



TINEXTA CYBER S.p.A.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE GENERALE

Versione:	05	Data Versione:	24/02/2026
Descrizione modifiche:	Aggiornamento delle fattispecie di reato cui si applica la disciplina in esame. Aggiornamento derivante del nuovo Organigramma emesso da Tinexta Cyber S.p.A. Inserimento tra gli strumenti di governance della Società del “Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo”.		
Approvazione:	Consiglio di Amministrazione di Tinexta Cyber S.p.A.		

Indice

DEFINIZIONI	5
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	7
1.1 Principi generali della responsabilità amministrativa degli Enti	7
1.2 I presupposti della responsabilità amministrativa degli Enti	8
1.2.1 I soggetti attivi del reato-presupposto ed il loro "legame" con l'Ente	8
1.2.2 Interesse o vantaggio dell'Ente	9
1.2.3 I reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti	9
1.3 Le condizioni per l'esonero della responsabilità amministrativa degli Enti	9
1.3.1 Responsabilità amministrativa dell'Ente e reati-presupposto commessi da soggetti in posizione apicale	10
1.3.2 Responsabilità amministrativa dell'Ente e reati-presupposto commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione	11
1.3.3 Le segnalazioni Whistleblowing	11
1.4 L'applicazione pratica del D.Lgs. n. 231/2001	13
1.4.1 Le Linee Guida di Confindustria	13
1.5. Le sanzioni amministrative applicabili agli Enti	15
1.5.1 Le sanzioni pecuniarie	15
1.5.2 Le sanzioni interdittive	16
1.5.3 La pubblicazione della sentenza di condanna	18
1.5.4 La confisca del prezzo o del profitto del reato	18
2. IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO	19
2.1 La Società	19
2.2 L'assetto societario	19
2.3 Gli strumenti di governance della Società	24
2.4 Rapporti infragruppo	29
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA SOCIETÀ	30
3.1 Obiettivi e funzione del Modello	30
3.2 Destinatari del Modello	30
3.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale	31
3.4 Il progetto della Società per la definizione del proprio Modello	33
3.4.1 Individuazione delle aree, delle attività e dei processi sensibili	34
3.4.2 Identificazione dei Key Officer	34
3.4.3 Analisi dei processi e delle Attività Sensibili	35
3.4.4 Individuazione dei meccanismi correttivi: analisi di comparazione della situazione esistente rispetto al Modello a tendere	36
3.4.5 Adeguamento del Modello	36
3.4.6 Criteri di aggiornamento del Modello	37
3.5 Estensione dei principi del Modello di Tinexta S.p.A. alla Società	38

4. ORGANISMO DI VIGILANZA	38
4.1 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza	38
4.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari.....	42
4.3 Informativa verso l'Organismo di Vigilanza	44
4.4 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	47
5. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.....	47
5.1 Principi generali	47
5.2 Condotte sanzionabili: categorie fondamentali	48
5.3 Soggetti.....	49
5.4 Violazioni del modello e relative sanzioni.....	49
5.5 Misure nei confronti dei dipendenti	50
5.6 Misure nei confronti dei dirigenti.....	50
5.7 Misure nei confronti di amministratori e sindaci	50
5.8 Misure nei confronti degli altri destinatari	51
6. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	51
6.1 Formazione e diffusione del Modello.....	51
6.2 Componenti degli Organi Sociali, Dipendenti, Dirigenti e Quadri	52
6.3 Altri Destinatari	53

DEFINIZIONI

- **“Codice Etico e di Condotta di Gruppo”**: documento adottato dal Gruppo Tinexta volto ad indicare i valori cui le Società si ispirano nello svolgimento delle proprie attività;
- **“Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo”**: documento adottato dal Gruppo Tinexta volto ad indicare i principi e le regole di comportamento cui le Società si ispirano per prevenire e contrastare qualsiasi forma di corruzione, diretta o indiretta;
- **“Decreto”**: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni e modifiche;
- **“Organismo di Vigilanza” o “OdV”**: organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo al quale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, è affidato compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento;
- **“Consulenti”**: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di apposito mandato o di altro vincolo di consulenza o collaborazione;
- **“Dirigenti”**: i dirigenti della Società;
- **“Dipendenti”**: tutti i lavoratori subordinati della Società (impiegati, quadri, operai, ecc.);
- **“Modello”**: il modello di organizzazione, di gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, adottato ed efficacemente attuato sulla base dei principi di riferimento di cui al presente documento (di seguito denominato “Modello”);
- **“P.A.” o “Pubblica Amministrazione”**: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio (con la stessa definizione ci si riferisce a qualsiasi soggetto che rivesta le funzioni di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio anche se non alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione);
- **“Partner”**: soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con la Società, quali ad esempio fornitori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, ovvero soggetti con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (consulenti, agenti, procacciatori, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito dei processi sensibili;
- **“Reati”**: i reati per i quali è applicabile la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2001;
- **“Processi Sensibili”**: attività della Società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati per i quali è applicabile la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2001;
- **“Area di rischio”**: area/settore aziendale a rischio di commissione dei reati per i quali è applicabile la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2001;
- **“Sistemi di controllo”**: sistema di controllo predisposto dalla società al fine di prevenire, attraverso l’adozione di appositi protocolli, i rischi di commissione dei reati per i quali è applicabile la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2001;

- **“Linee Guida Confindustria”**: le Linee Guida emanate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, approvate dal Ministero della Giustizia in data 24 maggio 2004 e, da ultimo aggiornate, nel 2021.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1 Principi generali della responsabilità amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, emanato in esecuzione della delega contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

In particolare, il Decreto ha previsto che gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, sono responsabili nel caso in cui i propri apicali, i propri dirigenti o coloro che operano sotto la direzione o la vigilanza di questi, commettano alcune fattispecie di reato, tassativamente individuate, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Il fine della norma è quello di sensibilizzare gli enti sulla necessità di dotarsi di una organizzazione interna idonea a prevenire la commissione di reati da parte dei propri apicali o delle persone che sono sottoposto al loro controllo.

Si noti che la responsabilità amministrativa dell'Ente non è sostitutiva di quella penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il c.d. reato presupposto, ma si aggiunge ad essa.

Le fattispecie di reato cui si applica la disciplina in esame possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- Reati commessi nei rapporti con la P.A e di corruzione. (artt. 24 e 25);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- Reati societari (art. 25-ter);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies; art. 187-quinquies TUF);
- Reati di omicidio colposo commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies);
- Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1);
- Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25-octies.2);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- Reati ambientali (art. 25-undecies);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio dello Stato risulti irregolare (art. 25-duodecies);
- Reati di razzismo e xenofobia (art.25-terdecies);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25-quaterdecies);
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies);
- Delitti contro gli animali (art. 25-undevicies).

L'elenco completo dei reati suscettibili, in base al Decreto, di configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente e il dettaglio delle categorie di reato per le quali si può ipotizzare la commissione nel contesto operativo della Società, è riportato all'interno dell'Allegato alla Parte Speciale del Modello.

1.2 I presupposti della responsabilità amministrativa degli Enti

1.2.1 I soggetti attivi del reato-presupposto ed il loro "legame" con l'Ente

L'art. 5, comma 1, del Decreto, indica le persone fisiche il cui comportamento delittuoso fa derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, in virtù della teoria della c.d. immedesimazione organica.

Ai sensi di tale articolo, difatti, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persona che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Con riferimento ai soggetti individuati *sub a)*, è bene evidenziare che, per il Legislatore, non è necessario che la posizione apicale sia rivestita "in via formale", ma è sufficiente che le funzioni esercitate, anche "di fatto" siano effettivamente di gestione e di controllo (come rilevato dalla Relazione Ministeriale al Decreto, difatti, devono essere esercitate entrambe).

1.2.2 Interesse o vantaggio dell'Ente

Come si è detto, le persone fisiche dal cui comportamento delittuoso può derivare la responsabilità amministrativa devono aver commesso il c.d. reato presupposto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

L'interesse dell'Ente presuppone sempre una verifica ex ante del comportamento delittuoso tenuto dalla persona fisica, mentre il "vantaggio" richiede sempre una verifica ex post e può essere tratto dall'Ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse. I termini "interesse" e "vantaggio" hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi e hanno ciascuno una specifica ed autonoma rilevanza, in quanto può ben accadere, ad esempio, che una condotta che inizialmente poteva sembrare di interesse per l'Ente, poi, di fatto, a posteriori non porti il vantaggio sperato.

L'Ente non risponde, di converso, se le persone indicate sub 1.2.1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o dei terzi poiché, in tale evenienza, viene meno il requisito della commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Nell'ipotesi in cui la persona fisica abbia commesso il c.d. reato presupposto nel "prevalente" interesse proprio o di terzi e l'Ente non abbia ricavato vantaggio alcuno o ne abbia ricavato un vantaggio minimo, vi sarà comunque responsabilità e l'applicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, lett. a) del Decreto della sanzione pecuniaria ridotta della metà e comunque non superiore a € 103.291,38).

1.2.3 I reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti

La responsabilità amministrativa dell'Ente può essere configurata solo in relazione a quegli illeciti penali espressamente individuati come presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente dal D.Lgs. n. 231/2001 e/o dalla Legge n. 146/2006.

Si noti, che l'Ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa, in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto (c.d. principio di legalità).

1.3 Le condizioni per l'esonero della responsabilità amministrativa degli Enti

Gli articoli 6 e 7 del Decreto disciplinano le condizioni per l'esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

Il Modello è un complesso di regole e strumenti finalizzato a dotare l'Ente di un efficace sistema organizzativo e di gestione, che sia anche idoneo ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti poste in essere da coloro che operano, a qualsiasi titolo, per conto della società.

Il Decreto delinea un differente trattamento per l'Ente a seconda che il reato-presupposto sia commesso:

- a. da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto,

- la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- b. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

1.3.1 Responsabilità amministrativa dell'Ente e reati-presupposto commessi da soggetti in posizione apicale

In base alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001, se prova che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento sia stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, di cui alla lettera b).

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i Modelli di organizzazione e gestione devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In questa ipotesi, la disciplina di cui al Decreto prevede la c.d. "inversione dell'onere probatorio" riguardo all'adozione e all'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire la commissione di reati- presupposto. Ciò significa che, qualora venga contestato un illecito amministrativo conseguente alla commissione di uno o più reati-presupposto da parte di un apicale, è l'Ente a dover dimostrare la propria estraneità dalla condotta delittuosa ("non risponde se prova" la sussistenza di tutto quanto richiesto dal Decreto).

1.3.2 Responsabilità amministrativa dell'Ente e reati-presupposto commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione

L'art. 7 del Decreto statuisce che se il reato-presupposto è stato commesso dalle persone indicate nell'art. 5, comma 1, lettera b), l'Ente è responsabile se la commissione del citato reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello dovrà prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello, inoltre, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.3.3 Le segnalazioni Whistleblowing

Il D.Lgs. n. 24/2023, attuando la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ha modificato quanto previsto dall'art. 6, comma 2 bis¹ del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di segnalazioni Whistleblowing.

In particolare, il D.Lgs. n. 24/2023 ha previsto una specifica tutela rivolta alle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'Ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono conformarsi a quanto disposto dal D.Lgs. n. 24/2023 prevedendo canali di segnalazione interna che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023 il segnalante può effettuare una segnalazione esterna attraverso il canale messo a disposizione da ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorrano una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto;

¹ Comma introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di Whistleblowing, G.U. n. 291 del 14 dicembre 2017.

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Qualora la segnalazione esterna dovesse essere presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC questa deve essere trasmessa all'Autorità entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Al fine di tutelare la riservatezza del segnalante l'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce che: "l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"; l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione dovranno essere tutelate fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. Qualora l'identità della persona segnalante dovesse essere stata rivelata dovrà essere dato avviso a quest'ultima, mediante comunicazione scritta, specificandone le ragioni.

Le misure di protezione si applicano quando:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1 del predetto Decreto Legislativo;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II dello stesso Decreto Legislativo.

I segnalanti non possono subire alcun tipo di ritorsione a seguito della segnalazione e, ove ciò invece dovesse accadere, è garantita loro la possibilità di denunciare eventuali comportamenti commessi nel contesto lavorativo direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione la quale procederà a informare immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, qualora il lavoratore rientrasse nel settore pubblico, ovvero l'Ispettorato Nazionale del Lavoro qualora la ritorsione si sia consumata nel contesto lavorativo di un soggetto privato.

L'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti sospetti rientra già nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro e, conseguentemente, il corretto adempimento dell'obbligo di informazione non può dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, ad eccezione dei casi in cui l'informazione

sia connotata da intenti calunniosi o sorretta da cattiva fede, dolo o colpa grave. Al fine di garantire l'efficacia del sistema di whistleblowing, è quindi necessaria una puntuale informazione da parte dell'Ente di tutto il personale e dei soggetti che con lo stesso collaborano non soltanto in relazione alle procedure e ai regolamenti adottati dalla Società e alle attività a rischio, ma anche con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve essere effettuata. Con l'obiettivo di dare attuazione alle disposizioni in materia di obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro e della legge sul Whistleblowing, si rende dunque necessaria l'introduzione nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti che consenta di tutelare l'identità del segnalante e il connesso diritto alla riservatezza di quest'ultimo, nonché l'introduzione di specifiche previsioni all'interno del sistema disciplinare volte a sanzionare eventuali atti di ritorsione e atteggiamenti discriminatori in danno del segnalante.

1.4 L'applicazione pratica del D.Lgs. n. 231/2001

1.4.1 Le Linee Guida di Confindustria

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati, garantendo le suindicate esigenze, anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto.

Confindustria si propone, per Statuto, di contribuire, insieme alle istituzioni politiche e alle organizzazioni economiche, sociali e culturali, nazionali ed internazionali, alla crescita economica e al progresso sociale del paese.

Anche in tale ottica, e per essere d'ausilio alle imprese associate, Confindustria ha emanato le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001".

La prima versione delle Linee Guida, elaborata nel 2002 dal Gruppo di lavoro sulla "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", costituito nell'ambito del Nucleo Affari Legali, Finanza e Diritto d'Impresa di Confindustria, è stata approvata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2004.

A seguito dei numerosi interventi legislativi che, nel frattempo, hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli Enti, estendendone l'ambito applicativo a ulteriori fattispecie di reato, il Gruppo di lavoro di Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi.

L'ultimo aggiornamento delle Linee Guida, del giugno 2021, è stato approvato dal Ministero della Giustizia in data 8 giugno 2021.

Le nuove Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli organizzativi adeguano i precedenti testi alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, con il fine di fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei reati-presupposto previsti al Decreto a giugno 2021.

Le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli forniscono alle

associazioni e alle imprese – affiliate o meno all'Associazione – indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel Decreto.

Le indicazioni di tale documento, avente una valenza riconosciuta anche dal Decreto, possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volte a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- individuazione delle modalità di commissione degli illeciti;
- esecuzione del risk assessment, in un'ottica integrata;
- individuazione dei punti di controllo tesi a mitigare il rischio reato;
- gap analysis.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Codice Etico e di Condotta;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.
- disciplina delle modalità per effettuare segnalazioni whistleblowing e modalità di gestione delle stesse.

Le componenti del sistema di controllo devono essere orientate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza ed individuazione dei criteri per la scelta di tale Organismo.

È opportuno evidenziare che:

- 1) la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida non inficia di per sé la validità del Modello;
- 2) le indicazioni fornite nelle Linee Guida richiedono un successivo adattamento da parte delle imprese.

Ogni modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'impresa cui si applica. Il rischio reato di ogni impresa, difatti, è strettamente connesso al settore economico, dalla complessità organizzativa - non solo dimensionale - dell'impresa e dell'area geografica in cui essa opera.

1.5. Le sanzioni amministrative applicabili agli Enti

Il Decreto disciplina quattro tipi di sanzioni amministrative applicabili agli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato:

- 1) le sanzioni pecuniarie (e sequestro conservativo in sede cautelare), applicabili a tutti gli illeciti;
- 2) le sanzioni interdittive, applicabili anche come misura cautelare e comunque soltanto nei casi di particolare gravità di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- 3) la confisca;
- 4) la pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La ratio della disciplina predisposta in ambito sanzionatorio è evidente: si intende perseguire sia il patrimonio dell'Ente che la sua operatività, mentre, con l'introduzione della confisca del profitto, si vuole fronteggiare l'ingiusto ed ingiustificato arricchimento dell'Ente tramite la commissione di reati.

1.5.1 Le sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria è la sanzione fondamentale, applicabile sempre e a tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le

conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo di una quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37 ed è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

In ogni modo, la pena è ridotta della metà e non può superare, comunque Euro 103.291,38 se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo (art. 12, comma 1, lett. A, del Decreto);
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità (art. 12, comma 1, lett. B, del Decreto).

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a Euro 10.329,14.

Per quantificare il valore monetario della singola quota, pertanto, il giudice penale deve operare una “duplice operazione”: deve dapprima determinare l'ammontare del numero delle quote sulla scorta dei citati indici di gravità dell'illecito, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta per attenuare le conseguenze del reato e, successivamente, determinare il valore monetario della singola quota tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

1.5.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano unitamente alla sanzione pecuniaria, ma solamente in relazione ai reati-presupposto per i quali sono espressamente previste.

La loro durata non può essere inferiore a tre mesi e non può essere superiore a due anni.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni), salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico esercizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

La loro applicazione, pertanto, può, da un lato, paralizzare lo svolgimento dell'attività dell'Ente, dall'altro, condizionarla sensibilmente attraverso la limitazione della sua capacità giuridica o la sottrazione di risorse finanziarie.

Trattandosi di sanzioni particolarmente gravose, nel Decreto è stabilito che possano essere applicate solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive, salvo quanto disposto dall'art. 25, comma 5 del Decreto, hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; tuttavia, può essere disposta:

- a) l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività;
- b) in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni;
- c) l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

Tali sanzioni, in ogni modo, non si applicano qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Non si applicano, inoltre, quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, "concorrono" le seguenti condizioni (c.d. riparazione delle conseguenze del reato):

- a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Infine, in ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale (ex articolo 1 del D.L. 3 dicembre 2012, n. 207), se l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

1.5.3 La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice, i quali, si può ipotizzare, saranno giornali "specializzati" o di "settore", ovvero potrà essere pubblicata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale, il tutto a complete spese dell'Ente.

Tale sanzione ha una natura meramente afflittiva ed è volta ad incidere negativamente sull'immagine dell'Ente.

1.5.4 La confisca del prezzo o del profitto del reato

Nei confronti dell'Ente, con la sentenza di condanna, è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente).

Per "prezzo" del reato, si intendono le cose, il denaro o le altre utilità date o promesse per determinare o istigare alla commissione della condotta criminosa.

Per "profitto" del reato, si intende la conseguenza economica immediata ricavata dall'illecito.

La confisca per equivalente è divenuta, recentemente, uno degli strumenti più utilizzati per contrastare la c.d. criminalità del profitto.

Anche tale sanzione, come la precedente di cui *sub* 1.5.3 ha una diretta matrice penalistica.

2. IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

2.1 La Società

La Società, al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del Modello, alla luce delle prescrizioni del Decreto.

L'iniziativa intrapresa dalla Società di adottare il Modello è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto che indicano il Modello quale elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione dei Dipendenti.

Tinexta Cyber S.p.A. è una società di diritto italiano – controllata interamente da Tinexta S.p.A., entità quotata al MTA di Borsa di Milano, Segmento Star, controllante di un gruppo di aziende ("Gruppo Tinexta") – che offre servizi, prodotti, consulenza e formazione in ambito sicurezza informatica con un'offerta integrata per supportare i propri clienti nella definizione delle strategie e nelle soluzioni di sicurezza delle informazioni che si articola negli ambiti principali di Security Governance e Security Technology.

Rientra, altresì, nell'oggetto sociale di Tinexta Cyber S.p.A. anche la produzione, la realizzazione e al relativa commercializzazione di prodotti e servizi nel settore dell'informatica; lo sviluppo, la produzione e al commercializzazione di sistemi hardware e software per l'elaborazione elettronica dei dati, nel campo dell'automazione per quanto attiene sia l'informatica tradizionale e d'ufficio che la telematica e la robotica; la produzione e la commercializzazione di ogni sorta di servizi per la soluzione di esigenze organizzative, informatiche e telematiche; la progettazione, realizzazione, installazione, trasformazione e manutenzione di sistemi integrati per il controllo e la gestione dei dati e delle procedure informatiche e telematiche, la concessione a terzi dell'utilizzo di software di sua proprietà gestendo le relative royalties.

2.2 L'assetto societario

Tinexta Cyber S.p.A., con sede legale a Roma (RM), Piazzale Flaminio, 1/B, nasce nel 2021 come società facente parte del Gruppo Tinexta; è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo, Tinexta S.p.A.

Il sistema di amministrazione adottato da Tinexta Cyber S.p.A. è il sistema tradizionale, pertanto presenta un'Assemblea dei Soci, un organo amministrativo che si esplicita in un Consiglio d'Amministrazione e un organo di controllo rappresentato da un Collegio Sindacale.

Assemblea

L'Assemblea ordinaria regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, ove conformi alla legge e allo statuto, obbligano tutti i Soci anche quando non intervenuti o assenti.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la definizione del numero di membri dell'organo amministrativo e relativo compenso;
- c) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei Sindaci e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- d) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci, se non è stabilito dallo Statuto;
- e) l'attribuzione di responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- f) la deliberazione in merito agli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli Amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello Statuto, oggetto sociale o capitale sociale;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da membri scelti anche fra i non soci, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei Soci, che ne stabilisce il compenso e il numero.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge riserva indelegabilmente alle decisioni dei Soci. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione è competente per:

- l'assunzione delle deliberazioni di cui agli art. 2505 e 2505 - bis del Codice Civile;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un Socio;
- gli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. Tuttavia, non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 quarto comma del Codice Civile e le decisioni inerenti alle materie espressamente elencate all'interno dei documenti societari. Tra i poteri rientrano anche la possibilità di impartire direttive agli organi delegati e nominare direttori generali e procuratori speciali, scegliendoli anche fra persone estranee alla Società determinandone poteri e compenso.

La firma sociale e la rappresentanza sociale generale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato. Il Presidente e l'Amministratore Delegato possono, nell'ambito delle rispettive deleghe,

conferire procura ad altre persone per singoli affari.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, nominati dall'Assemblea, che provvede alla nomina del Presidente tra i sindaci effettivi. I membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri ad esso attribuiti di cui agli artt. 2403, primo comma, e 2403 - bis del Codice Civile.

DPO e Privacy Officer

In conformità con quanto previsto dall'articolo 37(2) del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (GDPR), il Gruppo Tinexta ha nominato un unico Data Protection Officer (DPO) al quale rivolgersi attraverso un indirizzo e-mail dedicato, il quale sarà supportato nella sua attività dal soggetto preposto al Privacy Officer della Società.

In adempimento a quanto previsto GDPR, il DPO di Gruppo ha il compito di:

- a) sorvegliare l'osservanza del GDPR, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;
- b) condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
- c) informare e sensibilizzare le Società riguardo agli obblighi derivanti dal GDPR e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati;
- d) cooperare con l'Autorità di Controllo e fungere da punto di contatto per la medesima su ogni questione connessa al trattamento;
- e) fungere da punto di contatto con l'Interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR;
- f) supportare il Titolare o il Responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo all'eventuale tenuta di un registro delle attività di trattamento (art. 30 del GDPR);
- g) coordinare e supervisionare l'attività dei Privacy Officer che, in ossequio a quanto stabilito dalla *Data Protection Policy* di Gruppo, presidiano il tema della protezione dei dati personali nelle società controllate.

Nell'ambito delle funzioni di supporto al DPO, il Privacy Officer della Società ha il compito di presidiare l'attuazione degli adempimenti previsti per ottemperare alle prescrizioni del GDPR, della normativa nazionale e delle policy emanate dal Gruppo Tinexta, segnalando senza ritardo al Titolare e al DPO tutte le situazioni di non conformità. Il Privacy Officer svolge, inoltre, attività di supporto al DPO e, in particolare, in collaborazione con il DPO medesimo, deve:

- a) informare e fornire consulenza agli utenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni relative alla protezione dei dati personali;

- b) predisporre, direttamente o per tramite e con l'ausilio delle appropriate Funzioni aziendali:
 - i. il registro dei trattamenti, ove richiesto;
 - ii. le Informative;
 - iii. le formule del consenso;
 - iv. le nomine a responsabile del trattamento;
 - v. ogni altra documentazione relativa al trattamento dei dati personali;
- c) assicurarsi che la documentazione di cui al punto precedente sia correttamente inserita nei processi e nei prodotti aziendali;
- d) tenere aggiornato:
 - i. il registro dei trattamenti, alla luce delle informazioni funzionali alla mappatura dei trattamenti,
 - ii. il registro dei data breach sulla base delle informazioni notificate tramite l'indirizzo e-mail dedicato o in altro modo,
 - iii. l'elenco dei responsabili del trattamento nelle modalità definite dalla specifica organizzazione aziendale,
- e) mantenere un archivio storico delle versioni delle informative sul trattamento dati personali in uso e delle nomine a responsabile del trattamento;
- f) sorvegliare sul rispetto della normativa privacy al fine di evitare eventuali violazioni e conseguenti rischi e responsabilità per la Società, anche favorendo la sensibilizzazione e la formazione del personale, in conformità con gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- g) predisporre, con l'ausilio delle appropriate Funzioni aziendali, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e farne approvare il contenuto al Legale Rappresentante della Società;
- h) collaborare con le Funzioni aziendali competenti al fine di garantire l'osservanza dei principi di *privacy by design* e *by default*;
- i) coordinare la condotta delle eventuali articolazioni a supporto privacy, fornendo, di concerto con il DPO, le indicazioni su questioni relative al trattamento dei dati personali;
- j) assicurare che vengano soddisfatti gli obblighi di reportistica circa le modalità di trattamento dei dati personali;
- k) qualora venga a conoscenza o sospetti che il comportamento del Personale della Società autorizzato ai trattamenti non si conformi con gli obblighi a loro carico, raccogliere ulteriori informazioni e collaborare con il DPO al fine di procedere alla contestazione della violazione nei confronti degli stessi;
- l) sottoporre all'attenzione del DPO e collaborare con lo stesso in relazione alle problematiche più rilevanti in materia di trattamento dei dati personali;
- m) svolgere le altre attività di competenza previste dalla *Data Protection Policy*.

Al fine di consentire al DPO l'attività di controllo, il Privacy Officer ha inoltre la responsabilità:

- a) di inviare al DPO con cadenza almeno trimestrale entro il 15 gennaio, il 15 aprile, il 15 luglio e il 15 ottobre di ogni anno solare e in caso di emergenze (ad esempio, qualora si verifichi un *data breach*), un report relativo alle modalità di trattamento dei dati personali;
- b) di effettuare, di concerto con il DPO, con cadenza almeno semestrale, controlli periodici presso le Funzioni aziendali in cui si ritenga opportuno, richiedendo copia della documentazione a supporto delle proprie attività di audit;
- c) di adottare, di concerto con il DPO, le misure volte a correggere eventuali mancate conformità con la normativa privacy applicabile o i rischi di mancata conformità, sulla base delle informazioni contenute nei report, derivanti dagli audit o in altro modo acquisite.

Referente ERM

Il Referente ERM garantisce l'applicazione delle Linee Guida di Enterprise Risk Management della Capogruppo all'interno della Società. In particolare, il Referente ERM supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione del Risk Appetite Framework e dei relativi livelli di Risk Appetite, nell'identificazione dei Top Risks, dei Rischi Rilevanti e degli altri rischi materiali della Società, nonché nella stesura dell'action plan da implementare con conseguente monitoraggio. Le risultanze di tale attività di Risk Assessment sono trasmesse al Chief Risk & Compliance Officer di Tinexta S.p.A.

Società di revisione

La Società ha affidato la revisione legale ad una società esterna incaricata dall'Assemblea dei Soci su proposta motivata del Collegio Sindacale in conformità con le prescrizioni di legge al tempo vigenti.

Internal Audit di Gruppo

Il Gruppo Tinexta dispone di una Funzione di Internal Audit la cui missione è quella di proteggere ed accrescere il valore del Gruppo, fornendo assurance obiettiva e risk-based e consulenza interna, finalizzate a valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di corporate governance.

La Funzione si articola in tre unità organizzative, distinte per BU (Digital Trust ed Estero, Cybersecurity e Business Innovation), risponde gerarchicamente al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, riportando le risultanze dei lavori svolti anche agli organi amministrativi, di controllo e vigilanza delle controllate interessate.

Responsabile della Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione

La Società ha nominato il Responsabile della Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione, il quale ha le seguenti responsabilità:

- a) supervisionare la progettazione e l'attuazione dei presidi per la gestione della prevenzione della corruzione all'interno dell'Organizzazione;

- b) fornire supporto e consulenza al personale in merito alle misure di gestione del rischio di corruzione e alle relative questioni;
- c) assicurare che i presidi per la prevenzione della corruzione siano conformi alla normativa vigente e alle best practice internazionali (ad esempio, la norma ISO 37001:2016);
- d) redigere report sull'adeguatezza, al Consiglio di Amministrazione e, quanto richiesto, agli altri Organi e Funzioni di Controllo.

Le altre Funzioni aziendali

Nell'organigramma vengono individuate le aree, le direzioni, nonché i responsabili delle relative funzioni.

Più specificamente, nell'organigramma è precisato che operano alle dirette dipendenze dell'Amministratore Delegato le seguenti funzioni:

- Direzione Generale;
- Strategic Business Development;
- Legal & Privacy;
- Risk, Compliance, Quality & Anti-Corruption;
- Comunicazione Esterna.

Alla Direzione Generale, invece, riportano le seguenti funzioni:

- Administration, Finance, Control & Procurement;
- Human Resources;
- Servizio di Prevenzione e Protezione;
- CISO;
- IT Governance;
- Business Operations;
- Servizi Generali;
- ESG;
- Strategic Business Development;
- Aree Sales;
- Business Operations Lines.

2.3 Gli strumenti di governance della Società

La Società si è dotata di un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione che garantiscono il funzionamento della Società. Tali strumenti garantiscono sia la trasparenza delle scelte gestionali della Società, sia l'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo interno.

In particolare, tali strumenti possono essere così riassunti:

Statuto: in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.

Regolamento assembleare: disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle adunanze, nel rispetto del fondamentale diritto di ciascun Socio di chiedere chiarimenti sugli argomenti in discussione, di esprimere la propria opinione e di formulare le proposte.

Codice Etico e di Condotta di Gruppo: regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che le Società del Gruppo riconoscono come propri e assumono nei confronti dei propri interlocutori, cui devono conformarsi tutti i destinatari del presente Modello. Il Codice Etico e di Condotta di Gruppo fissa i principi etici nei quali le Società del Gruppo Tinexta si rispecchiano e ai quali, coerentemente, si devono ispirare tutti i soggetti con i quali esse operano.

In particolare, la Società si ispira ai seguenti principi:

- osservanza delle leggi vigenti nazionali, comunitarie e in generale la normativa internazionale dei Paesi in cui opera, i regolamenti o codici interni e, ove applicabili, le norme di deontologia professionale;
- onestà, correttezza e trasparenza delle azioni, poste in essere nel perseguimento dei propri obiettivi;
- rispetto dei diritti umani nello svolgimento delle nostre operazioni e lungo la catena del valore è un fattore imprescindibile nella gestione aziendale;
- diversità e inclusione all'interno delle politiche societarie;
- valorizzazione delle capacità e delle competenze delle persone, in modo che ognuno possa esprimere al meglio il proprio potenziale;
- fedeltà nei rapporti con le controparti di qualsiasi natura;
- tutela della privacy e delle informazioni sensibili in rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy;
- prevenzione della corruzione, anche internazionale, sia dal lato attivo che passivo. A tal fine, a titolo esemplificativo: sono vietati favori, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o attraverso terzi, al fine di ottenere vantaggi per la Società, per sé o per altri; il personale non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte (funzionari pubblici/esponenti degli enti privati che trattano o prendono decisioni per conto rispettivamente delle Pubbliche Amministrazioni e degli enti privati); non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, denaro, omaggi o qualsiasi utilità alla Pubblica Amministrazione e agli enti privati o a loro familiari, per compensare un atto del proprio ufficio;
- mantenimento di un rapporto corretto e trasparente con l'amministrazione finanziaria, di una gestione etica del tema fiscale, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;

- trasparenza verso il mercato, le Autorità di Vigilanza, gli Enti e le Istituzioni assicurando la veridicità, completezza e tempestività nelle comunicazioni sociali di qualsiasi natura;
- contrasto a qualsiasi restrizione del confronto competitivo e astensione da pratiche commerciali collusive che favoriscano la conclusione di affari a vantaggio della Società e che comportino una violazione della normativa vigente in materia di concorrenza leale;
- imparzialità che prevede l'obbligo di evitare situazioni di conflitto d'interesse;
- ripudio del terrorismo che trova attuazione anche attraverso l'esecuzione di verifiche circa la non appartenenza dei potenziali partner alle Liste di Riferimento, pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d'Italia ex art. 6 comma 1 del D.Lgs. 231/2007, per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo;
- tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e del patrimonio aziendale;
- imparzialità, che prevede l'obbligo di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

L'adozione del Codice Etico e di Condotta di Gruppo costituisce altresì uno dei presupposti per l'efficace funzionamento del Modello. Il Codice Etico e di Condotta di Gruppo ed il Modello realizzano una stretta integrazione di norme interne con l'intento di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale ed evitare il rischio di commissione dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente.

Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo: rappresenta uno strumento fondamentale del sistema di governance e di controllo interno del Gruppo, volto a definire i principi e le regole di comportamento per prevenire e contrastare qualsiasi forma di corruzione, diretta o indiretta, in conformità alle normative vigenti e ai principi del Codice Etico e di Condotta e del Modello. Le sue disposizioni forniscono indicazioni chiare sui comportamenti da adottare, contribuendo a garantire una conduzione delle attività conforme ai più elevati standard nazionali e internazionali.

Comunicazioni Organizzative e organigramma aziendale: riporta la struttura organizzativa della Società, le responsabilità e finalità delle varie Funzioni e Unità Organizzative in cui essa si articola.

Sistema di deleghe e procure: la Società ha adottato un sistema di deleghe e procure caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle attività sensibili) che, nel contempo, consente la gestione efficiente dell'attività della Società.

Per “delega” si intende il trasferimento, non occasionale, all’interno della Società, di responsabilità e poteri da un soggetto all’altro in posizione a questo subordinata. Per “procura” si intende il negozio giuridico con il quale una parte conferisce all’altra il potere di rappresentarla (ossia ad agire in nome e per conto della stessa). La procura, a differenza della delega, assicura alle controparti di negoziare e contrarre con le persone preposte ufficialmente a rappresentare la Società.

Al fine di un’efficace prevenzione dei reati, il sistema di deleghe e procure deve rispettare i seguenti requisiti essenziali:

- a) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma;
- b) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- c) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi della Società;
- d) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- e) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti privati devono essere dotati di specifica procura in tal senso;
- f) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi si deve accompagnare una delega interna che ne descriva il relativo potere di gestione;
- g) copie delle deleghe e procure e dei relativi aggiornamenti saranno trasmesse all’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre Funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con le disposizioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Sistema procedurale: documenti organizzativi che definiscono responsabilità, ambiti di applicazione e modalità operative dei processi aziendali.

Portale intranet: è la porta d’accesso a servizi software, informativi e documentali (comunicati e manuali) oppure a specifiche risorse esterne in Internet.

Modello di governance in ambito risk management: Tinexta Cyber S.p.A., in quanto Società del Gruppo Tinexta, aderisce al processo di Enterprise Risk Management definito secondo lo standard internazionale denominato “Co.S.O. – Enterprise Risk Management”, finalizzato a identificare, valutare e gestire tutti i rischi che possono avere impatto sull’attività d’impresa e così influire sul raggiungimento degli obiettivi strategici e di business, in linea con la propensione al rischio definita nel risk appetite statement dal Consiglio di Amministrazione.

Modello di governance in ambito compliance: Tinexta Cyber S.p.A., in quanto Società del Gruppo Tinexta, adotta un modello di gestione delle tematiche di compliance finalizzato a controllare e valutare periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia delle misure, delle politiche e delle procedure adottate per individuare e minimizzare il rischio di mancata osservanza degli obblighi normativi.

Modello di governance in ambito privacy: Tinexta Cyber S.p.A., in quanto Società del Gruppo Tinexta, provvede alla costituzione del Modello di compliance della privacy attraverso l'adozione e l'implementazione di specifici documenti, quali la *Data Protection Policy* del Gruppo Tinexta e relativi allegati.

Modello di governance in ambito cyber security: la Società adotta gli strumenti di Gruppo finalizzati al presidio delle tematiche di cyber security e dei relativi rischi connessi.

Modello di governance in ambito market abuse: la Società adotta gli strumenti della Capogruppo ai fini dell'adeguamento alle previsioni della normativa europea in materia di market abuse.

Modello di governance in ambito ESG: la Società si è dotata di specifiche policy in cui definisce il proprio impegno nella gestione della sostenibilità e delle tematiche ESG rilevanti, in modo sempre più integrato alla strategia e alle attività operative aziendali.

Si riporta di seguito l'elenco di tali policy:

- Policy Sostenibilità;
- Policy Diversity & Inclusion;
- Policy Diritti Umani;
- Policy Anticorruzione;
- Policy Fiscale;
- Policy Ambiente.

Modello di governance in ambito anticorruzione: la Società adotta gli strumenti finalizzati al presidio delle tematiche anticorruzione definiti a livello di Gruppo Tinexta. Applica un sistema di gestione, conforme alla norma ISO 37001, finalizzato a controllare e valutare periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia delle misure, delle politiche e delle procedure adottate per prevenire fenomeni corruttivi nell'ambito della propria organizzazione.

Il sistema di controllo sull'informativa finanziaria: la Società si attiene alle prescrizioni della Legge 262/2005 finalizzate a documentare il modello di controllo contabile-amministrativo adottato, nonché ad eseguire specifiche verifiche sui controlli rilevati, per supportare il processo di attestazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. In particolare, al fine di garantire che le esigenze di

copertura dei rischi e la relativa struttura dei controlli siano adeguati, con cadenza semestrale sono svolte attività di test sui controlli amministrativo-contabili per verificarne, nel corso del periodo di riferimento, l'effettiva applicazione e operatività, nonché attività di monitoraggio per accertare l'implementazione dei correttivi definiti.

Regolamento di Gruppo: in qualità di Società Capogruppo, Tinexta S.p.A. esercita nei confronti delle Società da essa controllate un'attività di direzione e coordinamento, condotta in ogni momento nel rispetto dell'interesse sociale di tali Società e in ossequio ai principi di corretta e prudente gestione societaria e imprenditoriale.

Nell'esercizio di tale attività, Tinexta S.p.A. definisce ed implementa modelli organizzativi e di funzionamento di Gruppo finalizzati a:

- garantire livelli di integrazione coerenti con la realizzazione del comune progetto strategico, nell'ottica di massimizzare il valore del Gruppo, sempre nel rispetto dell'autonomia giuridica delle Società Controllate e dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle medesime;
- ottimizzare le sinergie determinate dall'appartenenza al Gruppo, valorizzando le caratteristiche delle diverse Società;
- assicurare omogeneità e coerenza organizzativa all'interno del Gruppo, al fine di semplificare i processi trasversali, diffondere best practices e rafforzare le competenze interne.

In tale contesto, Tinexta S.p.A. definisce il Regolamento di Gruppo che ha lo scopo di delineare le modalità di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo e disciplinare i rapporti fra questa e le società Controllate, destinatarie del Regolamento stesso.

Il Regolamento di Gruppo non descrive, né disciplina processi gestiti internamente alle singole società e le interazioni tra le funzioni della Capogruppo.

2.4 Rapporti infragruppo

Le prestazioni dei servizi infragruppo devono essere disciplinate da un contratto scritto, di cui copia deve essere inviata, su richiesta, all'Organismo di Vigilanza della Società. In particolare, il contratto di prestazione di servizi deve:

- disciplinare i ruoli, le responsabilità, le modalità operative e i flussi informativi per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto;
- prevedere il monitoraggio della corretta esecuzione delle attività affidate in service;
- definire una clausola con cui le parti si impegnano al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione di atti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, definiti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato o altro modello di compliance, ove non sia vigente la disciplina 231, contenente presidi di controllo coerenti con quelli previsti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società.

Nell'erogare i servizi la Società si attiene a quanto previsto dal presente Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione.

Qualora i servizi erogati rientrino nell'ambito di Attività Sensibili non contemplate dal proprio Modello, la società che presta il servizio, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, deve dotarsi di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei Reati.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA SOCIETÀ

3.1 Obiettivi e funzione del Modello

La Società è particolarmente sensibile all'implementazione e continuo aggiornamento di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con quanto previsto nelle disposizioni del Decreto e idoneo a prevenire e ridurre nella maggior misura possibile, in ambito aziendale, il rischio di commissione di reati, e conseguentemente ad evitare l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto. Tale Modello ha, quali obiettivi, quelli di:

- sensibilizzare i Destinatari richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Società, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Società, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Società;
- consentire alla Società, grazie a una azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore dell'illecito che la commissione di un eventuale illecito è fortemente condannata e contraria – oltre che alle disposizioni di legge – sia ai principi etici ai quali la Società intende attenersi, sia agli stessi interessi della Società anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio.

3.2 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano in primo luogo a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, nonché a chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società.

Il Modello si applica, inoltre, a tutti i dipendenti della Società, ivi compresi i distaccati, i quali sono tenuti a rispettare, con la massima correttezza e diligenza, tutte le disposizioni e i controlli in esso contenuti, nonché le relative procedure di attuazione.

Il Modello si applica altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti. A tal fine, nei contratti o nei rapporti in essere con i suddetti soggetti, è espressamente previsto il riferimento al rispetto del Codice Etico e di Condotta di Gruppo, del Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo e del Modello.

In particolare, con riferimento ad eventuali partners, in Italia e all'estero, con cui la Società può operare, pur nel rispetto dell'autonomia delle singole entità giuridiche, la Società si farà promotrice dell'adozione di un sistema di controllo interno atto a prevenire anche i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 adoperandosi, attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali, per garantire che gli stessi uniformino la propria condotta ai principi posti dal Decreto e sanciti nel Codice Etico e di Condotta e nel Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo.

3.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale

Il Modello è articolato nella presente "Parte Generale", che ne contiene i principi fondamentali, e in una "Parte Speciale", suddivisa in capitoli, il cui contenuto fa riferimento alle tipologie di reato previste dal Decreto e ritenute potenzialmente verificabili all'interno della Società.

La Parte Generale, dopo aver fornito le "definizioni" dei principali istituti e concetti presi in considerazione nel Modello, illustra dapprima i principi generali, i criteri ed i presupposti per l'attribuzione della responsabilità amministrativa degli Enti (individuazione dei soggetti attivi del reato- presupposto; loro "legame" con l'Ente; concetti di "interesse" o "vantaggio" dell'Ente; catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti; etc.), per poi chiarire quali sono le condizioni per l'esonero della responsabilità amministrativa degli Enti e, in assenza di quest'ultime, le gravi sanzioni amministrative applicabili all'Ente. Nella redazione del Modello si è cercato di renderne il contenuto fruibile a tutti i livelli aziendali, al fine di determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, sia in relazione alla materia della responsabilità da reato degli Enti, sia con riferimento alle gravi conseguenze sanzionatorie in cui incorrerebbe la Società qualora venga commesso uno dei reati contemplati dal Decreto e dalla Legge 146/2006.

Calandosi nel contesto aziendale, sono stati poi analizzati gli strumenti di governance, il sistema di controllo interno e l'assetto della Società.

Inoltre, vengono descritti gli obiettivi, la funzione e i destinatari del Modello, nonché la metodologia adottata per l'attività di redazione/aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

La Parte Generale, infine, tratta dell'Organismo di Vigilanza e dei flussi informativi nei confronti di quest'ultimo, del sistema disciplinare e sanzionatorio dei principi di

riferimento per la comunicazione e la formazione.

Nella “Parte Speciale” vengono affrontate le aree di attività della Società considerate a rischio in relazione alle diverse tipologie di reato previste dal Decreto e dalla Legge n. 146/2006 ritenute potenzialmente verificabili all'interno della Società.

In particolare, la Parte Speciale contiene una descrizione relativa a:

- le Attività Sensibili, ovvero quelle attività presenti nella realtà aziendale nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati di cui al punto precedente;
- i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, astrattamente applicabili all'attività sensibile;
- gli standard di controllo generali delle attività, posti alla base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare gli standard di controllo specifici, che devono essere sempre presenti in tutte le Attività Sensibili prese in considerazione dal Modello;
- gli standard di controllo specifici, applicabili a singole attività sensibili, elaborati sulla base degli standard di controllo generali sopra riportati, quali misure di presidio individuate per mitigare il rischio specifico di commissione del singolo reato/categoria di reato.

In relazione alla descrizione normativa delle fattispecie e alla tipologia di attività svolta dalla Società, l'analisi delle aree potenzialmente a rischio consente ragionevolmente di escludere in astratto la rilevanza dei delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito in valori in bollo e in strumento o segni di riconoscimento (ex art. 25-*bis*), dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1), dei reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (ex art. 25-*quaterdecies*). Infine, in alcun modo riferibile all'attività di Tinexta Cyber S.p.A. è il delitto di mutilazione organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1), i reati di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*), i reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*), i delitti contro gli animali (art. 25-*undevicies*) nonché quelli contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*) e quelli di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*).

Per quanto riguarda i reati associativi (anche transnazionali), si ritiene – sotto un profilo strettamente gestionale – che essi possano rappresentare, sempre in linea teorica, una particolare modalità di commissione dei reati individuati nella mappatura contenuta nel presente Modello. Di conseguenza, i presidi previsti in relazione all'ipotetica realizzazione mono-soggettiva degli stessi possono servire alla prevenzione della loro commissione in forma plurisoggettiva, stabile e organizzata.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori specifici capitoli della Parte Speciale, relativamente a nuove fattispecie di reato che in futuro venissero ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto, è demandato all'Organo Amministrativo della Società il potere di integrare il presente Modello mediante apposita delibera, anche su segnalazione e/o previa consultazione

dell'Organismo di Vigilanza.

Le aree sensibili nel cui ambito possono essere commessi, in linea teorica, i reati presupposto sono le seguenti:

- Comunicazioni verso l'esterno (e Investor Relation);
- Gestione delle informazioni privilegiate;
- Acquisti di beni e servizi;
- Consulenze e incarichi professionali a terzi;
- Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, omaggi;
- Gestione adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Gestione della contabilità e delle attività di predisposizione del Bilancio;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione finanziaria e Tesoreria;
- Gestione del contenzioso;
- Affari e adempimenti societari;
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
- Gestione delle attività di Merger & Acquisition;
- Gestione delle risorse umane;
- Sistema di gestione ambientale;
- Gestione dei sistemi informativi;
- Gestione delle operazioni con Parti Correlate e dei rapporti infragruppo;
- Gestione gare;
- Gestione dei rapporti con la Società di revisione;
- Gestione dei rapporti con il broker e con le imprese assicurative;
- Gestione delle vendite ed erogazione del servizio.

3.4 Il progetto della Società per la definizione del proprio Modello

La Società ha deciso di procedere alla predisposizione e adozione del Modello in quanto consapevole che tale sistema, seppur costituendo una "facoltà" e non un obbligo, rappresenta un'opportunità per rafforzare la sua cultura di governance, cogliendo al contempo l'occasione dell'attività svolta (inventariazione delle Attività Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle Attività Sensibili) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai temi del controllo dei processi, finalizzati a una prevenzione "attiva" dei reati.

La metodologia scelta per eseguire il progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati. Il progetto è articolato nelle fasi sinteticamente di seguito riassunte, che esclusivamente

per una spiegazione metodologica, sono evidenziate autonomamente.

3.4.1 Individuazione delle aree, delle attività e dei processi sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "Attività Sensibili", identificate nell'ambito delle cosiddette "Aree a rischio").

Scopo della prima fase è stato identificare gli ambiti oggetto dell'intervento e individuare preliminarmente le Attività Sensibili.

Propedeutica all'individuazione delle Attività Sensibili è l'analisi della struttura organizzativa della Società, svolta al fine di meglio comprendere l'attività della Società e di identificare gli ambiti oggetto dell'intervento.

L'analisi della struttura organizzativa della Società ha consentito l'individuazione dei Processi/Attività Sensibili e la preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali Processi/Attività.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nella prima fase:

- raccolta della documentazione relativa alla struttura organizzativa della Società;
- analisi della documentazione raccolta per comprendere le attività svolte dalla Società;
- analisi storica ("case history") dei casi già emersi nel passato relativi a precedenti penali, civili, o amministrativi nei confronti della Società o suoi dipendenti che abbiano eventuali punti di contatto con la normativa introdotta dal D.Lgs. n. 231/2001;
- rilevazione degli ambiti di attività e delle relative responsabilità funzionali;
- individuazione preliminare dei Processi/Attività Sensibili ex D.Lgs. n. 231/2001;
- individuazione preliminare delle direzioni/funzioni responsabili delle Attività Sensibili identificate.

3.4.2 Identificazione dei Key Officer

Scopo della seconda fase è stato identificare i responsabili dei processi / Attività Sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei Processi/Attività Sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, "key officer"), completando e approfondendo l'inventario preliminare dei Processi/Attività Sensibili, nonché delle funzioni e dei soggetti coinvolti.

Le attività operative per l'esecuzione della fase in oggetto presupponevano la raccolta delle informazioni necessarie per i) comprendere ruoli e responsabilità dei soggetti partecipanti alle Attività Sensibili e ii) identificare i key officer in grado di fornire il supporto operativo necessario a dettagliare le Attività Sensibili ed i relativi meccanismi di controllo.

In particolare, i key officer sono stati identificati nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi e sulle attività delle singole funzioni.

3.4.3 Analisi dei processi e delle Attività Sensibili

Obiettivo della terza fase è stato analizzare e formalizzare, per ogni Processo/Attività Sensibile individuato nelle fasi prima e seconda, le attività principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti, gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

L'attività che ha caratterizzato la terza fase ha riguardato l'esecuzione di interviste strutturate con i key officer al fine di raccogliere, per i Processi/Attività Sensibili individuati nelle fasi precedenti, le informazioni necessarie a comprendere:

- i processi/attività svolte;
- le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
- i relativi ruoli/responsabilità;
- il sistema dei controlli esistenti.

In particolare, le interviste con i key officer hanno avuto lo scopo di:

- acquisire una visione sistematica di tutte le aree/settori di attività della società e del loro effettivo funzionamento;
- verificare l'effettività dei protocolli e delle procedure esistenti, ossia la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti nei protocolli;
- identificare i rischi astratti dell'area/settore di attività oggetto di analisi, nonché i potenziali fattori di rischio;
- determinare l'esposizione al rischio (c.d. rischio inerente) mediante la valutazione dell'impatto dell'evento per la Società ("I") e della probabilità che l'illecito possa effettivamente verificarsi ("P");
- identificare i presidi e le attività esistenti a mitigazione dei rischi rilevanti, prendendo, tra l'altro, come riferimento, i seguenti principi di controllo:
 - esistenza di procedure formalizzate;
 - tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
 - segregazione dei compiti;
 - esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- valutare l'adeguatezza dei protocolli e delle procedure esistenti, ossia la loro capacità di prevenire il verificarsi di condotte illecite (o, comunque, di ridurre il rischio ad un livello accettabile) e di evidenziarne le modalità di eventuale realizzazione sulla base della rilevazione della situazione esistente in azienda (in relazione alle aree/attività

“sensibili”, alle aree/funzioni aziendali coinvolte ed ai controlli ed alle procedure esistenti);

- determinare il livello di rischio residuo in considerazione dell'esistenza e dell'adeguatezza dei controlli rilevati. In particolare, la valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno esistente è stata esaminata in relazione al livello auspicabile e ritenuto ottimale di efficacia ed efficienza di protocolli e standard di controllo;
- definire le eventuali aree di miglioramento.

Le informazioni acquisite nel corso delle interviste sono state poi sottoposte agli intervistati affinché gli stessi potessero condividere formalmente l'accuratezza e completezza delle stesse.

Al termine di tale fase è stata definita una “mappa dei Processi/Attività Sensibili” che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001.

3.4.4 Individuazione dei meccanismi correttivi: analisi di comparazione della situazione esistente rispetto al Modello a tendere

Lo scopo della quarta fase è consistito nell'individuazione i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 e ii) dei meccanismi correttivi intesi come le azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, è stata effettuata un'analisi comparativa tra il modello organizzativo e di controllo esistente e un modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare, il confronto è stato condotto in termini di compatibilità al sistema delle deleghe e dei poteri, al sistema delle procedure, al Codice Etico e di Condotta e al Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo.

Attraverso il confronto operato, è stato possibile desumere le aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e i relativi meccanismi correttivi. Sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione, teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001, e le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo (processi e procedure).

3.4.5 Adeguamento del Modello

Terminate le fasi precedenti, è stato aggiornato il presente documento che individua gli elementi costitutivi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, articolato secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 e le linee guida emanate da Confindustria.

Il Modello comprende i seguenti elementi costitutivi:

- individuazione delle attività della Società nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001;
- standard dei controlli, generali e specifici, concernenti essenzialmente modalità di formazione e attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- il ruolo e i compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza e specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- principi generali per l'adozione del piano di formazione e comunicazione ai destinatari;
- criteri di aggiornamento del Modello.

L'aggiornamento del Modello organizzativo è stato effettuato sulla base dei risultati ottenuti e dall'analisi delle informazioni raccolte così da renderlo coerente al contesto aziendale.

3.4.6 Criteri di aggiornamento del Modello

L'Organismo di Vigilanza suggerisce all'Organo Amministrativo l'opportunità di procedere ad aggiornare il Modello qualora gli elementi di novità – normativa o organizzativa e/o di assetto societario – siano tali da poter incidere sull'efficacia e sull'effettività dello stesso.

In particolare, il Modello potrà essere aggiornato qualora:

- si riscontrino violazioni delle prescrizioni del Modello;
- intervengano modifiche dell'assetto interno della Società;
- siano emanate modifiche alla normativa di riferimento.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, l'Organo Amministrativo ha ritenuto di delegare alla Funzione Risk, Compliance, Quality & Anti-Corruption il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento a elementi e informazioni che derivano da atti deliberati dall'Organo Amministrativo (come, ad esempio, la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni munite di specifica delega (ad esempio, nuove procedure).

La Funzione Risk, Compliance, Quality & Anti-Corruption comunica tempestivamente

all'Organismo di Vigilanza le eventuali modifiche apportate al Modello relative ad aspetti di carattere descrittivo e ne informa il Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima riunione utile, al fine di farne oggetto di ratifica da parte dello stesso.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti;
- identificazione di nuove Attività Sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività;
- commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 da parte dei Destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione e il sistema di controllo, alle strutture a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all'Organo Amministrativo.

3.5 Estensione dei principi del Modello di Tinexta S.p.A. alla Società

La Società, al fine di evitare discrasie negli indirizzi e nei criteri adottati, nel predisporre e/o adeguare il proprio Modello, pur nel rispetto delle esigenze operative e con gli opportuni adattamenti resi necessari dalle proprie dimensioni e dalla realtà in cui opera, si attiene alle Linee Guida e si ispira ai principi del Modello adottato dalla controllante.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del Decreto, l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente – oltre ad aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione idonei a prevenire i reati – ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal Decreto.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza (quali richiamati anche dalle Linee Guida di Confindustria) possono essere così identificati:

- l'autonomia e indipendenza: l'organismo deve essere inserito come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e deve essere previsto un riporto al massimo vertice aziendale operativo. Inoltre, in capo al medesimo organismo non devono essere attribuiti compiti operativi che, per la loro natura, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio. Infine, deve poter svolgere la propria funzione in assenza di qualsiasi forma di interferenza e condizionamento da parte dell'Ente, e, in particolare, del management aziendale;
- la professionalità: l'Organismo deve avere un bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche necessari per svolgere efficacemente la propria attività;
- la continuità di azione: per un'efficace e costante attuazione del Modello organizzativo, attraverso l'espletamento di verifiche periodiche. La continuità di azione può essere favorita, ad esempio, dalla partecipazione alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza di un dipendente della Società che, per le mansioni svolte, sia in grado di garantire una presenza costante all'interno della Società, pur senza svolgere, ovviamente, funzioni soggette al controllo dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è un organismo pluripersonale composto da 3 (tre) membri.

L'Organismo di Vigilanza è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione. I suoi membri restano in carica per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Alla scadenza del termine, i membri dell'Organismo di Vigilanza rimangono in carica fino a quando intervengano nuove nomine deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Se nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano per qualsiasi motivo dal loro incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla loro sostituzione con propria delibera.

Il compenso per la carica di membro esterno dell'Organismo di Vigilanza, per tutta la durata del mandato, è stabilito nella delibera del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla nomina.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità. All'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, oltre a quelle eventualmente previste da norme applicabili:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- soggetti legati da relazioni di parentela, coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) o affinità entro il quarto grado degli amministratori, sindaci e revisori delle Società, dei soggetti apicali, nonché degli amministratori di società controllanti o di società controllate;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;

- soggetti con funzioni di amministrazione, con deleghe o incarichi esecutivi presso la Società o presso altre Società del Gruppo;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) per i delitti richiamati dal Decreto, o che per la loro particolare gravità incidano sull'affidabilità morale e professionale del soggetto;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

I sopra richiamati motivi di incompatibilità e/o ineleggibilità e la connessa autocertificazione devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

La cessazione della carica è determinata da rinuncia, decadenza, revoca e, per quanto riguarda i componenti nominati in ragione della funzione di cui siano titolari in ambito aziendale, dal venir meno della titolarità di questa.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati esclusivamente per giusta causa, sentito il parere non vincolante del Collegio Sindacale, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi, a titolo esemplificativo:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione al componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- la sussistenza di una o più delle citate cause di ineleggibilità e incompatibilità;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza.

In tali ipotesi, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello revocato al fine di assicurare continuità di azione allo stesso.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della società ovvero di consulenti esterni – previa sottoscrizione di apposito contratto – avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un Regolamento. Le riunioni dell'Organismo devono constare di verbali debitamente registrati in un libro verbali custodito dallo stesso Organismo di Vigilanza presso la sede della Società.

L'Organismo di Vigilanza di Tinexta Cyber S.p.A. è chiamato a svolgere i seguenti compiti:

1. vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalle successive leggi che ne hanno esteso il campo di applicazione, attraverso la definizione di un piano delle attività finalizzato anche alla verifica della rispondenza tra quanto astrattamente previsto dal Modello ed i comportamenti concretamente tenuti dai soggetti obbligati al suo rispetto;
2. verificare l'adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
3. verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
4. verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
5. svolgere, anche attraverso le funzioni preposte, periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo e a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello;
6. segnalare l'eventuale necessità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali, all'evoluzione normativa o ad ipotesi di violazione dei suoi contenuti;
7. monitorare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Attività Sensibili;
8. rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie Funzioni;
9. con riferimento alla segnalazione degli illeciti verificare l'adeguatezza dei canali informativi predisposti in applicazione della disciplina sul whistleblowing affinché gli stessi siano tali da assicurare la compliance alla normativa di riferimento;
10. con riferimento alle segnalazioni degli illeciti il ruolo di Gestore delle segnalazioni, mediante designazione apposita da parte dell'organo amministrativo;
11. promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari;
12. verificare e valutare, insieme alle funzioni preposte, l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001, vigilando sul rispetto del divieto di "atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione".

13. promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
14. promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. n. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali.

Per perseguire i suoi fini l'Organismo di Vigilanza deve:

- esaminare eventuali segnalazioni ricevute ed effettuare gli accertamenti necessari ed opportuni;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- coordinarsi con la Struttura preposta per i programmi di formazione del personale;
- aggiornare la lista delle informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
- riferire periodicamente all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale in merito all'attuazione del Modello;

Per svolgere i propri compiti, i membri dell'Organismo di Vigilanza hanno libero accesso presso tutte le Funzioni della Società e alla documentazione aziendale, senza necessità di alcun consenso preventivo.

L'Organo Amministrativo curerà l'adeguata comunicazione alle strutture dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

All'Organismo di Vigilanza non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura della Società, né poteri sanzionatori. L'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo di Vigilanza, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Nel contesto delle procedure di formazione del budget, l'Organo Amministrativo dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie della quale l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, gestione delle segnalazioni whistleblowing, etc.).

4.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi.

Sono previste due distinte linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso l'Amministratore Delegato e il Presidente;
- la seconda, su base periodica semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza:

- i) riporta all'Amministratore Delegato e al Presidente rendendoli edotti, ogni qual volta lo ritenga opportuno, su circostanze e fatti significativi del proprio ufficio. L'Organismo di Vigilanza comunica immediatamente il verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello emerse a seguito dell'attività di vigilanza, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, etc.) e le segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza;
- ii) presenta una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, su base periodica semestrale, che deve contenere quanto meno le seguenti informazioni:
 - a) la sintesi delle attività svolte nel semestre e, in occasione della relazione annuale, il piano delle attività previste per l'anno successivo;
 - b) eventuali problematiche o criticità che siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza; in particolare, qualora non oggetto di precedenti e apposite segnalazioni:
 - le azioni correttive da apportare al fine di assicurare l'efficacia e/o l'effettività del Modello, ivi incluse quelle necessarie a rimediare alle carenze organizzative o procedurali accertate ed idonee ad esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto, inclusa una descrizione delle eventuali nuove attività "sensibili" individuate;
 - sempre nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nel sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi del Decreto, l'indicazione dei comportamenti accertati e risultati non in linea con il Modello;
 - il resoconto delle segnalazioni ricevute, ivi incluso quanto direttamente riscontrato, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, del Codice Etico e di Condotta di Gruppo, del Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione, delle policy ESG; nonché le violazioni del diritto dell'Unione Europea e gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; e l'esito delle conseguenti verifiche effettuate;
 - informativa in merito all'eventuale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
 - i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, del Codice Etico e di Condotta di Gruppo, del Codice di

Condotta Anticorruzione di Gruppo, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione, delle policy ESG; nonché le violazioni del diritto dell'Unione Europea e gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

- una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche;
- la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative modificazioni dell'assetto interno della Società che richiedono un aggiornamento del Modello;
- il rendiconto delle spese sostenute.

Gli incontri con gli Organi Sociali, cui l'Organismo di Vigilanza riferisce, devono essere documentati.

4.3 Informativa verso l'Organismo di Vigilanza

Per quanto concerne l'attività di reporting di carattere generale verso l'Organismo di Vigilanza essa deve avvenire in forma strutturata e deve avere ad oggetto:

- 1) i seguenti report, prodotti con periodicità semestrale:
 - a. report informativo di sintesi delle principali attività svolte ai fini della prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro (segnalazioni pervenute, rilievi a seguito di ispezioni, infortuni registrati e altri accadimenti, verbale della riunione periodica) e dell'efficacia e adeguatezza del sistema in materia di SSL e dei provvedimenti di gestione adottati;
 - b. report degli ordini di acquisto inseriti nel sistema contabile e approvati nel semestre di riferimento con evidenza del valore dell'ordine, del nome del fornitore e del conto contabile di destinazione del costo, nonché di quelli conferiti tramite affidamento diretto;
 - c. elenco degli incarichi di consulenza sottoscritti con evidenza di quelli conferiti tramite affidamento diretto;
 - d. elenco delle liberalità, contributi, sponsorizzazioni e omaggi nonché delle spese di rappresentanza di entità superiore al "modico valore" qualificato nella documentazione aziendale (beneficiario, importo, data del versamento);
 - e. elenco delle assunzioni, e relativo processo di selezione, con la eventuale indicazione delle assunzioni effettuate extra budget, nonché delle dimissioni avvenute nel periodo;
 - f. lista delle nuove emissioni delle disposizioni aziendali (modelli, direttive, regolamenti, procedure, organigrammi, deleghe, poteri, etc.) relative alle attività sensibili indicate nel Modello;
 - g. elenco cause giudiziarie ed arbitrati in corso;
 - h. report informativo di sintesi sulla partecipazione a gare da parte della Società e, ove disponibile, relativo esito.

- 2) le seguenti informative, prodotte al verificarsi degli eventi di seguito elencati:
- a. report del DPO/Privacy Officer su eventuali violazioni della sicurezza informatica (data breach);
 - b. report del DPO/Privacy Officer sulle modalità di trattamento dei dati personali da parte del Titolare, anche con riguardo al profilo delle misure di sicurezza adottate e adeguate al livello di rischio;
 - c. esiti di ispezioni/verifiche da parte di soggetti pubblici (Ispettorato del lavoro, VV.F, INAIL, ASL, enti locali, Guardia di Finanza, etc.);
 - d. elenco degli accordi transattivi a fronte di contenziosi o azioni legali attivati;
 - e. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società;
 - f. richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
 - g. rapporti preparati dai responsabili Internal Audit, Risk, Compliance, Quality & Anti-Corruption, Controllo di Gestione o di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
 - h. notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
 - i. rapporti predisposti dal Dirigente Preposto/Referente Legge 262/2005 alla redazione dei documenti contabili societari ex Legge 262/2005 dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto, delle previsioni del Modello 231 e delle procedure;
 - j. esiti delle delibere degli Organi Societari che possano comportare modifiche nella funzionalità e articolazione del Modello (ad esempio, variazioni della struttura organizzativa, modifiche della governance e modifiche delle linee di business);
 - k. eventuali deroghe a protocolli e procedure aziendali, nei casi specificamente previsti dalle stesse;
 - l. qualsiasi altro atto o documenti con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del Modello;
 - m. ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti del Modello, ogni informazione, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio. In particolare, i membri degli Organi Societari, i dipendenti e le terze parti devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza ogni informazione attinente a presumibili:

- violazioni del diritto dell'Unione Europea, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, in materia di: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni (anche presunte) del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società;
- violazioni del Codice Etico e di Condotta di Gruppo;
- violazioni del Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo
- violazioni, presunte o accertate, delle procedure della Società o, comunque, del sistema normativo interno;
- violazioni in materia ESG, incluse le violazioni al Sistema di Gestione per la Parità di Genere adottato dalla Società.

A tal fine il segnalante deve presentare segnalazioni circostanziate² di presunte condotte illecite che siano fondate su elementi di fatto precisi e concordanti³.

La Società, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di whistleblowing ha attivato una piattaforma di segnalazione "*Comunica Whistleblowing*" accessibile al sito:

<https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowingnew/it/accessoprincipale/identificazionegruppo?TOKEN=TINEXTAWB>.

Attraverso tale sistema di segnalazioni la Società garantisce, mediante sistemi crittografati, la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni contenute nella segnalazione.

La gestione delle segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza si suddivide in

² Per segnalazione circostanziata si intende una segnalazione che contenga un grado di dettaglio sufficiente a consentire, almeno astrattamente, alle Funzioni/soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni, di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa (ad esempio, tipologia di illecito commesso, periodo di riferimento, cause e finalità dell'illecito, persone/Funzioni aziendali coinvolte, anomalie riscontrate nel sistema di controllo interno, etc.).

Gli elementi (o indizi) si definiscono precisi quando non sono suscettibili di diverse interpretazioni e concordanti quando più elementi confluiscono necessariamente nella stessa direzione.

³ Gli elementi (o indizi) si definiscono precisi quando non sono suscettibili di diverse interpretazioni e concordanti quando più elementi confluiscono necessariamente nella stessa direzione.

quattro fasi:

- Presa in carico;
- Istruttoria;
- Accertamento;
- Sanzioni/azioni di miglioramento.

Inoltre, in via residuale, sono mantenute:

- una casella e-mail aperta, a cura dell'Organismo di Vigilanza e pubblicata sul sito internet della Società, per effettuare segnalazioni di rilevanza 231 e per trasmettere i flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- la posta prioritaria con l'indicazione di "RISERVATO" sulla busta indirizzata a: Organismo di Vigilanza, c/o Tinexta Cyber S.p.A., Roma (RM) Piazzale Flaminio, 1/B, CAP 00196.

Al fine di promuovere la diffusione e la conoscenza da parte delle Società del Gruppo della metodologia e degli strumenti di attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza di Tinexta S.p.A. incontra periodicamente l'Organismo di Vigilanza di Tinexta Cyber S.p.A. Tali incontri sono dedicati ad esaminare e condividere le esperienze significative maturate.

Gli incontri hanno luogo almeno con cadenza annuale. Il calendario degli incontri è definito dall'Organismo di Vigilanza di Tinexta S.p.A. in condivisione con l'Organismo di Vigilanza della Società controllata. La convocazione avviene a cura del presidente dell'Organismo di Vigilanza di Tinexta S.p.A. ed è trasmessa agli interessati via e-mail almeno quindici giorni prima dell'incontro.

4.4 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo), per un tempo non inferiore a dieci (10) anni.

Per quanto concerne, invece, le segnalazioni, queste devono essere archiviate e conservate per un periodo non superiore a cinque (5) anni.

5. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1 Principi generali

L'efficace attuazione del Modello è assicurata anche dalla previsione e predisposizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte dal citato Modello ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato

e, quindi, dalla instaurazione e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte dalla Società in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sulla Società stessa incombe.

Le sanzioni disciplinari potranno, quindi, essere applicate dalla Società ad ogni violazione del presente Modello, del Codice Etico e di Condotta di Gruppo e del Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo, indipendentemente dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito di un processo penale avviato dall'autorità giudiziaria.

La violazione delle singole disposizioni del presente Modello, del Codice Etico e di Condotta di Gruppo e Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo costituiscono sempre illecito disciplinare.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari o dell'eventuale archiviazione.

La Società cura l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto di lavoro, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

5.2 Condotte sanzionabili: categorie fondamentali

Sono sanzionabili le azioni poste in essere in violazione del Codice Etico e di Condotta di Gruppo, del Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo, del Modello e delle procedure operative interne e la mancata ottemperanza ed eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

Le violazioni sanzionabili possono essere suddivise in quattro categorie fondamentali secondo un ordine di gravità crescente:

- violazioni non connesse alle Attività Sensibili;
- violazioni connesse alle Attività Sensibili;
- violazioni idonee ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
- violazioni finalizzate alla commissione di reati previsti dal Decreto o che, comunque, comportino la possibilità di attribuzione di responsabilità amministrativa in capo alla Società.

A titolo esemplificativo, costituiscono condotte sanzionabili:

- la mancata osservanza di procedure prescritte nel Modello e/o ivi richiamate;
- l'inosservanza di obblighi informativi prescritti nel sistema di controllo;
- l'omessa o non veritiera documentazione delle operazioni in conformità al principio di trasparenza;
- l'omissione di controlli da parte di soggetti responsabili;
- il mancato rispetto non giustificato degli obblighi informativi;
- l'adozione di qualsiasi atto elusivo dei sistemi di controllo;

- l'adozione di comportamenti che espongono la Società alla comunicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001;
- le violazioni delle misure di tutela del segnalante di cui al precedente paragrafo 4.2. nonché l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate.

5.3 Soggetti

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, tutti i lavoratori Dipendenti, i Dirigenti, gli Amministratori e i Collaboratori della Società, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società, in virtù di apposite clausole contrattuali.

Qualora presso la Società svolgano la propria attività lavorativa uno o più dipendenti distaccati di una Società del Gruppo, tali soggetti sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal Codice Etico e di Condotta di Gruppo, dal Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo e dal presente Modello.

5.4 Violazioni del modello e relative sanzioni

La Società ha predisposto, in conformità alla normativa vigente ed al principio di tipicità delle violazioni e delle sanzioni, le regole comportamentali contenute nel Modello, nel Codice Etico e di Condotta di Gruppo e nel Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le sanzioni applicabili, proporzionate alla gravità delle infrazioni.

Si ritiene opportuno rinviare al Codice Etico e di Condotta di Gruppo, nel quale sono riportate le possibili violazioni poste in essere dal dipendente e le corrispondenti sanzioni comminabili.

È fatto salvo il diritto della Società di richiedere il risarcimento del danno derivante dalla violazione del Modello, che sarà commisurato:

1. al livello di autonomia del dipendente;
2. alla gravità delle conseguenze della violazione, ovvero le possibili implicazioni in materia di D.Lgs. n. 231/2001;
3. al livello di intenzionalità del comportamento;
4. all'eventuale presenza di precedenti sanzioni disciplinari irrogate.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. nel caso di:

- i. atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- ii. violazione, da parte dell'organo deputato a ricevere e/o a gestire la Segnalazione, degli obblighi di riservatezza dell'identità del segnalante;
- iii. mancata attivazione, da parte dell'organo deputato a ricevere e/o a gestire la Segnalazione, delle necessarie verifiche volte a valutare la fondatezza dei fatti

oggetto di segnalazione;

iv. effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni infondate;

si provvederà ad applicare nei confronti del soggetto che ha posto in essere anche solo una delle suddette fattispecie le misure disciplinari di cui ai paragrafi seguenti in funzione della relativa posizione aziendale ricoperta.

Il responsabile dell'avvio e dello svolgimento del procedimento disciplinare è la Funzione preposta alla gestione delle risorse umane, la quale deve tenere costantemente informato l'Organismo sull'andamento del procedimento, le giustificazioni addotte, l'esito e qualsiasi altra informazione possa essere di interesse per il citato Organismo.

5.5 Misure nei confronti dei dipendenti

I lavoratori subordinati devono rispettare gli obblighi stabiliti dall'art. 2104 c.c., obblighi dei quali il presente Modello, il Codice Etico e di Condotta e il Codice di Condotta Anticorruzione adottati dal Gruppo, rappresentano parte integrante.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, le sanzioni irrogabili, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelle previste dalla legge, nonché dall'apparato sanzionatorio dei contratti di lavoro.

La previsione e l'applicazione delle sanzioni deve essere graduata in ragione della violazione connessa. La gradualità della sanzione può estendersi nell'ambito della tipologia di sanzioni previste dal CCNL applicato, ovvero:

- richiamo verbale,
- richiamo scritto,
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico,
- licenziamento per giustificato motivo,
- licenziamento per giusta causa.

5.6 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione del Modello, del Codice Etico e di Condotta di Gruppo o del Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo da parte dei Dirigenti, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto.

Nel caso in cui la violazione interrompa il rapporto fiduciario tra la Società e il Dirigente, la sanzione è quella del licenziamento per giusta causa.

5.7 Misure nei confronti di amministratori e sindaci

In caso di violazione del Modello, del Codice Etico e di Condotta di Gruppo o del Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo da parte di un membro dell'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza procede a darne immediata comunicazione all'intero Organo

Amministrativo ed al Collegio Sindacale, esprimendo parere in merito alla gravità dell'infrazione. L'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, è competente ad assumere gli opportuni provvedimenti, sino ad arrivare, nei casi di gravi infrazioni, alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di esporre a tale organo i fatti accertati e adottare le deliberazioni ritenute necessarie.

Il membro o i membri dell'Organo Amministrativo della cui infrazione si discute saranno tenuti ad astenersi dalle relative deliberazioni.

Qualora le violazioni siano commesse da un numero di membri dell'Organo Amministrativo tale da impedire all'Organo in questione di deliberare, l'Organismo di Vigilanza dovrà darne immediata comunicazione al Collegio Sindacale perché si attivi ai sensi di legge, convocando in particolare l'Assemblea dei Soci per l'adozione delle misure necessarie.

In caso di violazione del Modello, del Codice Etico e di Condotta di Gruppo o del Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo da parte di un membro del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza procede a darne immediata comunicazione all'intero Collegio Sindacale e all'Organo Amministrativo, esprimendo parere in merito alla gravità dell'infrazione.

Il Collegio, sentito il parere dell'Organo Amministrativo, provvederà ad assumere gli opportuni provvedimenti, in conformità alla normativa vigente, e nei casi di gravi infrazioni, convocherà l'Assemblea dei Soci al fine di esporre a tale organo i fatti accertati e per adottare le deliberazioni ritenute necessarie.

Qualora le violazioni siano commesse da più membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza dovrà darne immediata e diretta comunicazione al Consiglio di Amministrazione perché si attivi ai sensi di legge, convocando in particolare l'Assemblea dei Soci per l'adozione delle misure necessarie.

5.8 Misure nei confronti degli altri destinatari

La violazione da parte di consulenti, collaboratori e partners commerciali delle disposizioni del Codice Etico e di Condotta di Gruppo e del Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo ai medesimi applicabili è sanzionata secondo quanto stabilito nelle clausole contrattuali di riferimento.

Resta inteso che tutti i soggetti esterni aventi rapporti contrattuali con la Società devono impegnarsi per iscritto, all'atto di sottoscrizione del contratto, al rispetto del Codice Etico e di Condotta di Gruppo e del Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo.

6. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

6.1 Formazione e diffusione del Modello

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

Obiettivo della Società è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

La Società, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle attività “sensibili”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l’applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

L’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza della Società.

La Società cura l’adozione e l’attuazione di un adeguato livello di formazione mediante idonei strumenti di diffusione quali:

- meeting aziendali;
- aggiornamenti sul portale intranet aziendale;
- e-mail ai dipendenti;
- corsi di formazione che prevedono la somministrazione di questionari di verifica dell’efficacia formativa raggiunta.

La formazione deve vertere sulla completa conoscenza e comprensione delle seguenti aree:

- il D.Lgs. n. 231/2001: i principi generali, i reati previsti (anche quelli di cui alla Legge n. 146/2006) e le sanzioni applicabili alla Società;
- i principi di comportamento contenuti nel Modello, nel Codice Etico e di Condotta di Gruppo e nel Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo;
- i poteri dell’Organismo di Vigilanza, nonché gli obblighi informativi nei suoi confronti;
- il sistema disciplinare;
- il sistema di segnalazione degli illeciti (c.d. whistleblowing).

6.2 Componenti degli Organi Sociali, Dipendenti, Dirigenti e Quadri

L’Organismo di Vigilanza promuove, mediante la predisposizione di appositi piani

comunicati all'Organo Amministrativo ed implementati dalla Società, le attività di formazione ed informazione del Modello.

La diffusione del Modello e l'informazione del personale in merito al contenuto del D.Lgs. n. 231/2001 e ai suoi obblighi relativamente all'attuazione dello stesso sono costantemente realizzate attraverso i vari strumenti a disposizione della Società.

L'attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale direttivo e prevede, oltre ad una specifica informativa all'atto dell'assunzione, lo svolgimento di ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 231/2001.

L'adozione del Modello e le sue successive integrazioni o modifiche di rilievo sostanziale sono comunicate a tutti i Dipendenti, i Fornitori, i Collaboratori e gli Organi Sociali.

Ai nuovi assunti è consegnato un set informativo, che contiene il Codice Etico e di Condotta di Gruppo, il Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza per la Società.

6.3 Altri Destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati con particolare riferimento a quelli che operano nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.



TINEXTA CYBER S.p.A.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE

Versione:	05	Data Versione:	24/02/2026
Descrizione modifiche:	Inserimento tra gli strumenti di governance della Società del “Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo”. Aggiornamento degli standard di controllo specifici per l’Area a Rischio “ <i>Gestione vendite ed erogazione dei servizi</i> ”.		
Approvazione:	Consiglio di Amministrazione di Tinexta Cyber S.p.A.		

Indice

1.	FINALITÀ.....	6
1.1	Gli Standard di Controllo Generali	7
1.2	Gli Standard di Controllo Specifici	7
2.	LE AREE A RISCHIO AI FINI DEL D. LGS 231/2001	8
2.1	COMUNICAZIONI VERSO L'ESTERNO	9
2.1.1	<i>Fattispecie di reato applicabili</i>	9
2.1.2	<i>Standard di Controllo Specifici</i>	9
2.2	GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	12
2.2.1	<i>Fattispecie di reato applicabili</i>	12
2.2.2	<i>Standard di Controllo Specifici</i>	12
2.3	ACQUISTI BENI E SERVIZI	13
2.3.1	<i>Fattispecie di reato applicabili</i>	13
2.3.2	<i>Standard di Controllo Specifici</i>	15
2.4	CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI AI TERZI.....	17
2.4.1	<i>Fattispecie di reato applicabili</i>	17
2.4.2	<i>Standard di Controllo Specifici</i>	18
2.5	GESTIONE DI SPONSORIZZAZIONI E DI DONAZIONI, OMAGGI	20
2.5.1	<i>Fattispecie di reato applicabili</i>	20
2.5.2	<i>Standard di Controllo Specifici</i>	21
2.6	GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.....	22
2.6.1	<i>Fattispecie di reato applicabili</i>	23
2.6.2	<i>Standard di Controllo Specifici</i>	23
2.7	GESTIONE DELLA CONTABILITA' E DELLE ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO	25
2.7.1	<i>Fattispecie di reato applicabili</i>	25
2.7.2	<i>Standard di Controllo Specifici</i>	26
2.8	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI	27
2.8.1	<i>Fattispecie di reato applicabili</i>	28
2.8.2	<i>Standard di Controllo Specifici</i>	29
2.9	GESTIONE FINANZIARIA E TESORERIA	30
2.9.1	<i>Fattispecie di reato applicabili</i>	31
2.9.2	<i>Standard di Controllo Specifici</i>	32
2.10	GESTIONE DEL CONTENZIOSO.....	34
2.10.1	<i>Fattispecie di reato applicabili</i>	35
2.10.2	<i>Standard di Controllo Specifici</i>	35
2.11	AFFARI E ADEMPIMENTI SOCIETARI	36

2.11.1 Fattispecie di reato applicabili	36
2.11.2 Standard di Controllo Specifici.....	36
2.12 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITA' DI VIGILANZA.....	37
2.12.1 Fattispecie di reato applicabili	37
2.12.2 Standard di Controllo Specifici.....	38
2.13 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI MERGER & ACQUISITION	39
2.13.1 Fattispecie di reato applicabili	39
2.13.2 Standard di Controllo Specifici.....	41
2.14 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	41
2.14.1 Fattispecie di reato applicabili	41
2.14.2 Standard di Controllo Specifici.....	43
2.15 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	45
2.15.1 Fattispecie di reato applicabili	45
2.15.2 Standard di Controllo Specifici.....	46
2.16 GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI.....	46
2.16.1 Fattispecie di reato applicabili	46
2.16.2 Standard di Controllo Specifici.....	47
2.17 GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO.....	48
2.17.1 Fattispecie di reato applicabili	48
2.17.2 Standard di Controllo Specifici.....	50
2.18 GESTIONE GARE	51
2.18.1 Fattispecie di reato applicabili	51
2.18.2 Standard di Controllo Specifici.....	52
2.19 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE	53
2.19.1 Fattispecie di reato applicabili	53
2.19.2 Standard di Controllo Specifici.....	53
2.20 GESTIONE DEI RAPPORTI CON I BROKER E CON LE IMPRESE ASSICURATIVE.....	54
2.20.1 Fattispecie di reato applicabili	54
2.20.2 Standard di Controllo Specifici.....	54
2.21 GESTIONE VENDITE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI.....	54
2.21.1 Fattispecie di reato applicabili	55
2.21.2 Standard di Controllo Specifici.....	57

PARTE SPECIALE

1. FINALITÀ

La struttura del Modello con la previsione di una “Parte Speciale” consente di individuare le aree a rischio e le attività sensibili per ciascuna delle macro-aree elaborate con riferimento ai gruppi di illecito quali previsti dal D.Lgs. 231/2001, alle quali vengono, in seguito, associati le singole fattispecie di reato che possono potenzialmente verificarsi e gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione dei reati medesimi. Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire Attività Sensibili diverse da quelle indicate nelle singole Parti Speciali, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- i) degli standard di controllo generali;
- ii) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;
- iii) delle disposizioni di legge;
- iv) del Codice Etico e di Condotta,
- v) del Codice di Condotta Anticorruzione.

È responsabilità delle singole Direzioni/Funzioni interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale e in particolare con quanto previsto al par. 3.4.5.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare i comportamenti che gli esponenti della Società sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello ed il sistema dei controlli interno finalizzato alla prevenzione del rischio reato;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti della Società dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Codice Etico e di Condotta;
- Codice di Condotta Anticorruzione;
- Manuali/policy/procedure/istruzioni operative;
- Procure e deleghe;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente e ovviamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Nei paragrafi seguenti si riporta una overview delle categorie di reati presupposto analizzati nella presente Parte Speciale.

1.1 Gli Standard di Controllo Generali

Gli standard generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. Il principio della segregazione deve sussistere considerando l'attività sensibile nel contesto dello specifico processo e direzione/funzione organizzativa di appartenenza. Pertanto, l'effettiva esistenza della segregazione distinta tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla può sussistere nell'ambito di processi complessi, ove le singole fasi siano individuate nella gestione, e di direzioni/funzioni organizzative strutturate.

Esistenza di procedure formalizzate: devono esistere disposizioni e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle Attività Sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante. Per il dettaglio delle procedure di riferimento per ciascuna Area a Rischio, si rinvia all'Allegato 1 della presente Parte Speciale.

Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Tracciabilità: ogni operazione relativa all'Attività Sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

1.2 Gli Standard di Controllo Specifici

Sulla base degli standard di controllo generali sopra riportati, gli standard di controllo specifici, che ai primi fanno riferimento, sono elaborati affinché:

- a. tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello Statuto e della normativa interna;
- b. siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle Attività Sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c. per tutte le operazioni:
 - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;

- siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- siano adottati strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti (sistema delle deleghe e procure);
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.

2. LE AREE A RISCHIO AI FINI DEL D. LGS 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle aree di attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati richiamati dal Decreto¹, come uno degli elementi essenziali della predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

A tal fine, attraverso l'analisi dei processi della Società, sono state individuate le Aree a Rischio, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate nella Prefazione.

Tali Aree a Rischio sono da considerare:

- sia come attività sensibili con riferimento diretto ai reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 oggetto della trattazione della presente Parte Speciale (ad esempio, in relazione ai reati di istigazione e alla corruzione tra privati, in quanto attività caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con soggetti privati, in relazione ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in quanto attività caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione);
- sia come strumentali per la commissione dei reati 231 della presente Parte Speciale.

Di seguito si riportano le attività sensibili, le fattispecie di reato applicabili e gli standard di controllo specifici individuati per ciascuna Area a Rischio.

¹ Per il dettaglio dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex. D.Lgs. 231/2001, si rinvia all'Allegato 2 della presente Parte Speciale.

2.1 COMUNICAZIONI VERSO L'ESTERNO

Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 rilevate sono:

- Comunicazione istituzionale/commerciale/promozionale;
- Comunicazione con clienti e fornitori;
- Comunicazione sui Social Media.

2.1.1 Fattispecie di reato applicabili

Si riportano qui di seguito le classi e le singole fattispecie di reato che possono potenzialmente verificarsi con riferimento all'Area a Rischio:

- Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata:
 - Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
 - Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso;
- Art. 25 ter - Reati Societari e Corruzione tra privati:
 - Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali;
 - Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità;
 - Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate;
 - Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
 - Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati;
 - Art. 2637 c.c. Aggiotaggio;
 - Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- Art. 25 sexies - Abuso di mercato:
 - Art. 184 TUIF Abuso di informazioni privilegiate;
 - Art. 185 TUIF Manipolazione del mercato;
 - Art. 187 bis D.Lgs. 58/1998 Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate;
 - Art. 187 ter D.Lgs. 58/1998 Illecito amministrativo di manipolazione del mercato.

2.1.2 Standard di Controllo Specifici

Di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati con riferimento all'Area a Rischio al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

1. Gestione del processo di comunicazioni verso l'esterno secondo quanto disposto dalla procedura di Gruppo "Comunicazione di Gruppo".
2. Definizione di procedure volte a gestire nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e riservatezza le comunicazioni e gli incontri con il mercato.
3. Formale identificazione dei soggetti aziendali autorizzati e delle modalità di comunicazione dei dati e notizie verso l'esterno.

4. Esecuzione delle verifiche circa la correttezza, la completezza e la veridicità delle informazioni richieste/predisposte per l'elaborazione dei comunicati stampa e delle comunicazioni relative ad informazioni riservate e privilegiate.
5. Trasmissione delle informazioni al mercato rispettando i seguenti requisiti minimi: affidabilità, tempestività, simultaneità, coerenza e proattività.
6. Verifica sulla esattezza dei dati economico-finanziari e gestionali esposti nel comunicato stampa.
7. Adeguati livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendali) per la stipulazione dei contratti, previa validazione della Capogruppo per i servizi di consulenza in ambito comunicazione e media, in accordo con la relativa procedura di Gruppo.
8. Formale identificazione della funzione aziendale responsabile della redazione dei comunicati stampa, dell'approvazione e dell'invio agli organi di stampa.
9. Formale identificazione della funzione aziendale responsabile della predisposizione e trasmissione delle informazioni/dati necessari per la redazione dei comunicati stampa.
10. Identificazione formale dei ruoli aziendali responsabili della trasmissione dei comunicati stampa sul sito aziendale e relativa profilazione per l'accesso a tale sezione.
11. Obblighi da parte della Società controllata di comunicazione delle Informazioni riservate e Informazioni privilegiate alla Capogruppo.
12. Obbligo di preservare e presidiare la riservatezza all'interno e all'esterno della Società di informazioni da parte del personale che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale o delle funzioni svolte, gestisce e ha legittimo accesso a specifiche informazioni privilegiate o destinate a divenire tali.
13. Previsione di specifiche cautele contrattuali, volte a regolare il trattamento e l'accesso a informazioni privilegiate e riservate da parte di consulenti/partner commerciali attraverso la previsione di specifiche clausole di riservatezza e di rispetto del Codice di Etico e di Condotta di Gruppo e del Modello. Archiviazione della documentazione riservata, acquisita nello svolgimento delle mansioni, in luogo tale da consentire l'accesso esclusivamente alle persone autorizzate. Approvazione da parte delle funzioni competenti della Capogruppo della bozza di comunicati stampa definiti dalle Società Controllate sulla base di quanto definito nella procedura di Gruppo "Comunicazione di Gruppo".
14. La Società controllata si astiene dal comunicare in autonomia le proprie informazioni privilegiate ma comunicano tempestivamente alla Funzione di Gestione delle Informazioni Privilegiate le informazioni riservate e privilegiate ad essa riferibile secondo la "Procedura per la gestione e la comunicazione all'esterno delle Informazioni Riservate, Rilevanti e Privilegiate".
15. Utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità e la riservatezza della documentazione relativa alla gestione delle informazioni privilegiate.

16. Utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità e la riservatezza dei flussi informativi relativi alla comunicazione di informazioni rilevanti e/o privilegiate.
17. Formalizzazione delle sponsorizzazioni con finalità di valorizzazione dell'immagine (pubblicità e marketing) in appositi contratti o Protocolli d'Intesa.
18. Adeguata verifica da parte dei soggetti preposti che le spese per le attività relative a progetti di sviluppo della pubblicità e del marketing rientrino nell'ambito del budget annuale approvato.
19. Monitoraggio e valutazione, laddove possibile, del ritorno in termini di immagine generato complessivamente dalle varie iniziative dell'attività lavorativa o professionale o delle funzioni svolte, gestisce e ha legittimo accesso a specifiche informazioni privilegiate o destinate a divenire tali.
20. Previsione di specifiche cautele contrattuali, volte a regolare il trattamento e l'accesso a informazioni privilegiate e riservate da parte di consulenti/partner commerciali attraverso la previsione di specifiche clausole di riservatezza e di rispetto del Codice di Etico e di Condotta di Gruppo e del Modello. Archiviazione della documentazione riservata, acquisita nello svolgimento delle mansioni, in luogo tale da consentire l'accesso esclusivamente alle persone autorizzate.
21. Approvazione da parte delle funzioni competenti della Capogruppo della bozza di comunicati stampa definiti dalle Società Controllate sulla base di quanto definito nella procedura di Gruppo "Comunicazione di Gruppo".
22. La Società controllata si astiene dal comunicare in autonomia le proprie informazioni privilegiate ma comunicano tempestivamente alla Funzione di Gestione delle Informazioni Privilegiate le informazioni riservate e privilegiate ad essa riferibile secondo la "Procedura per la gestione e la comunicazione all'esterno delle Informazioni Riservate, Rilevanti e Privilegiate".
23. Utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità e la riservatezza della documentazione relativa alla gestione delle informazioni privilegiate.
24. Utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità e la riservatezza dei flussi informativi relativi alla comunicazione di informazioni rilevanti e/o privilegiate.
25. Formalizzazione delle sponsorizzazioni con finalità di valorizzazione dell'immagine (pubblicità e marketing) in appositi contratti o Protocolli d'Intesa.
26. Adeguata tracciabilità del processo di fatturazione passiva Intercompany per le attività di comunicazione finalizzate di pubblicità e marketing.
27. Monitoraggio e valutazione, laddove possibile, del ritorno in termini di immagine generato complessivamente dalle varie iniziative.
28. Archiviazione da parte delle funzioni competenti delle principali fasi del processo di elaborazione delle comunicazioni verso l'esterno.
29. Approvazione da parte del responsabile della Comunicazione di Gruppo di tutti gli Approvazione da parte del responsabile della Comunicazione di Gruppo di tutti gli eventi di comunicazione delle Società controllate in accordo con la

procedura di Gruppo “Comunicazione di Gruppo”.

30. Gestione delle comunicazioni verso l'esterno in stato di crisi sulla base di quanto definito nelle Linee Guida di Gruppo “Linee guida per la gestione degli eventi di crisi nel Gruppo Tinexta”.

2.2 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 rilevate sono:

- Gestione di Informazioni Privilegiate.

2.2.1 Fattispecie di reato applicabili

Si riportano qui di seguito le classi e le singole fattispecie di reato che possono potenzialmente verificarsi con riferimento all'Area a Rischio:

- Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata:
 - Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniero;
 - Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso;
- Art. 25 ter - Reati Societari e Corruzione tra privati:
 - Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali;
 - Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate;
 - Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
 - Art. 2637 c.c. Aggiotaggio;
- Art. 25 sexies - Abuso di mercato:
 - Art. 184 TUIF Abuso di informazioni privilegiate;
 - Art. 185 TUIF Manipolazione del mercato;
 - Art. 187 bis D.Lgs. 58/1998 Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate;
 - Art. 187 ter D.Lgs. 58/1998 Illecito amministrativo di manipolazione del mercato.

2.2.2 Standard di Controllo Specifici

Di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati con riferimento all'Area a Rischio al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

1. Adeguata gestione dei flussi relativi alle Informazioni Privilegiate afferenti alle Società del Gruppo Tinexta secondo la procedura di gruppo di riferimento, che recepisce la normativa italiana e comunitaria ("MAR - Market Abuse Regulation") vigente in materia.
2. Previsione di specifici obblighi e divieti a carico del Destinatario delle Informazioni Privilegiate per prevenirne l'utilizzo improprio.
3. Identificazione della funzione aziendale (AD) responsabile della valutazione circa

la rilevanza delle informazioni che riguardano la Società e dell'eventuale circolazione delle stesse.

4. Istituzione e gestione di un registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate o Rilevanti ("Registro Insider/Relevant Information List") da parte del Responsabile della funzione Affari Societari e Legale di Tinexta S.p.A.
5. Previsione di specifiche clausole contrattuali sottoscritte da consulenti terzi o partner atte a regolare la gestione e l'accesso alle informazioni privilegiate; inclusione di clausole di riservatezza in sede di assunzione per i collaboratori della Società, al fine di tutelare agli aspetti di segretezza delle opere industriali.
6. Previsione di specifiche clausole contrattuali a carico della Società, atte a regolare l'accesso alle informazioni privilegiate di clienti o partner che emergano da accordi commerciali di qualunque natura.
7. Utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità e la riservatezza della documentazione relativa alla gestione delle informazioni privilegiate.
8. Utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità e la riservatezza dei flussi informativi relativi alla comunicazione di informazioni rilevanti e/o privilegiate.
9. Archiviazione in luoghi sicuri e/o su sistemi informatici ad accesso limitato e adeguatamente visitati dei documenti contenenti informazioni privilegiate o destinate a diventare tali.
10. Svolgimenti di attività di verifica in merito a completezza, integrità e riservatezza delle informazioni per l'elaborazione dei comunicati stampa e delle comunicazioni relative ad informazioni privilegiate.
11. Obblighi di riservatezza e di conservazione delle Informazioni Privilegiate acquisite durante l'operatività aziendale, al fine di permettere l'accesso al solo personale autorizzato.

2.3 ACQUISTI BENI E SERVIZI

Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 rilevate sono:

- Identificazione, qualificazione e selezione dei fornitori;
- Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti per l'acquisto di beni e servizi.

2.3.1 Fattispecie di reato applicabili

Si riportano qui di seguito le classi e le singole fattispecie di reato che possono potenzialmente verificarsi con riferimento all'Area a Rischio:

- Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata:
 - Art. 416 c.p. Associazione per delinquere;
 - Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
 - Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso;

- Art. 378 c.p. Reato di favoreggiamento personale;
- Art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione:
 - Art. 318, 321 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione;
 - Art. 319, 321 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
 - Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti;
 - Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari;
 - Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità;
 - Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
 - Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione;
 - Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
 - Art. 346 bis c.p. traffico di influenze illecite
- Art. 25 ter - Reati Societari e Corruzione tra privati:
 - Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali;
 - Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate;
 - Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
 - Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati;
 - Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.
- Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale:
 - Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
 - Art. 601 c.p. Tratta di persone;
 - Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi;
 - Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
- Art. 25 octies - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:
 - Art. 648 c.p. Ricettazione;
 - Art. 648 bis c.p. Riciclaggio;
 - Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 - Art. 648 ter.1. c.p. Autoriciclaggio;
- Art. 25 octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:
 - Art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Art. 493 quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di

- pagamento diversi dai contanti;
- Art. 640 ter c.p. Frode informatica (nell'ipotesi aggravate della realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale);
 - Art. 512 bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori.
 - Art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare:
 - Art 22 D.Lgs. 286/1998 (c. 12 bis) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
 - Art. 12 Commi 3, 3 bis, 3 ter, D.Lgs. 286/1998 Disposizioni contro l'immigrazione clandestina.
 - Art. 25 quinquiesdecies - Reati Tributari:
 - Art. 2, comma 1 e 2 bis D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - Art. 3, D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
 - Art. 4, D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele.

2.3.2 Standard di Controllo Specifici

Di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati con riferimento all'Area a Rischio al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

1. Qualificazione dei fornitori e previsione di un albo fornitori, con specificazione delle modalità relative alla richiesta di ammissione, all'analisi e alla valutazione della richiesta, alla qualificazione e ai suoi effetti.
2. Formalizzazione dell'iter a partire dalla definizione dell'esigenza fino all'autorizzazione e l'emissione di una richiesta di acquisto di beni e servizi, con indicazione delle modalità di gestione e dei livelli autorizzativi.
3. Individuazione dei contenuti dell'ordine di acquisto di beni e servizi, la verifica della coincidenza con la richiesta d'acquisto autorizzata e, ove stipulato, tra richiesta di acquisto e contratto con il fornitore, le modalità per l'autorizzazione e l'esecutività.
4. Verifica che le richieste di fornitura arrivino da soggetti autorizzati.
5. Verifica del rispetto del divieto di stipulare contratti con fornitori indicati nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia), o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse. Se tali verifiche hanno esito positivo l'attività commerciale deve essere bloccata.
6. Modalità di valutazione delle offerte improntato alla trasparenza ed alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività.
7. Valutazione di congruità del corrispettivo al momento di attribuzione dell'incarico.
8. Definizione delle modalità e delle fattispecie per cui è possibile ricorrere ad affidamenti diretti.
9. Adeguata motivazione in caso di ricorso ad un fornitore unico o assegnazione

- diretta derivante da esigenze specifiche.
10. Definizione di idonei criteri di monitoraggio della rotazione dei fornitori.
 11. Idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati.
 12. Adeguati livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendali) per la stipulazione dei contratti.
 13. Verifica della disponibilità delle risorse finanziarie autorizzate a copertura dell'operazione di acquisto di beni/servizi.
 14. Individuazione delle modalità per il ricevimento (o valutazione di effettività della prestazione resa dal fornitore) e la dichiarazione di accettazione del bene/servizio acquistato.
 15. Previsione, in caso di contratto aperto, della verifica della coerenza tra gli Ordini di consegna/Ordini di Lavoro rispetto ai parametri previsti dal contratto medesimo.
 16. Rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità delle operazioni effettuate, nella definizione delle norme aziendali volte a definire ciascuna fase del processo di approvvigionamento.
 17. Assegnazione della gestione del contratto di fornitura ad un Gestore del Contratto con l'indicazione di ruoli e compiti a esso attribuiti; accettazione, da parte del medesimo, dei ruoli e dei compiti assegnati. Il Gestore è responsabile di:
 - a) monitorare e accertare la corretta esecuzione del Contratto;
 - b) accertare e assicurare che la controparte operi sempre in conformità con i criteri di massima diligenza, onestà, trasparenza, integrità e nel rispetto delle Leggi anticorruzione, del Modello 231 e del Codice Etico e di Condotta di Gruppo, del Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo, nonché della procedura Due Diligence Anticorruzione della Società;
 - c) evidenziare le eventuali possibili criticità riscontrate nelle attività svolte dal Fornitore e allertare immediatamente la funzione competente.
 18. Rispetto della normativa doganale ai fini della corretta gestione delle pratiche o operazioni di importazione;
 19. Identificazione di un soggetto responsabile della gestione dei rapporti con gli enti pubblici, a garanzia della conformità tra le attività svolte e le normative vigenti, necessità evidenziata nelle Linee Guida Anticorruzione della Società.
 20. Presenza di documentazione di supporto a giustificazione di qualsiasi acquisto da parte della Società e tracciabilità delle decisioni sulle spese aziendali.
 21. Svolgimento di due diligence sui fornitori e sui professionisti esterni che ricevono incarichi legali, di natura civile, amministrativa, penale, giuslavorista o fiscale/tributaria nel rispetto del processo definito dalla procedura di Gruppo "Qualifica, Valutazione e Gestione Albo Fornitori".

2.4 CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI AI TERZI

Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 rilevate sono:

- Identificazione, qualificazione e selezione del consulente o del professionista esterno;
- Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti per consulenze.

2.4.1 Fattispecie di reato applicabili

Si riportano qui di seguito le classi e le singole fattispecie di reato che possono potenzialmente verificarsi con riferimento all'Area a Rischio:

- Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata:
 - Art. 416 c.p. Associazione per delinquere
 - Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
 - Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso;
- Art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione:
 - Art. 318, 321 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione;
 - Art. 319, 321 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
 - Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti;
 - Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari;
 - Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità;
 - Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
 - Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione;
 - Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
 - Art. 346 bis c.p. traffico di influenze illecite;
- Art. 25 ter - Reati Societari e Corruzione tra privati:
 - Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
 - Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati;
- Art. 25 quater - Reati di finanziamento del terrorismo:
 - Art. 270 bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
 - Art. 270 ter c.p. Assistenza agli associati;
 - Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo;

- Art. 270 bis 1 c.p. Circostanze aggravanti e attenuanti;
- Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale:
 - Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
 - Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile;
 - Art. 601 c.p. Tratta di persone;
 - Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi;
 - Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- Art. 25 octies - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:
 - Art. 648 c.p. Ricettazione;
 - Art. 648 bis c.p. Riciclaggio;
 - Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 - Art. 648 ter.1. c.p. Autoriciclaggio;
- Art. 25 octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:
 - Art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Art. 493 quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Art. 640 ter c.p. Frode informatica (nell'ipotesi aggravate della realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale);
- Art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare
 - Art. 22 D.Lgs. 286/1998 (c. 12 bis) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
 - Art. 12 Commi 3, 3 bis, 3ter, D.Lgs. 286/1998 Disposizioni contro l'immigrazione clandestina;
- Art. 25 quinquiesdecies - Reati Tributari:
 - Art. 2, comma 1 e 2 bis D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - Art. 3, D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
 - Art. 4, D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele.

2.4.2 Standard di Controllo Specifici

Di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati con riferimento all'Area a Rischio al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

1. Formalizzazione dell'iter a partire dalla definizione dell'esigenza fino all'autorizzazione e l'emissione di una richiesta di acquisto di consulenze, con indicazione delle modalità di gestione e dei livelli autorizzativi.

2. Individuazione dei contenuti dell'ordine di acquisto di consulenze, la verifica della coincidenza con la richiesta d'acquisto autorizzata, le modalità per l'autorizzazione e l'esecutività.
3. Verifica che le richieste di fornitura/consulenza arrivino da soggetti autorizzati;
4. Valutazione di effettività della prestazione resa al momento della certificazione della prestazione del professionista;
5. Verifica del rispetto del divieto di stipulare contratti con fornitori e consulenti indicati nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia), o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse. Se tali verifiche hanno esito positivo l'attività commerciale deve essere bloccata.
6. Definizione di idonei criteri di monitoraggio delle prestazioni e della rotazione dei fornitori/consulenti.
7. Idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati.
8. Verifica della disponibilità delle risorse finanziarie autorizzate a copertura dell'operazione di acquisto di consulenze.
9. Individuazione delle modalità per il ricevimento e la dichiarazione di accettazione del servizio di consulenza acquistato.
10. Previsione, in caso di contratto aperto, della verifica della coerenza tra gli Ordini di consegna/Ordini di Lavoro rispetto ai parametri previsti dal contratto medesimo.
11. Rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità delle operazioni effettuate nella definizione delle norme aziendali volte a definire ciascuna fase del processo di approvvigionamento.
12. Assegnazione della gestione del contratto di consulenza ad un Gestore del Contratto con l'indicazione di ruoli e compiti a esso attribuiti; accettazione, da parte del medesimo, dei ruoli e dei compiti assegnati.
13. Il Gestore è responsabile di:
 - a) monitorare e accertare la corretta esecuzione del Contratto;
 - b) accertare e assicurare che la controparte operi sempre in conformità con i criteri di massima diligenza, onestà, trasparenza, integrità e nel rispetto delle leggi anticorruzione, del Modello 231 della Società e del Codice Etico e di Condotta di Gruppo e del Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo;
 - c) evidenziare le eventuali possibili criticità riscontrate nelle attività svolte dal Fornitore e allertare immediatamente la funzione competente.
14. Redazione e apposito aggiornamento annuale della lista dei consulenti legali esterni, con specificazione delle modalità relative alla loro identificazione, valutazione e inserimento nella stessa.
15. Valutazione di congruità del corrispettivo al momento di attribuzione dell'incarico.
16. Modalità di valutazione dei preventivi improntato alla trasparenza ed alla maggiore

limitazione possibile di criteri di soggettività.

17. Definizione delle modalità e delle fattispecie per cui è possibile ricorrere ad affidamenti diretti.
18. Svolgimento di una due diligence nei confronti delle terze parti con cui l'Azienda intrattiene rapporti, per garantire il rispetto delle normative anticorruzione e dei principi del Codice Etico e di Condotta di Gruppo e del Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo.

2.5 GESTIONE DI SPONSORIZZAZIONI E DI DONAZIONI, OMAGGI

Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 rilevate sono:

- Gestione operativa delle attività di sponsorizzazione;
- Gestione operativa di donazioni e omaggi;
- Organizzazione e gestione degli eventi (congressi, convegni, meeting, etc.) e altre iniziative di sponsorizzazione.

2.5.1 Fattispecie di reato applicabili

Si riportano qui di seguito le classi e le singole fattispecie di reato che possono potenzialmente verificarsi con riferimento all'Area a Rischio:

- Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata:
 - Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniero;
 - Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso;
 - Art. 378 c.p. Reato di favoreggiamento personale;
- Art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione:
 - Art. 318, 321 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione;
 - Art. 319, 321 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
 - Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti;
 - Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
 - Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione;
 - Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
 - Art. 346 bis c.p. traffico di influenze illecite;
- Art. 25 ter - Reati Societari e Corruzione tra privati:
 - Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;

- Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati;
- Art. 25 quater - Reati di finanziamento del terrorismo:
 - Art. 270 bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
 - Art. 270 bis 1 c.p. Circostanze aggravanti e attenuanti;
 - Art. 270 ter c.p. Assistenza agli associati;
 - Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo;
- Art. 25 octies - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:
 - Art. 648 c.p. Ricettazione;
 - Art. 648 bis c.p. Riciclaggio;
 - Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 - Art. 648 ter.1. c.p. Autoriciclaggio;
- Art. 25 octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:
 - Art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Art. 493 quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Art. 512 bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori;
 - Art. 640 ter c.p. Frode informatica (nell'ipotesi aggravate della realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale);
- Art. 25 quinquiesdecies - Reati Tributari:
 - Art. 2, comma 1 e 2 bis D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - Art. 3, D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
 - Art. 8, comma 1 e 2 bis, D.Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2.5.2 Standard di Controllo Specifici

Di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati con riferimento all'Area a Rischio al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

1. Individuazione di ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle funzioni coinvolte nel processo di erogazione di donazioni, omaggi e di altre liberalità, secondo quanto disposto dalla procedura di Gruppo "Comunicazione di Gruppo".
2. Esistenza di segregazione tra chi individua/propone gli omaggi/le iniziative di sponsorizzazione/liberalità, chi le autorizza e chi ne cura l'implementazione.

3. Definizione delle categorie dei possibili beneficiari delle sponsorizzazioni, delle erogazioni liberali e degli omaggi.
4. Verifica dei possibili beneficiari delle sponsorizzazioni, delle erogazioni liberali e degli omaggi proposti rispetto ai criteri definiti, preventivamente all'autorizzazione degli stessi.
5. Definizione delle limitazioni relative alla concessione/accettazione di sponsorizzazioni, donazioni omaggi e altre liberalità, al fine di non compromettere l'immagine aziendale.
6. Definizione di un budget da destinare alle sponsorizzazioni, donazioni, omaggi e altre liberalità.
7. Formalizzazione delle sponsorizzazioni in apposito contratto.
8. Adeguata verifica da parte dei soggetti preposti che le spese per le attività in oggetto rientrino nell'ambito del budget annuale approvato.
9. Tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni che hanno portato alla sponsorizzazione, donazione, omaggio o erogazione liberale.
10. Monitoraggio e valutazione, laddove possibile, del ritorno in termini di immagine generato complessivamente dalle varie iniziative.
11. Comunicazione delle donazioni/omaggi/altre liberalità ricevute.
12. Archiviazione da parte delle funzioni competenti delle principali fasi del processo in oggetto.
13. Verifica del rispetto del divieto di concedere utilità/stipulare contratti con persone indicate nelle liste di riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia), o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.
14. Identificazione di un soggetto responsabile della gestione dei rapporti con gli enti pubblici, a garanzia della conformità tra le attività svolte e le normative vigenti, necessità evidenziata nelle Linee Guida Anticorruzione.
15. Secondo la documentazione aziendale e di Gruppo vigente sulla tematica, adeguata conformità circa le sponsorizzazioni e gli omaggi alla normativa anticorruzione e alle Linee Guida Anticorruzione.
16. I beneficiari di sponsorizzazioni e liberalità sono soggetti a due diligence anticorruzione.

2.6 GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 rilevate sono:

- Individuazione e valutazione dei rischi;
- Predisposizione delle misure di prevenzione e di procedure di sicurezza;
- Informazione e formazione dei lavoratori.

2.6.1 Fattispecie di reato applicabili

Si riportano qui di seguito le classi e le singole fattispecie di reato che possono potenzialmente verificarsi con riferimento all'Area a Rischio:

- Art. 25 septies - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
 - Art. 589 c.p. Omicidio colposo
 - Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

2.6.2 Standard di Controllo Specifici

Di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati con riferimento all'Area a Rischio al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

1. Definizione degli indirizzi e degli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l'Azienda stabilisce di raggiungere in relazione alla valutazione del rischio in tema di salute e sicurezza.
2. Definizione di criteri e modalità per:
 - a) l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
 - b) l'individuazione delle aree aziendali nel cui ambito tali prescrizioni si applicano e le modalità di diffusione delle stesse.
3. Ruoli, responsabilità e modalità operative nella gestione degli adempimenti e della documentazione relativa alla salute e sicurezza.
4. Esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura del Datore di Lavoro che tengano conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva.
5. Esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (c.d. RSPP), degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (c.d. ASPP), del Medico Competente, dei Dirigenti, dei Preposti e degli Incaricati delle Emergenze che:
 - a) definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - b) prevedano una formale designazione e attribuzione degli incarichi;
 - c) prevedano la tracciabilità della formale accettazione degli incarichi conferiti.
6. Esistenza di un sistema formalizzato di deleghe di funzioni (ex art.16 D.Lgs. 81/2008) in materia di salute e sicurezza predisposte secondo i principi di elaborazione giurisprudenziale (quando applicabile).
7. Ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi aziendali.
8. Esistenza del documento di Valutazione dei Rischi redatto secondo le

disposizioni di legge.

9. Definizione di criteri e modalità per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del datore di lavoro, in base ai requisiti normativi.
10. Ruoli, responsabilità e modalità operative per la gestione, la distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuali (quando applicabile).
11. Gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno.
12. Definizione di misure necessarie per la prevenzione incendi.
13. Riunione periodica ex. art 35 D.Lgs. 81/2008, ove applicabile, di tutte le figure competenti, la regolare tenuta di tali riunioni per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di un'adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione, nel rispetto della disciplina legale vigente.
14. Diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza.
15. Gestione del processo di formazione e addestramento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
16. Definizione delle modalità e contenuti dell'informativa che deve essere fornita alle terze parti che collaborano con la Società, riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che devono conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti.
17. Ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera (se applicabile).
18. Modalità di qualifica dei fornitori relativamente alla valutazione degli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro.
19. Attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza.
20. Registrazione e monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive.
21. Ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro.
22. Ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit interno e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza.
23. Riesame periodico del vertice aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi della Società.

2.7 GESTIONE DELLA CONTABILITA' E DELLE ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO

Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 rilevate sono:

- Gestione contabilità generale;
- Redazione e approvazione del bilancio societario;
- Gestione delle operazioni di chiusura ai fini della predisposizione del reporting package.

2.7.1 Fattispecie di reato applicabili

Si riportano qui di seguito le classi e le singole fattispecie di reato che possono potenzialmente verificarsi con riferimento all'Area a Rischio:

- Art. 25 ter - Reati Societari e Corruzione tra privati:
 - Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali;
 - Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità;
 - Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate;
 - Art. 2625 c.c. Impedito controllo;
 - Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti;
 - Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
 - Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
 - Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori;
 - Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
 - Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale;
 - Art. 2638 bis c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
 - Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
 - Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati;
 - Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea;
 - Art. 2637 c.c. Aggiotaggio;
- Art. 25 sexies - Abuso di mercato:
 - Art. 184 TUIF Abuso di informazioni privilegiate;
 - Art. 185 TUIF Manipolazione del mercato;
 - Art. 187 bis D.Lgs. 58/1998 Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate;
 - Art. 187 ter D.Lgs. 58/1998 Illecito amministrativo di manipolazione del mercato;

- Art. 25 octies - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:
 - Art. 648 c.p. Ricettazione;
 - Art. 648 bis c.p. Riciclaggio;
 - Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 - Art. 648 ter.1. c.p. Autoriciclaggio;
- Art. 25 octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:
 - Art. 512 bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori;
- Art. 25 quinquiesdecies - Reati Tributari;
 - Art. 3, D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
 - Art. 8, comma 1 e 2 bis, D.Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - Art. 10, D.Lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili;
 - Art. 11 D.Lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
 - Art. 4, D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele.

2.7.2 Standard di Controllo Specifici

Di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati con riferimento all'Area a Rischio al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

1. Definizione di livelli autorizzativi interni finalizzata alla definizione del progetto di bilancio.
2. Definizione delle responsabilità per le attività di chiusura del bilancio di esercizio/reporting package.
3. Identificazione chiara e completa dei dati e delle notizie che ciascuna Funzione deve fornire, dei criteri per l'elaborazione dei dati e della tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile della redazione del bilancio d'esercizio. A tal fine viene formalmente comunicato uno scadenziario da parte della Capogruppo.
4. Formale giustificazione, resa in circostanze debitamente documentate, oggettivamente rilevabili e ricostruibili a posteriori, di ogni eventuale variazione dei principi contabili adottati ovvero delle funzionalità del sistema informativo, nonché dei dati contabili.
5. Verifica di coerenza al fine di verificare eventuali scostamenti di bilancio prima di procedere all'estrazione dei dati societari dal sistema di consolidamento.
6. Presentazione al Consiglio di Amministrazione, in occasione della delibera di approvazione del progetto di bilancio, della "Lettera di Attestazione" a firma dell'Amministratore Delegato e del CFO della Società. In particolare, con tale lettera si attesta:
 - a) la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni

- contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili sopra indicati e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla Società stessa;
- b) l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
 - c) la predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio.
7. Messa a disposizione della bozza del bilancio d'esercizio a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione tempestivamente rispetto alla riunione per l'approvazione dello stesso, nel rispetto dei tempi previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.
 8. Individuazione della funzione competente a procedere alla verifica di ogni operazione avente rilevanza economica, finanziaria o patrimoniale e a garantire l'esistenza, a fronte di ogni registrazione contabile, di adeguati supporti documentali.
 9. Attività di formazione del personale coinvolto nella redazione del bilancio riguardante le norme ed i principi contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio e le modalità operative per la loro contabilizzazione.
 10. Programma di formazione di base rivolto a tutte le Funzioni organizzative coinvolte nella produzione di informazioni necessarie alla redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio.
 11. Verifica di correttezza del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
 12. Individuazione delle modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.
 13. Comunicazione delle eventuali necessità di variazione dei soggetti abilitati all'accesso al sistema di Consolidamento al Responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza della Capogruppo, secondo quanto definito nella procedura di Gruppo "Predisposizione del Bilancio Consolidato".
 14. Conferma di ricevimento ed accettazione ad opera dell'Amministratore Delegato dei contenuti delle istruzioni ricevute dalla Capogruppo ai fini dell'elaborazione dell'informativa finanziaria periodica, secondo quanto definito nella procedura di Gruppo "Predisposizione Bilancio Consolidato".
 15. Verifica da parte dell'addetto alla funzione reporting della sussistenza di eventuali anomalie prima di procedere all'estrazione dei dati societari dal sistema di consolidamento e/o all'invio alla Capogruppo.

2.8 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 rilevate sono:

- Determinazione e verifica delle imposte dirette e indirette;

- Predisposizione, controllo, approvazione ed invio di dichiarazioni fiscali o modelli di versamento;
- Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette.

2.8.1 Fattispecie di reato applicabili

Si riportano qui di seguito le classi e le singole fattispecie di reato che possono potenzialmente verificarsi con riferimento all'Area a Rischio:

- Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture:
 - Art 640, c. 2, n. 1 c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
 - Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico;
- Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata:
 - Art. 416 c.p. Associazione per delinquere;
 - Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
 - Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso;
- Art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione:
 - Art. 318, 321 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione;
 - Art. 319, 321 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
 - Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti;
 - Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
 - Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione;
 - Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
 - Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite;
- Art. 25 ter - Reati Societari e Corruzione tra privati:
 - Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
 - Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati;
- Art. 25 octies - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:
 - Art. 648 c.p. Ricettazione;

- Art. 648 bis c.p. Riciclaggio.;
- Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Art. 648 ter.1. c.p. Autoriciclaggio;
- Art. 25 octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:
 - Art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Art. 493 quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Art. 512 bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori;
 - Art. 640 ter c.p. Frode informatica (nell'ipotesi aggravate della realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale);
- Art. 25 quinquiesdecies - Reati Tributari:
 - Art. 2, comma 1 e 2 bis D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - Art. 3, D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
 - Art. 4, D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele;
 - Art. 5, D.Lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione;
 - Art. 10, D.Lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili;
 - Art. 10 quater, D.Lgs. 74/2000 Indebita compensazione;
 - Art. 11 D.Lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

2.8.2 Standard di Controllo Specifici

Di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati con riferimento all'Area a Rischio al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

1. Gestione delle attività inerenti al processo in oggetto nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.
2. Svolgimento di un processo periodico di monitoraggio finalizzato a intercettare l'eventuale insorgere di novità normative in materia tributaria e nei principi contabili adottati, con riferimento alla gestione della fiscalità.
3. Monitoraggio delle scadenze fiscali, sulla base delle scadenze di legge previste.
4. Puntuale verifica del calcolo delle imposte dirette, anche sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti dalle Funzioni coinvolte.
5. Verifiche preliminari all'invio dei modelli Redditi, IRAP, IVA e degli F24, nonché previsione di una verifica periodica dei registri IVA ai fini di una tempestiva effettuazione, secondo i termini di legge, delle dichiarazioni e pagamenti di natura fiscale sia per tributi autoliquidati che per quelli liquidati direttamente dall'Ente impositore alle Autorità competenti.
6. Verifica del corretto caricamento dei dati sull'applicativo software utilizzato per la

compilazione (se in uso).

7. Tracciabilità della documentazione e delle informazioni ricevute in occasione delle chiusure contabili, sulla base delle quali viene eseguito il calcolo delle imposte.
8. Tracciabilità del processo relativo alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali alle Autorità competenti, da effettuarsi nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, in virtù degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione.
9. In caso di contatti con l'Amministrazione finanziaria (ad esempio, in occasione di visite ispettive), obbligo che i rapporti siano intrattenuti in maniera corretta, trasparente, imparziale e collaborativa e che a rappresentare la Società siano soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere.
10. Corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo (ad esempio, dichiarazione approvata e ricevuta di trasmissione telematica).
11. Verifiche preliminari sulla registrazione ed emissione di fatture o altri documenti fiscalmente rilevanti.
12. Verifiche preliminari sull'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta, al fine di evitare di ottenere un indebito risparmio di spesa fiscale.
13. Svolgimento di un processo periodico di monitoraggio finalizzato ad intercettare eventuali transazioni/operazioni aziendali non ricorrenti che comportano l'applicazione di specifiche regole fiscali.
14. Verifica e approvazione in caso di variazioni delle aliquote dei tributi delle modifiche eseguite nei sistemi informativi e /o negli strumenti di calcolo delle imposte.
15. Verifica periodica dell'allineamento delle dichiarazioni relative a imposte e tributi con i saldi esposti in bilancio.
16. Verifica corretta qualificazione del trattamento fiscale dei contratti.
17. Trasmissione modelli dichiarativi definitivi alla Società di Revisione.

2.9 GESTIONE FINANZIARIA E TESORERIA

Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 rilevate sono:

- Gestione delle attività di apertura e chiusura dei conti correnti;
- Gestione dei flussi finanziari verso terzi;
- Gestione della piccola cassa;
- Gestione flussi in entrata (incassi);
- Richiesta e gestione dei finanziamenti bancari.

2.9.1 Fattispecie di reato applicabili

Si riportano qui di seguito le classi e le singole fattispecie di reato che possono potenzialmente verificarsi con riferimento all'Area a Rischio:

- Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata:
 - Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
 - Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso;
- Art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione:
 - Art. 318, 321 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione;
 - Art. 319, 321 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
 - Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti;
 - Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
 - Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione;
 - Art. 322 bis c.p. e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
 - Art. 346 bis c.p. traffico di influenze illecite;
- Art. 25 ter - Reati Societari e Corruzione tra privati:
 - Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali;
 - Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità;
 - Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate;
 - Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
 - Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati;
 - Art. 2637 c.c. Aggiotaggio;
- Art. 25 quater - Reati di finanziamento del terrorismo:
 - Art. 270 bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
 - Art. 270 bis 1 c.p. Circostanze attenuanti e aggravanti;
 - Art. 270 ter c.p. Assistenza agli associati;
 - Art. 270 quinquies.2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro;
 - Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo;
- Art. 25 octies - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:
 - Art. 648 c.p. Ricettazione;
 - Art. 648 bis c.p. Riciclaggio;

- Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Art 648 ter.1. c.p. Autoriciclaggio;
- Art. 25 octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:
 - Art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Art. 493 quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Art. 512 bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori;
 - Art. 640 ter c.p. Frode informatica (nell'ipotesi aggravate della realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale);
- Art. 25 quinquiesdecies - Reati Tributari:
 - Art. 3, D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
 - Art. 4, D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele;
 - Art. 8, comma 1 e 2 bis, D.Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - Art. 10, D.Lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili.

2.9.2 Standard di Controllo Specifici

Di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati con riferimento all'Area a Rischio al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

Gestione dei conti correnti

1. Profilazione delle utenze che consenta l'accesso al sistema di gestione delle anagrafiche dei conti correnti alle sole risorse autorizzate.
2. Ruoli aziendali responsabili e formale definizione delle modalità operative per l'apertura/chiusura dei conti correnti.
3. Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle operazioni di apertura, chiusura o modifica dei conti correnti (inclusi specimen di firma) della Società.
4. Ruoli aziendali responsabili e formale definizione delle modalità operative per l'individuazione/selezione dell'istituto bancario.
5. Ruoli aziendali responsabili e formale definizione delle modalità operative per la stesura e la stipula del contratto per l'apertura di un conto corrente.
6. Ruoli aziendali responsabili e formale definizione delle modalità operative circa la gestione dei rapporti con gli istituti bancari.
7. Esecuzione di verifiche circa i termini, le clausole e le condizioni contrattuali inserite nel contratto di apertura di un conto corrente.
8. Divieto di utilizzo di conti correnti cifrati intestati alla Società.

9. Archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività di apertura, chiusura o modifica di un conto corrente.

Gestione dei flussi in uscita (pagamenti)

1. Profilazione delle utenze, che consenta l'accesso al sistema di gestione dei pagamenti alle sole risorse autorizzate.
2. Definizione di limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie (p.e. carte di credito), anche attraverso la definizione della natura delle spese sostenibili e delle soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative.
3. Riconciliazione periodica, fisico-contabile, dei saldi banca/cassa.
4. Monitoraggio dei pagamenti addebitati dagli istituti bancari.
5. Esecuzione di verifiche circa:
 - a) la coerenza dei dati presenti nella fattura passiva e nell'ordine di acquisto a sistema/contratto/preventivo;
 - b) la fattura passiva e la bolla di entrata merci;
 - c) la presenza del benestare al pagamento conseguente all'accettazione della prestazione da parte della funzione richiedente;
 - d) la coerenza delle informazioni contenute nelle fatture passive e nelle disposizioni/lettere di pagamento.
6. Ruoli aziendali responsabili e formale definizione delle modalità operative per la predisposizione dello scadenziario di pagamento delle fatture.
7. Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle disposizioni/lettere di pagamento in relazione ai livelli autorizzativi definiti.
8. Ruoli aziendali responsabili e formale definizione delle modalità operative per la predisposizione, autorizzazione e contabilizzazione delle operazioni di pagamento.
9. Preferenza del canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento.
10. Formale identificazione dei soggetti deputati ad identificare i pagamenti che hanno carattere di eccezionalità e urgenza per i quali è ammesso l'utilizzo di contanti.
11. Archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività di gestione dei pagamenti.

Gestione delle attività di riconciliazione

1. Ruoli aziendali responsabili e formale definizione delle modalità operative per la predisposizione del report di riconciliazione.
2. Ruoli aziendali responsabili e formale definizione delle modalità operative per la gestione di eventuali anomalie emerse.

Gestione dei flussi in entrata (incassi) e recupero crediti

1. Ruoli aziendali responsabili e formale definizioni delle modalità operative per la gestione degli incassi.
2. Monitoraggio degli incassi accreditati dagli istituti bancari.
3. Esecuzione di verifiche circa la coerenza dei dati presenti nella fattura attiva e l'incasso.
4. Archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività di gestione degli incassi.

Gestione della cassa

1. Formale identificazione del responsabile/i della cassa.
2. Formale definizione dei criteri per la gestione del contante in cassa, incluse le modalità di reintegro.
3. Formale definizione delle tipologie e categorie di spese che possono essere sostenute a mezzo denaro contante.
4. Utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità delle spese effettuate utilizzando il contante in cassa.
5. Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dell'erogazione degli anticipi, rimborso spese, piccoli acquisti, etc.
6. Esecuzione della attività di verifica circa:
 - a) la corrispondenza tra il saldo fisico della giacenza di cassa e il saldo presente a sistema;
 - b) la documentazione giustificativa delle movimentazioni in entrata e in uscita;
 - c) archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività di gestione della cassa;
 - d) verifica delle registrazioni contabili relative alle operazioni di cassa.

Richiesta e Gestione dei finanziamenti bancari

1. Definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella richiesta e nella gestione dei finanziamenti bancari.
2. Analisi in ordine alla necessità sottesa alla richiesta di finanziamenti.
3. Richiesta dei finanziamenti bancari da parte dei procuratori.
4. Predisposizione di un piano di utilizzo del finanziamento.
5. Divieto di effettuare/ricevere pagamenti su conti cifrati.

2.10 GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 rilevate sono:

- Gestione operativa del contenzioso;
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

2.10.1 Fattispecie di reato applicabili

Si riportano qui di seguito le classi e le singole fattispecie di reato che possono potenzialmente verificarsi con riferimento all'Area a Rischio:

- Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata:
 - Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniero;
 - Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso;
- Art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione:
 - Art. 318, 321 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione;
 - Art. 319, 321 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
 - Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti;
 - Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari;
 - Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
 - Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione;
 - Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
 - Art. 346 bis c.p. traffico di influenze illecite;
- Art. 25 ter - Reati Societari e Corruzione tra privati:
 - Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
 - Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati;
- Art. 25 decies - Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:
 - Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

2.10.2 Standard di Controllo Specifici

Di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati con riferimento all'Area a Rischio al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

1. Definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti.
2. Valutazione di congruità del corrispettivo al momento di attribuzione dell'incarico.
3. Svolgimento del processo in accordo con il principio di separazione delle attività

di autorizzazione, esecuzione e controllo.

4. Obbligo di improntare i rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con la Pubblica Amministrazione nell'ambito dei contenziosi giudiziali e dei rapporti con la Magistratura ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità.
5. Modalità operative adottate per il monitoraggio dei procedimenti legali.
6. Report periodico di aggiornamento sui contenziosi in essere da predisporre nei confronti dei soggetti individuati nelle procedure organizzative di riferimento.
7. Definizione delle modalità e delle tempistiche di archiviazione e conservazione della documentazione rilevante per le principali fasi dell'attività sensibile, presso le funzioni aziendali competenti, a seconda della natura del contenzioso.
8. Autorizzazione a cura di un soggetto dotato di adeguati poteri, del mandato alle liti da conferirsi al legale.

2.11 AFFARI E ADEMPIMENTI SOCIETARI

Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 rilevate sono:

- Gestione delle comunicazioni agli Organi Sociali;
- Gestione degli atti del Consiglio di Amministrazione e degli altri Organi Sociali;
- Gestione operazioni ordinarie e straordinarie sul capitale sociale.

2.11.1 Fattispecie di reato applicabili

Si riportano qui di seguito le classi e le singole fattispecie di reato che possono potenzialmente verificarsi con riferimento all'Area a Rischio:

- Art. 25 ter - Reati Societari e Corruzione tra privati:
 - Art. 2625 c.c. Impedito controllo;
 - Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
 - Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati;
 - Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea;
 - Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

2.11.2 Standard di Controllo Specifici

Di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati con riferimento all'Area a Rischio al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

1. Definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali.
2. Predisposizione dei documenti necessari allo svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci e verbalizzazione delle riunioni degli Organi Sociali.

3. Conservazione dei documenti sui quali gli Organi Sociali potrebbero esercitare il controllo.
4. Gestione e svolgimento degli incontri periodici con il Collegio Sindacale.
5. Flussi informativi fra i vari Organi Societari e i vertici aziendali e/o l'Organismo di Vigilanza.
6. Tracciabilità ed archiviazione dei principali rapporti con il Collegio Sindacale presso gli uffici competenti.
7. Predisposizione di adeguata giustificazione, tracciabilità e archiviazione della documentazione relativa al rispetto di tutti gli adempimenti legislativi richiesti per la gestione delle operazioni sul patrimonio della Società, nonché di eventuali modifiche apportate al progetto di bilancio/situazioni contabili infrannuali da parte del Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento agli utili ed alle riserve.
8. Segregazione tra chi si occupa della predisposizione della documentazione da fornire agli Organi Sociali e alla Società di Revisione e chi ne autorizza l'invio.
9. Disciplina dei rapporti con il Collegio Sindacale che preveda la gestione e lo svolgimento di incontri periodici.
10. Obbligo, in capo al personale della Società, di prestare la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio Sindacale.
11. Trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge.

2.12 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITA' DI VIGILANZA

Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 rilevate sono:

- Rapporti con Pubblici Ufficiali/Autorità di Vigilanza (anche durante le visite ispettive);
- Gestione dei finanziamenti pubblici nazionali e/o europei.

2.12.1 Fattispecie di reato applicabili

Si riportano qui di seguito le classi e le singole fattispecie di reato che possono potenzialmente verificarsi con riferimento all'Area a Rischio:

- Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture:
 - Art 640, c. 2, n. 1 c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;

- Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata:
 - Art. 416 c.p. Associazione per delinquere;
 - Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
 - Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso;
- Art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione:
 - Art. 318, 321 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione;
 - Art. 319, 321 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
 - Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti;
 - Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
 - Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione;
 - Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
 - Art. 346 bis c.p. traffico di influenze illecite;
- Art. 25 ter - Reati Societari e Corruzione tra privati:
 - Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- Art. 25 octies - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:
 - Art. 648 c.p. Ricettazione;
 - Art. 648 bis c.p. Riciclaggio;
 - Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 - Art. 648 ter.1. c.p. Autoriciclaggio;
- Art. 25 octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:
 - Art. 512 bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori.

2.12.2 Standard di Controllo Specifici

Di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati con riferimento all'Area a Rischio al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

1. Definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali.
2. Predisposizione dei documenti necessari allo svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci e verbalizzazione delle riunioni degli Organi Sociali.

3. Conservazione dei documenti sui quali gli Organi Sociali potrebbero esercitare il controllo.
4. Gestione e svolgimento degli incontri periodici con il Collegio Sindacale.
5. Flussi informativi fra i vari Organi societari e i vertici aziendali e/o l'Organismo di Vigilanza.
6. Tracciabilità ed archiviazione dei principali rapporti con il Collegio Sindacale presso gli uffici competenti.
7. Predisposizione di adeguata giustificazione, tracciabilità e archiviazione della documentazione relativa al rispetto di tutti gli adempimenti legislativi richiesti per la gestione delle operazioni sul patrimonio della Società nonché di eventuali modifiche apportate al progetto di bilancio/situazioni contabili infrannuali da parte del Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento agli utili ed alle riserve.
8. Segregazione tra chi si occupa della predisposizione della documentazione da fornire agli Organi Sociali e alla Società di Revisione e chi ne autorizza l'invio.
9. Disciplina dei rapporti con il Collegio Sindacale che preveda la gestione e lo svolgimento di incontri periodici.
10. Obbligo, in capo al personale della Società, di prestare la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio Sindacale.
11. Trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge.

2.13 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI MERGER & ACQUISITION

Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 rilevate sono:

- Individuazione delle società da acquisire;
- Gestione delle trattative e stipula degli accordi di acquisizione;
- Approvazione e sottoscrizione dell'operazione di acquisizione.

2.13.1 Fattispecie di reato applicabili

Si riportano qui di seguito le classi e le singole fattispecie di reato che possono potenzialmente verificarsi con riferimento all'Area a Rischio:

- Art. 25 ter - Reati Societari e Corruzione tra privati:
 - Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
 - Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori;
 - Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi;

- Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale;
- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
- Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati;
- Art. 54 D.Lgs. 19/2023 Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare;
- Art. 25 quater - Reati di finanziamento del terrorismo:
 - Art. 270 bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
 - Art. 270 bis 1 c.p. Circostanze attenuanti e aggravanti;
 - Art. 270 ter c.p. Assistenza agli associati;
 - Art. 270 sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo;
 - Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo;
- Art. 25 sexies - Abuso di mercato:
 - Art. 184 TUIF Abuso di informazioni privilegiate;
 - Art. 185 TUIF Manipolazione del mercato;
 - Art. 187 bis D.Lgs. 58/1998 Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate;
 - Art. 187 ter D.Lgs. 58/1998 Illecito amministrativo di manipolazione del mercato;
- Art. 25 octies - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:
 - Art. 648 c.p. Ricettazione;
 - Art. 648 bis c.p. Riciclaggio;
 - Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 - Art. 648 ter.1. c.p. Autoriciclaggio;
- Art. 25 octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:
 - Art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Art. 493 quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Art. 512 bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori;
 - Art. 640 ter c.p. Frode informatica (nell'ipotesi aggravate della realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale);
- Reati transnazionali ex art. 10 L. 146/2006:
 - Art. 416 c.p.*transnazionali Associazione per delinquere;
 - Art. 416 bis c.p.*transnazionali Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
 - Art. 378 c.p.*transnazionali Reato di favoreggiamento personale;

- Art. 25 quinquiesdecies - Reati Tributari:
 - Art. 11 D.Lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

2.13.2 Standard di Controllo Specifici

Di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati con riferimento all'Area a Rischio al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

1. Esistenza di un'apposita documentazione organizzativa interna che definisca ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati a gestire le operazioni ordinarie/straordinarie sul capitale sociale.
2. Ogni operazione straordinaria è, oltre che registrata in conformità alle prescrizioni di legge, anche legittima, autorizzata e verificabile.
3. Verifica della controparte nelle operazioni straordinarie tramite adeguata due diligence sulla società da acquisire che contempli verifiche in termini di compliance, anticorruzione e reputazionali sia sulla società target che sulle persone fisiche che ricoprono ruoli amministrativi e direttivi e sugli shareholders.
4. Per le operazioni di acquisizione che vedono coinvolte le società controllate, rispetto dell'iter approvativo definito dalla procedura di Gruppo "Operazioni Straordinarie di Gruppo".
5. Adeguata illustrazione, nella relativa documentazione, dei criteri che hanno guidato la determinazione del valore dell'operazione straordinaria.
6. Rigorosa osservazione di tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
7. Definizione e rispetto degli obblighi riportati negli eventuali accordi di riservatezza firmati con controparti esterne nonché dei principi di riservatezza cui la Società si ispira.
8. Valutazione e registrazione di elementi economico-patrimoniali relativi alle operazioni straordinarie nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza.

2.14 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 rilevate sono:

- Gestione delle attività di selezione e assunzione;
- Gestione delle attività di formazione del personale, inclusa la formazione finanziata;
- Gestione paghe e rimborsi spese;
- Gestione compensation e benefits.

2.14.1 Fattispecie di reato applicabili

Si riportano qui di seguito le classi e le singole fattispecie di reato che possono

potenzialmente verificarsi con riferimento all'Area a Rischio:

- Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture:
 - Art. 316 bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche;
 - Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche;
 - Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture;
 - Art. 640 c.p. Truffa;
 - Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
 - Art. 640 ter c.p. Frode informatica;
- Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata:
 - Art. 416 c.p. Associazione per delinquere;
 - Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
 - Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso;
- Art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione:
 - Art. 318, 321 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione;
 - Art. 319, 321 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
 - Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti;
 - Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
 - Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione;
 - Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
 - Art. 346 bis c.p. traffico di influenze illecite;
- Art. 25 ter - Reati Societari e Corruzione tra privati:
 - Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
- Art. 25 quater - Reati di finanziamento del terrorismo:
 - Art. 270 bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
 - Art. 270 bis 1 c.p. Circostanze attenuanti e aggravanti;
 - Art. 270 ter c.p. Assistenza agli associati;
 - Art. 270 sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo;
 - Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e

secondo;

- Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale:
 - Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
 - Art. 601 c.p. Tratta di persone;
 - Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi;
 - Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- Art. 25 octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:
 - Art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Art. 493 quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Art. 640 ter c.p. Frode informatica (nell'ipotesi aggravate della realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale);
- Art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare:
 - Art. 22 D.Lgs. 286/1998 (c. 12 bis) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
 - Art. 12 Commi 3, 3 bis, 3 ter, 5 D.Lgs. 286/1998 Disposizioni contro l'immigrazione clandestina;
- Art. 25 quinquiesdecies - Reati Tributari:
 - Art. 3, D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

2.14.2 Standard di Controllo Specifici

Di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati con riferimento all'Area a Rischio al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

1. Definizione di un budget annuale del personale in cui si definiscono i criteri di avanzamento di carriera e le esigenze di risorse previste in base ai carichi di lavoro stimati anche per la presenza di progetti in corso. Individuazione di un soggetto preposto all'approvazione del budget ed al suo monitoraggio nonché alla verifica del rispetto del margine di spesa stabilito.
2. Verifica del rispetto del divieto di assumere persone indicate nelle liste di riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia), o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.
3. Verifica del rispetto della politica aziendale volta ad evitare l'assunzione di risorse umane che abbiano parenti entro il terzo grado con incarichi dirigenziali o figure apicali, all'interno della Pubblica Amministrazione limitatamente al settore di competenza e/o interesse, o presso clienti e/o fornitori strategici della Società.
4. Definizione di criteri di trasparenza, chiarezza, snellezza e tempestività

nell'esecuzione delle selezioni dei professionisti e tracciabilità delle verifiche sulle attività svolte.

5. Segregazione di funzioni nella gestione del processo di selezione delle risorse umane, che include il coinvolgimento della Direzione Risorse Umane e Organizzazione della Capogruppo (Funzione Talent Acquisition), dell'HR Business Partner e del management delle strutture richiedenti, in accordo con la relativa procedura di Gruppo "Selezione del Personale".
6. Adozione di criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori nell'individuazione dei profili e nella selezione dei candidati in relazione alle esigenze della Società e alle mansioni da svolgere, in coerenza con i titoli di studio, le competenze professionali e le esperienze pregresse.
7. Individuazione del soggetto/funzione preposto alla scelta dei dipendenti e dei collaboratori.
8. Verifiche in materia di anticorruzione, quali verifiche sulle precedenti esperienze professionali indicate dal candidato, e richiesta di informazioni riguardanti, ove possibile, eventuali precedenti penali, procedimenti penali in corso. L'effettuazione e le risultanze di tali verifiche dovranno essere valutate in relazione al ruolo e alle mansioni che il candidato andrà a svolgere.
9. Evidenza dell'accettazione del Codice Etico e di Condotta, del Codice di Condotta Anticorruzione e del Modello di Organizzazione e Controllo da parte del dipendente al momento dell'assunzione.
10. Definizione di ciclo di formazione e valutazione del personale.
11. Definizione dei ruoli e delle responsabilità nonché del processo di gestione delle attività di formazione dei dipendenti della Società, secondo quanto definito nella procedura di Gruppo "Formazione e sviluppo del personale".
12. Registrazione e archiviazione della documentazione inerente all'attività formativa posta in essere.
13. Predisposizione di un sistema premiante che includa: obiettivi predeterminati e misurabili; l'intervento di più funzioni nella definizione dei piani di incentivazione e nella selezione dei relativi beneficiari; il riconoscimento di principi di merito, delle responsabilità attribuite, dei risultati conseguiti e della qualità dell'apporto professionale profuso; la tracciabilità dei criteri di assegnazione di premi/benefit/incrementi retributivi nonché delle scelte di assegnazione degli stessi in accordo con la procedura di Gruppo "Compensation & Benefit".
14. Definizione di criteri di gestione del personale trasparenti: il payroll deve essere elaborato sulla base della rilevazione delle presenze del personale, permessi, ferie e straordinari e sui relativi dati registrati tramite sistema aziendale; individuazione dei ruoli e responsabilità circa la proposta economica; le ferie e gli straordinari devono essere autorizzati dal superiore gerarchico e monitorati sulla base di policy aziendali predeterminate.
15. Divieto di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un

permesso revocato o scaduto del quale non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo.

16. Individuazione di ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo per la gestione dei rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza. Adozione di un sistema di rimborso analitico: il dipendente deve fornire una descrizione e documentazione dettagliata delle spese sostenute.
17. Indicazione delle tipologie di spesa che possono essere sostenute e dei relativi limiti di spesa.
18. Definizione di specifiche modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
19. Definizione di un iter autorizzativo per la richiesta e gestione di rimborsi spese.
20. Tracciabilità della documentazione per gli acquisti effettuati tramite carta di credito aziendale.
21. Tracciabilità delle spese eventualmente sostenute in favore di terzi e del relativo iter autorizzativo previsto.
22. Opportuna documentazione con annessa archiviazione da parte delle funzioni competenti delle principali fasi del processo in oggetto.
23. Nell'ambito del processo di verifica del candidato, valutazione tramite due diligence delle competenze e delle capacità dei candidati per ruoli con capacità di spesa o che hanno responsabilità per attività a rischio di corruzione.

2.15 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 rilevate sono:

- Gestione dei rifiuti;
- Gestione degli impianti contenenti sostanze lesive per l'ozono.

2.15.1 Fattispecie di reato applicabili

Si riportano qui di seguito le classi e le singole fattispecie di reato che possono potenzialmente verificarsi con riferimento all'Area a Rischio:

- Art. 25 undecies - Reati Ambientali:
 - Art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale;
 - Art. 452 quater c. p. Reati di disastro ambientale;
 - Art. 452 quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente;
 - Art. 452 octies c.p. Circostanze aggravanti;
 - Art. 452 quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
 - Art. 260 bis D.Lgs. 152/2006 False indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti;
 - Art. 258 (c. 4, II p.), D.Lgs. 152/2006 TU Ambiente Violazione degli obblighi di

- comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- Art. 259 D.Lgs. 152/2006 (c. 1) Codice dell'ambiente Traffico illecito di rifiuti;
 - Art. 279 D.Lgs. 152/2006 Reati in materia di emissioni in atmosfera;
 - Art. 3 L. 549/1993 (c. 6) Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

2.15.2 Standard di Controllo Specifici

Di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati con riferimento all'Area a Rischio al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

1. Definizione di specifiche clausole contrattuali riguardanti le questioni relative al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale applicabili (con particolare riferimento a quelle legate ai reati ambientali previsti dal D.Lgs. 231/2001) e all'attribuzione di responsabilità in materia ambientale.
2. Ruoli, responsabilità e modalità operative per:
 - l'identificazione di tutte le tipologie di rifiuto e attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità, anche attraverso il ricorso ad analisi di laboratorio;
 - la gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione;
 - la predisposizione e archiviazione della documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti (ad esempio, formulari, registri di carico e scarico, MUD, certificati analitici, autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni);
 - la tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti.
3. Monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale affinché le attività siano svolte in conformità a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione.

2.16 GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 rilevate sono:

- Gestione della sicurezza dei sistemi IT;
- Sviluppo/Implementazione e manutenzione dei sistemi informatici.

2.16.1 Fattispecie di reato applicabili

Si riportano qui di seguito le classi e le singole fattispecie di reato che possono potenzialmente verificarsi con riferimento all'Area a Rischio:

- Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture:

- Art. 640 ter c.p. Frode informatica;
- Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati:
 - Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
 - Art. 617 quater c. p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
 - Art. 617 quinquies c.p. Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
 - Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
 - Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
 - Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
 - Art. 635 quater.1 c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
 - Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
 - Art. 615 quater c.p. Codice dell'ambiente Traffico illecito di rifiuti;
 - Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
 - Art. 491 bis c.p. Documenti informatici;
 - Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
 - Art. 629 comma 3 c.p. Estorsione mediante reati informatici;
- Art. 25 octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:
 - Art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Art. 493 quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Art. 640 ter c.p. Frode informatica (nell'ipotesi aggravate della realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale);
 - Art. 629 comma 3 c.p. Estorsione mediante reati informatici.
- Art. 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:
 - Art. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies L. 633/41 Legge sulla protezione del Diritto d'Autore.

2.16.2 Standard di Controllo Specifici

Di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati con riferimento all'Area a

Rischio al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

1. Definizione degli obiettivi, delle linee guida e degli strumenti normativi relativamente all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, ai fini della tutela della sicurezza informatica e telematica.
2. Identificazione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti.
3. Implementazione di presidi di sicurezza fisica dei server riservando l'accesso ai relativi locali al solo personale autorizzato.
4. Apertura di nuove utenze su richiesta formale all'Amministratore di Sistema.
5. Accesso ai sistemi informativi nominativo e protetto da password; modifica trimestrale delle password.
6. Attivazione delle nuove utenze da parte dell'Amministratore di Sistema.
7. Installazioni di nuovi software solo ed esclusivamente dalle funzioni autorizzate, a seguito di approvazione a livello centrale, nonché attribuzione delle attività di installazione e del relativo iter approvativo interno.
8. Software antivirus/antispam implementati e periodicamente aggiornati.
9. Definizione di specifiche regole per la gestione e messa in sicurezza dei backup dei dati residenti sui server.
10. Definizione di procedure volte a gestire i rapporti con gli outsourcer informatici nonché definizione di modalità di aggiornamento delle stesse.
11. Previsione di clausole contrattuali relative alla sicurezza informatica e telematica.
12. Definizione di ruoli e responsabilità nel trattamento dei dati e delle informazioni (confidenzialità, autenticità e integrità).
13. Definizione di ruoli e responsabilità nel trattamento dei dati e delle informazioni.

2.17 GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO

Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 rilevate sono:

- Gestione delle operazioni con parti correlate;
- Gestione dei contratti infragruppo.

2.17.1 Fattispecie di reato applicabili

Si riportano qui di seguito le classi e le singole fattispecie di reato che possono potenzialmente verificarsi con riferimento all'Area a Rischio:

- Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata:
 - Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
 - Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso;
- Art. 25 ter - Reati Societari e Corruzione tra privati:
 - Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali;

- Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate;
- Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti;
- Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
- Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale;
- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
- Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati;
- Art. 25 sexies - Abuso di mercato:
 - Art. 184 TUIF Abuso di informazioni privilegiate;
 - Art. 185 TUIF Manipolazione del mercato
 - Art. 187 bis D.Lgs. 58/1998 Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate;
 - Art. 187 ter D.Lgs. 58/1998 Illecito amministrativo di manipolazione del mercato
- Art. 25 octies - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:
 - Art. 648 c.p. Ricettazione;
 - Art. 648 bis c.p. Riciclaggio;
 - Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 - Art. 648 ter.1. c.p. Autoriciclaggio;
- Art. 25 octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:
 - Art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Art. 493 quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Art. 512 bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori;
 - Art. 640 ter c.p. Frode informatica (nell'ipotesi aggravate della realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale);
- Art. 25 quinquiesdecies - Reati Tributari:
 - Art. 2, comma 1 e 2 bis D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - Art. 3, D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
 - Art. 4, D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele;
 - Art.8, comma 1 e 2 bis, D.Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2.17.2 Standard di Controllo Specifici

Di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati con riferimento all'Area a Rischio al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

1. Esecuzione di verifiche formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento a pagamenti/operazioni infragruppo.
2. Archiviazione della documentazione prodotta in merito all'effettuazione di operazioni infragruppo/operazioni con parti correlate, incluse evidenze documentali e principali driver utilizzati nelle valutazioni economico finanziari comprovanti lo svolgimento delle operazioni a condizioni di mercato.
3. Utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità dei flussi informativi circa la gestione delle operazioni infragruppo/operazioni con parti correlate.
4. Formale approvazione, nel rispetto delle procure e deleghe in essere, dei contratti/accordi in merito ad operazioni con parti correlate.
5. Formale definizione degli obblighi e delle responsabilità della società mandante e della società mandataria.
6. Verifica preliminare circa l'insussistenza di conflitti di interesse nella gestione dei rapporti con parti correlate.
7. Regolazione dei contratti infragruppo a condizioni di mercato, sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica, avendo peraltro riguardo al comune obiettivo di creare valore per l'intero Gruppo nel rispetto delle Linee Guida OCSE e della normativa nazionale di riferimento.
8. I servizi infragruppo goduti e prestati sono sempre accuratamente documentati, tracciabili e verificabili a posteriori.
9. Definizione di procedure operative volte a identificare in maniera chiara i soggetti e le funzioni che svolgono le varie attività (attività operative-gestionali, attività di controllo, attività di autorizzazione/approvazione).
10. L'adesione al regime del consolidato fiscale implica che base imponibile sia unica, escludendo il sorgere di qualsivoglia potenziale vantaggio fiscale dallo svolgimento di operazioni infragruppo.
11. I contratti sono firmati sulla base di quanto previsto dal sistema di deleghe e procure.
12. Costi e ricavi infragruppo e la relativa rilevazione di crediti e debiti devono essere effettuati e tracciati tramite un sistema IT e sottoposti a diversi livelli di controllo, inclusa la riconciliazione.
13. Formale identificazione di ruoli aziendali responsabili della stesura/verifica dei contratti infragruppo
14. Esistenza di appositi format per la predisposizione del contratto per l'identificazione dei servizi da erogare che prevedono, tra l'altro:
 - a) l'inserimento di clausole specifiche nell'ambito delle quali le società si

impegnano, l'una nei confronti dell'altra, al rispetto più rigoroso dei propri Codici Etici e Modelli (ove adottati), che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare;

- b) l'applicazione di sanzioni (ivi inclusa l'eventuale risoluzione del contratto) in caso di violazioni alle suddette prescrizioni;
- c) le modalità per il controllo dell'adempimento delle parti e le modalità per la risoluzione dell'obbligazione;

15. Monitoraggio e aggiornamento dei corrispettivi previsti nei contratti.

2.18 GESTIONE GARE

Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 rilevate sono:

- Negoziazione, stipula, esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici e privati (quest'ultimi laddove si presenti la gestione di gare regolate da bandi);
- Predisposizione ed invio dell'offerta tecnico-economica.

2.18.1 Fattispecie di reato applicabili

Si riportano qui di seguito le classi e le singole fattispecie di reato che possono potenzialmente verificarsi con riferimento all'Area a Rischio:

- Art. 24 – Reati contro la Pubblica Amministrazione:
 - Art. 640 comma 2, n. 1) c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
- Art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro e cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione:
 - Art. 318, 321 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione;
 - Art. 319, 321 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
 - Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti;
 - Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari;
 - Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità;
 - Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
 - Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione;
 - Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
 - Art. 346 bis c.p. traffico di influenze illecite;
- Art. 25 ter - Reati Societari e Corruzione tra privati:

- Art. 2625 c.c. Impedito controllo;
- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
- Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati;
- Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea;
- Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- Art. 25 octies - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:
 - Art. 648 c.p. Ricettazione;
 - Art. 648 bis c.p. Riciclaggio;
 - Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 - Art. 648 ter.1. c.p. Autoriciclaggio;
- Art. 25 octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:
 - Art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Art. 493 quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Art. 640 ter c.p. Frode informatica (nell'ipotesi aggravate della realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale).

2.18.2 Standard di Controllo Specifici

Di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati con riferimento all'Area a Rischio al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

1. Gestione della partecipazione a bandi di gara pubblici o privati secondo quanto disposto dalla procedura aziendale di riferimento.
2. Verifica preliminare in termini di sussistenza dei requisiti di partecipazione svolta da parte delle Funzioni Funded Public Projects & R&D e Presales & Tender, supportate dalle Funzioni Risk & Compliance, Legal & Privacy e dal SPP.
3. Monitoraggio da parte delle Funzioni Funded Public Projects & R&D e Presales & Tender circa il possesso delle competenze richieste dalla gara e sui requisiti amministrativi, di possesso di eventuali certificazioni richieste, nonché di visura del casellario giudiziale, se ritenuto necessario.
4. Adeguata procedura di identificazione dei partner di gara da parte della Funzione Sales (supportata dalle Funzioni Funded Public Projects & R&D e Presales & Tender) tramite valutazione sui requisiti amministrativi e di affidabilità del partner, oltre ad analisi sulle competenze specifiche richieste dal progetto, nonché di due diligence anticorruzione.
5. Adeguati livelli autorizzativi in merito alla stipulazione e sottoscrizione dei documenti contrattuali afferenti alla gara, affidati al Legale Rappresentante pro

tempore della Società (Amministratore Delegato).

6. Individuazione del responsabile per la predisposizione dell'Offerta Tecnica («Presales & Tender Leader») oggetto di valutazione da parte dell'autorità pubblica o del cliente privato.
7. Scelta del gruppo di lavoro basata su criteri di esperienza acquisita durante l'attività lavorativa, verificando se per le diverse figure il bando richieda un periodo minimo di esperienza, una particolare specializzazione o specifiche certificazioni professionali.
8. Tracciabilità (le informazioni vengono richieste alle funzioni competenti e tracciate).
9. Adeguati flussi informativi tra le funzioni coinvolte nella stesura dell'offerta tecnico-economica, nell'ambito delle informazioni richieste all'interno dei bandi di gara e delle modalità di erogazione del servizio, a cui collaborano diverse aree aziendali.

2.19 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 rilevate sono:

- Affidamento dell'incarico;
- Gestione dei rapporti durante il periodo dell'incarico.

2.19.1 Fattispecie di reato applicabili

Si riportano qui di seguito le classi e le singole fattispecie di reato che possono potenzialmente verificarsi con riferimento all'Area a Rischio:

- Art. 25 ter - Reati Societari e Corruzione tra privati:
 - Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali;
 - Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate;
 - Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
 - Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.

2.19.2 Standard di Controllo Specifici

Di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati con riferimento all'Area a Rischio al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

1. Disciplina della gestione dei rapporti con la Società di Revisione ivi incluso l'affidamento di incarichi differenti da quelli di revisione contabile.
1. Gestione e svolgimento degli incontri periodici con la Società di Revisione.
2. Obbligo, in capo al personale della Società, di prestare la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con la Società di Revisione.
3. Tracciabilità ed archiviazione dei principali rapporti con la Società di Revisione presso gli uffici competenti.

4. Segregazione tra chi si occupa della predisposizione della documentazione da fornire alla Società di Revisione e chi ne autorizza l'invio.

2.20 GESTIONE DEI RAPPORTI CON I BROKER E CON LE IMPRESE ASSICURATIVE

Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 rilevate sono:

- Gestione dei rapporti con i Broker e con le Imprese Assicurative.

2.20.1 Fattispecie di reato applicabili

Si riportano qui di seguito le classi e le singole fattispecie di reato che possono potenzialmente verificarsi con riferimento all'Area a Rischio:

- Art. 25 ter, comma 1, lettera s bis – Reati Societari e Corruzione tra privati:
 - Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali;
 - Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate;
 - Art. 2625 c.c. Impedito controllo;
 - Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
 - Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.

2.20.2 Standard di Controllo Specifici

Di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati con riferimento all'Area a Rischio al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

1. Segregazione tra chi si occupa del processo di selezione dei Broker Assicurativi e chi si rapporta con gli stessi.
2. Segregazione tra chi si occupa della predisposizione della documentazione da fornire ai Broker assicurativi e chi ne verifica la completezza e adeguatezza prima dell'inoltro agli stessi.
3. Calcolo dell'importo da liquidare supportato da documentazione di analisi e valutazione del sinistro.
4. Approvazione della proposta di liquidazione da parte di soggetto dotato di idonei poteri.

2.21 GESTIONE VENDITE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 rilevate sono:

- Attività commerciali verso clienti privati e pubblici;
- Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti per la vendita di beni e servizi;
- Gestione delle partnership.

2.21.1 Fattispecie di reato applicabili

Si riportano qui di seguito le classi e le singole fattispecie di reato che possono potenzialmente verificarsi con riferimento all'Area a Rischio:

- Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture:
 - Art. 640, c. 2, n. 1 c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
 - Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico;
- Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati
 - Art. 491 bis c.p. Documenti informatici;
 - Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
 - Art. 615 quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici;
 - Art. 617 quater c. p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
 - Art. 617 quinquies c.p. Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
 - Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
 - Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico;
 - Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
 - Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse;
- Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata:
 - Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale;
 - Art. 416 c.p. Associazione per delinquere;
 - Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera;
 - Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso;
- Art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro e cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione:
 - Art. 318, 321 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione;
 - Art. 319, 321 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
 - Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti;
 - Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari;

- Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
- Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione;
- Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- Art. 346 bis c.p. traffico di influenze illecite;
- Art. 25 ter – Reati societari e corruzione tra privati:
 - Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali;
 - Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate;
 - Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
 - Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati;
 - Art. 2637 c.c. Aggiotaggio;
- Art. 25 quater – Reati di finanziamento del terrorismo:
 - Art. 270 bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
 - Art. 270 bis.1 c.p. Circostanze aggravanti e attenuanti;
 - Art. 270 ter c.p. Assistenza agli associati;
 - Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo;
- Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:
 - Art. 648 c.p. Ricettazione;
 - Art. 648 bis c.p. Riciclaggio;
 - Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 - Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio;
- Art. 25 octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori:
 - Art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Art. 493 quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivo o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diverso dai contanti;
 - Art. 512 bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori.
 - Art. 640 ter c.p. Frode informatica (nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale);

- Art. 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:
 - Artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies L. 633/41 Legge sulla protezione del Diritto d'Autore.

2.21.2 Standard di Controllo Specifici

Di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati con riferimento all'Area a Rischio al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

1. Definizione di procedure volte a gestire le comunicazioni e gli incontri con il mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e riservatezza.
2. Adeguata tracciabilità delle opportunità commerciali e delle commesse che ne derivano, tramite il loro censimento all'interno di tool aziendali.
3. Efficace segregazione delle attività tra le varie Funzioni coinvolte all'interno del processo di vendita, con un primo approccio al cliente e un esame dell'offerta tecnica gestito dalle Sales Lines e una fase di organizzazione delle attività e valutazione delle competenze svolto dalla Funzione Business Operations.
4. Adeguata tracciabilità del budget dedicato alle attività di vendita, tramite contatto diretto con le figure apicali della Società e presentazione della performance tramite momenti di review periodici.
5. Predisposizione di forecast e previsioni di vendita basate su dati relativi ad opportunità commerciali e commesse contenuti all'interno dei tool aziendali.
6. Attività di controllo e governo delle progettualità in essere nei confronti di clientela di rilievo per la Società (clienti con fatturato maggiore al milione di Euro).
7. Adeguata suddivisione delle progettualità e del contatto con la clientela tramite una suddivisione per livello di strategicità.
8. Adeguata contrattualizzazione delle partnership commerciali, tramite sottoscrizione di accordi quadro predisposti con il supporto della Funzione Legal & Privacy.
9. Verifica che i sub-fornitori e sub-appaltatori/professionisti esterni ingaggiati dalla Società operino sempre in conformità con i criteri di massima diligenza, onestà, trasparenza, integrità e nel rispetto delle Leggi anticorruzione, del Modello 231 della Società, del Codice Etico e di Condotta di Gruppo e del Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo.
10. Nella fase propedeutica alle attività di erogazione del servizio, definizione e registrazione degli elementi di ingresso, incluse le modalità e le tempistiche di intervento e il funzionamento del servizio, o dei requisiti necessari per il buon esito della Progettazione e, in particolare, dei requisiti cogenti qualora non esplicitati dal cliente.
11. Verifica dell'ambito e della congruità delle richieste dei clienti.
12. Laddove il prodotto/servizio preveda un trattamento di dati personali,

predisposizione fin dall'inizio del processo di un'accurata valutazione di impatto Privacy (e.g. Privacy by design/default).

13. Controlli di monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici dei clienti durante l'erogazione del servizio.
14. Identificazione e formale assegnazione di utenze per accedere ai sistemi informatici dei clienti.
15. Sottoscrizione del documento di autorizzazione all'esecuzione del servizio, con contestuale manleva, da parte dei clienti rispetto alle attività effettuate dai dipendenti della Società.
16. Archiviazione di ciascun dato/documento, digitale e/o cartaceo, gestito nel corso del progetto garantendone l'integrità e la leggibilità, garanzia da accidentali perdite dei dati per smarrimenti, furti, danneggiamenti nonché accesso riservato in base al livello di divulgazione assegnato (in conformità al Regolamento (UE) 679/2016 "GDPR", alla "Data Protection Policy" di Gruppo, al "Manuale di sicurezza e protezione dei dati personali" nonché alla "Data Retention Policy" di Tinexta Cyber S.p.A.).
17. Cancellazione dei dati/documenti al termine del periodo di conservazione previsto dalla normativa di riferimento nonché dalla "Data Retention Policy" di Tinexta Cyber S.p.A. ("Data Deletion Policy" della Società).
18. Archiviazione in repository aziendale della documentazione prodotta dalla Società nel corso della gestione della commessa secondo le modalità previste dalla procedura "Gestione e Diffusione Documentazione e Informazioni" di Tinexta Cyber S.p.A.

Con specifico riferimento all'erogazione del servizio di Offensive Security:

19. Definizione delle procedure, modalità, tempistiche, sistemi ed applicativi target impiegati nell'erogazione del servizio.
20. Individuazione dei profili deputati di secondo livello ad eseguire le attività di verifica della corretta esecuzione dei processi previsti nell'ambito servizio in questione.
21. Comunicazione al cliente dell'inizio delle attività richieste e definizione dei livelli di accesso con relativi permessi.
22. Trasmissione delle informazioni attraverso specifici protocolli di sicurezza.
23. Verifica e convalida interna dell'operato degli analisti da parte dei Responsabili/Referenti di Funzione prima della condivisione finale con il cliente.
24. Condivisione con i clienti delle risultanze e delle metodologie impiegate.

Con specifico riferimento all'erogazione del servizio di C-SOC (Cyber-Security Operations Centre):

25. Verifica dell'ambito e della congruità delle richieste dei clienti interessati specificatamente all'installazione delle sonde all'interno delle proprie reti informatiche e/o di agenti sui propri computer.
26. Individuazione dei profili deputati alla funzione di analista e definizione dei relativi

- privilegi di accesso alla sonda con conseguente restrizione degli accessi ai dati.
27. Al fine di ridurre la quantità di dati oggetto di monitoraggio, visibilità concessa agli analisti, all'uopo istruiti e formati, di dati ed informazioni esclusivamente a seguito di preliminare valutazione automatica delle sonde.
 28. Protezione dei dati sulle sonde attraverso idonee password robuste e verifica di sicurezza delle password conformi con OWASP.
 29. Impostazione di sistemi di autenticazione forte (two factor authentication tramite token U2F).
 30. Trasferimento del traffico di rete su canale cifrato.
 31. Tracciamento dei login e tentativi di login ed effettuazione di periodiche attività di backup protette da sistemi di cifratura simmetrica.
 32. Protezione degli accessi fisici, disciplinati da policy aziendali, con badge nominali e protezione dei pc client attraverso idonee misure di sicurezza tecnica (full disk encryption).
 33. Partizionamento dei dati raccolti a livello logico per utente, cliente e partner.
 34. Indicizzazione dei dati del CSDC (Cyber Security Defense Center), piattaforma proprietaria di Tinexta Cyber S.p.A. mediante la quale il servizio viene erogato, attraverso identificativi non direttamente riconducibili a dati personali, anonimizzazione dei dati personali intercettati secondo la retention stabilita ed archiviazione dei dati provenienti dal cloud su database cifrato.



TINEXTA CYBER S.p.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

ALLEGATO 1 ALLA PARTE SPECIALE

PROCEDURE/POLICY/LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO
PER AREA A RISCHIO

Versione:	05	Data Versione:	24/02/2026
Descrizione modifiche:	Aggiornamento/Integrazione della documentazione di riferimento per le Aree a Rischio: <i>“Comunicazione verso l'esterno”, “Gestione delle informazioni privilegiate”, “Acquisto di beni e servizi”, “Consulenze e incarichi professionali ai terzi”, “Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, omaggi”, “Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza”, “Gestione delle attività di Merger & Acquisition”, “Gestione delle Risorse Umane”, “Gestione dei sistemi informativi”, “Gestione delle gare”, “Gestione delle vendite ed erogazione dei servizi”.</i>		
Approvazione:	Consiglio di Amministrazione di Tinexta Cyber S.p.A.		

Indice

1. Comunicazione verso l'esterno.....	4
2. Gestione delle informazioni privilegiate	4
3. Acquisto di beni e servizi	4
4. Consulenze e incarichi professionali ai terzi	4
5. Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, omaggi	5
6. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.....	5
7. Gestione della contabilità e delle attività di predisposizione del Bilancio	5
8. Gestione degli adempimenti fiscali	6
9. Gestione finanza e tesoreria	6
10. Gestione del contenzioso	6
11. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza ..	6
12. Gestione delle attività di Merger & Acquisition.....	6
13. Gestione delle Risorse Umane	7
14. Sistema di gestione ambientale	7
15. Gestione dei sistemi informativi	7
16. Gestione delle operazioni con Parti Correlate e dei rapporti infragruppo.....	8
17. Gestione delle gare.....	8
18. Gestione dei rapporti con la Società di Revisione	8
19. Gestione delle vendite ed erogazione dei servizi.....	8

1. Comunicazione verso l'esterno

- Procedura di comunicazione di Gruppo
- Social Media Policy di Gruppo
- Gestione e diffusione della documentazione e delle informazioni
- Procedura Patch Management
- Information Security and Privacy Policy
- Manuale di sicurezza e protezione dei dati personali

2. Gestione delle informazioni privilegiate

- Procedura per la gestione e la comunicazione all'esterno delle Informazioni Riservate, Rilevanti e Privilegiate di Gruppo
- Procedura per la gestione dei Registri delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e a Informazioni Rilevanti di Gruppo
- Gestione e diffusione della documentazione e delle informazioni
- Information Security and Privacy Policy
- Manuale di sicurezza e protezione dei dati personali

3. Acquisto di beni e servizi

- Acquisti beni e servizi di Gruppo
- Qualifica, valutazione e gestione Albo Fornitori di Gruppo
- Data Protection Policy di Gruppo
- Data Deletion Policy
- Data Retention Policy
- Linee Guida Anticorruzione di Gruppo
- Politica del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione
- Procedura Due Diligence Anticorruzione
- Procedura approvvigionamenti e controlli in accettazione
- Requisiti normativi dei Fornitori
- Contrattualistica e gestione eventi legali di Gruppo
- Procedura di valutazione dei fornitori
- Matrice amministrativo contabile in materia di Ciclo Passivo ex Legge n. 262/2005

4. Consulenze e incarichi professionali ai terzi

- Acquisti beni e servizi di Gruppo
- Qualifica, valutazione e gestione Albo Fornitori di Gruppo
- Data Protection Policy di Gruppo

- Data Deletion Policy
- Data Retention Policy
- Approvvigionamento consulenze di Gruppo
- Contrattualistica e gestione eventi legali di Gruppo
- Linee Guida Anticorruzione di Gruppo
- Politica del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione
- Procedura Due Diligence Anticorruzione
- Operazioni straordinarie del Gruppo – Acquisizioni di Gruppo
- Procedura approvvigionamenti e controlli in accettazione
- Matrice amministrativo contabile in materia di Ciclo Passivo ex Legge n. 262/2005

5. Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, omaggi

- Policy di Sostenibilità di Gruppo
- Policy Predisposizione della Dichiarazione di Sostenibilità
- Linee Guida Anticorruzione di Gruppo
- Politica del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione
- Procedura Due Diligence Anticorruzione
- Procedura di gestione di sponsorizzazioni e di donazioni, omaggi e di altre liberalità

6. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

- Data Protection Policy di Gruppo
- Data Deletion Policy
- Data Retention Policy
- Documento di Valutazione dei Rischi
- Procedura di gestione e formazione delle Risorse Umane
- Manuale informativo per i lavoratori (art. 36 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.)

7. Gestione della contabilità e delle attività di predisposizione del Bilancio

- Predisposizione del Bilancio consolidato di Gruppo
- Manuale metodologico ex L. n. 262/2005 di Gruppo
- Matrice amministrativo contabile in materia di Bilancio & Reporting Package ex Legge 262/2005
- Predisposizione della Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario di Gruppo

- Procedura Contabilità e Bilancio

8. Gestione degli adempimenti fiscali

- Policy di Sostenibilità di Gruppo
- Policy Predisposizione della Dichiarazione di Sostenibilità
- Policy Fiscale di Gruppo
- Procedura di gestione degli adempimenti fiscali

9. Gestione finanza e tesoreria

- Procedura di gestione della Tesoreria
- Matrice amministrativo contabile in materia di Finanza e Tesoreria ex Legge 262/2005

10. Gestione del contenzioso

- Contrattualistica e gestione degli eventi legali di Gruppo

11. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza

- Contrattualistica e gestione degli eventi legali di Gruppo
- Linee Guida Anticorruzione di Gruppo
- Politica del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione
- Procedura Due Diligence Anticorruzione
- Procedura di gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche

12. Gestione delle attività di Merger & Acquisition

- Operazioni straordinarie di Gruppo – Acquisizioni di Gruppo
- Gestione investimenti nell'ambito del programma Open Innovation di Gruppo
- Policy di Sostenibilità di Gruppo
- Policy Predisposizione della Dichiarazione di Sostenibilità
- Linee Guida Anticorruzione di Gruppo
- Politica del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione
- Procedura Due Diligence Anticorruzione

13. Gestione delle Risorse Umane

- Data Protection Policy di Gruppo
- Data Deletion Policy
- Data Retention Policy
- Manuale di sicurezza e protezione dei dati personali
- Policy Diversity & Inclusion di Gruppo
- Policy Diritti Umani di Gruppo
- Linee Guida Anticorruzione di Gruppo
- Politica del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione
- Procedura Due Diligence Anticorruzione
- Company Car Policy di Gruppo
- Selezione del Personale di Gruppo
- Formazione e sviluppo del Personale di Gruppo
- Procedura di amministrazione del Personale di Gruppo
- Procedura Compensation & Benefit di Gruppo
- Procedura di gestione e formazione delle Risorse Umane
- Procedura di gestione degli accessi fisici
- Procedura di gestione per il controllo degli accessi logici
- Procedura di gestione viaggi
- Matrice amministrativo contabile in materia di Gestione del Personale ex Legge 262/2005

14. Sistema di gestione ambientale

- Policy Ambiente di Gruppo
- Policy di Sostenibilità di Gruppo
- Policy Predisposizione della Dichiarazione di Sostenibilità

15. Gestione dei sistemi informativi

- Data Protection Policy di Gruppo
- Progettazione sicura e protezione dei dati
- Gestione degli accessi ai sistemi informativi Corporate di Gruppo
- Istruzioni operative per il trattamento dei dati personali nell'utilizzo di un CRM di Gruppo
- Procedura Misurazione Analisi Miglioramento
- Procedura Non Conformità
- Procedura di Gestione degli accessi fisici
- Procedura di gestione per il controllo degli accessi logici
- Procedura di gestione Asset
- Procedura Patch Management

- Procedura per il corretto utilizzo delle risorse informative
- Data Deletion Policy
- Data Retention Policy
- Manuale di sicurezza e protezione dei dati personali
- Information Security and Privacy Policy
- Gestione delle utenze di dominio
- Business Continuity Plan
- Business Impact Analysis
- Incident Response Plan
- Vulnerability Management Policy

16. Gestione delle operazioni con Parti Correlate e dei rapporti infragruppo

- Operazioni con Parti Correlate di Gruppo

17. Gestione delle gare

- Procedura di gestione gare
- Linee Guida Anticorruzione di Gruppo
- Politica del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione
- Procedura Due Diligence Anticorruzione

18. Gestione dei rapporti con la Società di Revisione

- Conferimento incarichi alla Società di Revisione e ai soggetti ad essa correlati e gestione operativa dei rapporti nell'ambito degli incarichi assegnati di Gruppo

19. Gestione delle vendite ed erogazione dei servizi

- Procedura di gestione dell'Offerta e di riesame dell'Ordine
- Procedura di progettazione, produzione e fornitura servizi e istruzioni operative relative alla gestione ed erogazione dei servizi
- Politica del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione
- Procedura Due Diligence Anticorruzione
- Matrice amministrativo contabile in materia di Ciclo Attivo ex Legge 262/2005
- Business Continuity Plan
- Incident Response Plan
- Vulnerability Management Policy



TINEXTA CYBER S.p.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

ALLEGATO 2 ALLA PARTE SPECIALE

REATI D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Versione:	05	Data Versione:	24/02/2026
Descrizione modifiche:	Aggiornamento delle fattispecie di reato in conseguenza a modifiche/integrazioni legislative.		
Approvazione:	Consiglio di Amministrazione di Tinexta Cyber S.p.A.		

Indice

Premessa	5
1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)	8
2. Le fattispecie dei delitti contro la fede pubblica (art. 25-bis)	19
3. Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) 21	
4. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)	29
5. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter)	33
6. Le fattispecie della corruzione tra privati (art. 25 ter lett. s bis)	39
7. Le fattispecie dei reati di contraffazione e dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1)	40
8. Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)	45
9. Le fattispecie dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-quater 1)	54
10. Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)	55
11. Le fattispecie dei reati e illeciti di abusi di mercato (art. 25-sexies)	59
12. Le fattispecie dei reati transnazionali (L. 146/2006)	61
13. Le fattispecie di delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)	64
14. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)	65
15. Le fattispecie di delitti in materia di violazioni del Diritto d'Autore (art. 25-novies)	68
16. Le fattispecie di reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)	70
17. Le fattispecie di reati Ambientali (art. 25-undecies)	71
18. Le fattispecie del delitto di impiego di cittadini di paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)	76
19. Le fattispecie di reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)	78
20. Le fattispecie di reati di frode in competizione sportiva (art. 25-quaterdecies)	79
21. Le fattispecie di reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)	81
22. Le fattispecie di reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)	84
23. Le fattispecie dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies 1)	95

24. Le fattispecie dei reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25-<i>octies.2</i>)	97
25. Le fattispecie dei delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-<i>septiesdecies</i>).....	98
26. Le fattispecie di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-<i>duodevicies</i>).....	102
27. Le fattispecie dei delitti contro gli animali (art. 25-<i>undevicies</i>)	102

Premessa

Le fattispecie di reato possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione.** Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal D.Lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25 così come modificati, rispettivamente, dalla legge n. 137/2023 e dalla L. n. 112/2024 nonché L. n. 114/2024);
- **Reati contro la fede pubblica,** quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, previsti dall'art. 25-*bis* del Decreto, introdotto dall'art.6 del D.L.350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della legge 23 novembre 2001, n.409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro”, modificato dalla legge n. 99/2009 e dal D.Lgs. n. 125/2016;
- **Reati societari.** L'art. 25-*ter* è stato introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, modificato dalla legge n. 190/2012 e dalla legge. 69/2015, che, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa delle società anche a determinati reati societari. Il novero dei reati è stato ampliato, da ultimo, con il D.Lgs. 19/2023;
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (richiamati dall'art. 25-*quater* D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”);
- **Abusi di mercato,** richiamati dall'art. 25-*sexies* del Decreto;
- **Delitti contro la personalità individuale,** previsti dall'art. 25-*quinquies*, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e modificato dalla legge 199/2016 e dall'art. 10, comma 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 e dalla L. n. 199/2016;
- **Reati transnazionali.** L'art.10 della legge 16 marzo 2006 n.146 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità;
- **Delitti contro la vita e l'incolumità individuale.** L'art. 25-*quater*.1 del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa dell'ente le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.** L'art. 25-*septies*, prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p. (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.** L'art. 25-*octies*¹ del Decreto, introdotto dal D.Lgs. n. 231/2007 e modificato dalla L. 186/2014 stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter* 1 c.p., modificati nel testo nel 2021 dal D.Lgs. 195;
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati.** L'art. 24-*bis* del Decreto, introdotto dal Decreto-legge del 23 Maggio 2008 n. 92 (modificato dai D.Lgs. n. 7 e 8 del 2016 e dal D.L. 105/2019 convertito con la legge n. 133/2019). Ultima modifica effettuata con L. n. 90/2024;
- **Delitti contro l'industria e il commercio,** richiamati dall'art. 25-*bis* n. 1 del Decreto; introdotto dalla Legge del 23 Luglio 2009 n. 99;
- **Delitti di criminalità organizzata,** richiamati dall'art. 24-*ter* del Decreto aggiunto dalla L. n.94/2009;
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore,** richiamati dall'art. 25-*novies* del Decreto, introdotto dalla Legge del 23 Luglio 2009 n. 99;
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.),** richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto, aggiunto dalla Legge del 3 Agosto 2009 n. 116 e successivamente modificato Decreto Legislativo del 7 Luglio 2011 n. 121;
- **Reati ambientali,** richiamati dall'art. 25-*undecies* del Decreto, introdotto Legge del 3 Agosto 2009 n. 116 e successivamente modificato dal Decreto Legislativo del 7 Luglio 2011 n.121, dalla Legge n. 68/2015;
- **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,** richiamato dall'art. 25-*duodecies* del Decreto, introdotto dal comma 1 dell'art. 2,

¹ L'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla G.U. 14 dicembre 2007 n. 290, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186 pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2014 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio, inserisce nel codice penale, all'art. 648-*ter* 1.

Decreto Legislativo del 16 luglio 2012, n.109;

- **Reati di razzismo e xenofobia**, richiamati dal nuovo art.25-*terdecies* introdotto dalla Legge del 20 Novembre 2017 n. 167;
- **Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, richiamati dal nuovo art.25-*quaterdecies* introdotto dal DDL 773/2019;
- **Reati tributari**, richiamati dal nuovo art. 25-*quinquiesdecies* introdotto dalla legge, 157 del 19 Dicembre 2019 e successivamente ampliati dal D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della direttiva UE n. 2017/1371. Ultima modifica con D.Lgs. n. 87/2024;
- **Reati di contrabbando**, richiamati dal nuovo art. 25-*sexiesdecies*, dal D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della direttiva UE n. 2017/1371. Ultima modifica con D.Lgs. n. 121/2004.
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento dei valori**, richiamati dal nuovo art. 25-*octies.1*, introdotto dal D.Lgs. 184/2021 e successivamente modificato dalla Legge n. 137/2023.
- **Delitti contro il patrimonio culturale**, richiamati dal nuovo art. 25-*septiesdecies*, introdotto dalla Legge n. 22/2022.
- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**, richiamati dal nuovo art. 25-*duodevicies*, dalla Legge n. 22/2022;
- **Delitti contro gli animali**, richiamati dal nuovo art. 25-*undevicies* introdotto dalla Legge n. 82/2025;
- **Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea**, richiamati dal nuovo art. 25-*octies.2* introdotto dal D.Lgs. 211/2026.

1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)

Con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione, quali concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e peculato è necessario delimitare la nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio poiché soggetti attivi di tali reati.

Tale nozione risulta infatti rilevante per lo svolgimento e aggiornamento del risk assessment 231 da parte di ciascuna Società e, in particolare, per la valutazione di applicabilità dei sopra citati reati e la conseguente identificazione puntuale delle aree a rischio e degli standard di controllo specifici implementati per la prevenzione del rischio di commissione degli stessi.

A tal fine, è opportuno considerare che, secondo quanto disposto dal legislatore agli artt. 357 e 358 del Codice Penale, anche un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione può rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Pertanto, attività necessaria per la valutazione di applicabilità dei reati di concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e peculato è la ricognizione preliminare interna delle attività svolte dalla Società, al fine di individuare se ed in quali circostanze i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, nonché i soggetti sottoposti alla vigilanza di questi, possano assumere la qualifica di pubblico ufficiale ed incaricato di un pubblico servizio, e possano quindi essere qualificati come soggetti attivi delle fattispecie di reato dinanzi richiamate.

A tale proposito, si riporta il dettato dell'art. 357 del Codice Penale, il quale dispone che: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

A titolo di esempio, è da considerarsi un Pubblico Ufficiale un soggetto interno alla PA quale: Parlamentari e Membri del Governo, Consiglieri regionali e provinciali, Parlamentari Europei e Membri del Consiglio d'Europa, soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria (e.g. magistrati), soggetti che svolgono funzioni collegate (e.g. ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri), soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa (e.g. dipendenti dello Stato), dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (e.g. dipendenti della Camera di Commercio), privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (e.g. notai).

In aggiunta, l'articolo 358 del Codice Penale dispone che "agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio". Il secondo comma, novellato dalla legge n. 86/90 e successivamente dalla legge n. 181/92, aggiunge che per "pubblico servizio deve intendersi un'attività

disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Al tale riguardo, occorre osservare che il pubblico servizio può essere esercitato sia da pubblici impiegati sia da semplici privati. Non si richiede che l'attività svolta sia direttamente imputabile a un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche.

Riportiamo qui di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e 25 (Indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione).

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

La pena prevista per tale ipotesi di reato è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi dell'UE e il danno o il profitto sono superiori a Euro centomila.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore e il concusso.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a dodici anni.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La pena prevista per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è la reclusione da tre sei anni a dieci anni e sei mesi; la pena per chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio è la reclusione sino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi dell'UE e il danno o il profitto sono superiori a Euro centomila.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo (artt. 318 e 320 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio al caso in cui al fine di velocizzare l'ottenimento di un'autorizzazione da parte di un soggetto pubblico e un esponente aziendale prometta al pubblico ufficiale competente l'assunzione o l'attribuzione di una consulenza fittizia a un suo familiare).

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da tre a otto anni.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui all'art. 318 e 319 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino a un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Anche in questo caso la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319-bis e 320 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio ad ipotesi corruttive nei confronti dei funzionari pubblici da parte di esponenti aziendali o a mezzo di consulenti per impedire la comminazione di sanzioni pecuniarie).

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione a interessi privati o comunque

estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a dieci anni.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-bis c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti, nonché il pagamento o il rimborso dei tributi, nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenzino dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a venti anni, a seconda se dal fatto derivi un'ingiusta condanna e del tipo di ingiusta condanna inflitta;

Infatti, se dal fatto deriva ingiusta condanna l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è la reclusione da sei a quattordici anni.

Se deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è la reclusione da otto a venti anni.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'articolo 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

In questo caso la pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la medesima prevista dall'art. 318 c.p., diminuita di un terzo, se la fattispecie riguarda l'offerta o la promessa di denaro od altra utilità non dovuti.

Se, invece, la promessa è fatta per indurre il pubblico ufficiale a omettere, ritardare un atto del suo ufficio, ovvero fare un atto contrario ai suoi doveri, la pena sarà quella prevista dall'art. 319 c.p. ridotta di un terzo.

Le pene di cui sopra, si applicano al pubblico ufficiale che sollecita le offerte promesse di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 322.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

La norma prevede che le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 309 a Euro 1549.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato, procedibile d'ufficio, si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1032.

Se ricorre una delle circostanze previste dall'art.640 c.p. ovvero se è commesso con l'abuso della qualità di operatore del sistema la reclusione va da uno a cinque anni e la multa da Euro 309 a Euro 1549.

Se il fatto è commesso con furto ed indebito utilizzo dell'identità digitale in danno a terzi la reclusione va da due a sei anni e la multa da Euro 600 a Euro 3000.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque fuori dai casi di concorso nei reati di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319) e corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno a sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un soggetto commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali previsti dall'art. 355 c.p. Per inadempimento di contratti di pubbliche forniture, si intendono "obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, [facendo] mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio". La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a Euro 1.032. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'art. 355 c.p., se la fornitura concerne: sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 Lg. 898/1986)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un soggetto mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a Euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 Euro si applica soltanto la sanzione amministrativa.

Peculato (art. 314 co. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dal concorso nel peculato, un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti avente forza di legge ai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a Euro 100.000.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 Euro a 1.032 Euro chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni

private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero allontana gli offerenti.

Se il colui che commette il reato è un soggetto preposto dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la pena è aumentata e la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 Euro a 2.065 Euro.

Le pene stabilite dall'articolo 353 c.p. si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della Pubblica Amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. Chi afferma la natura plurioffensiva del delitto evidenzia altresì la tutela della libera concorrenza.

Si precisa che il presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento.

Si tratta di un reato a forma libera, poiché la locuzione "altri mezzi fraudolenti" evidenzia la volontà del legislatore di ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara.

Si tratta, inoltre, di un reato di pericolo, dunque, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)

Tale ipotesi di reato punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da Euro 103 a Euro 1.032 chi con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

L'art. 353 bis punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.

Si precisa che le condotte indicate tassativamente nella norma devono necessariamente essere realizzate in forma di violenza, minaccia, doni o promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

Si tratta di un reato di pericolo, dunque per il suo perfezionamento occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indicazione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, ovvero l'agente deve perseguire la specifica finalità di condizionare la scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

2. Le fattispecie dei delitti contro la fede pubblica (art. 25-bis)

Falsità in monete, in carte monete e in valori di bollo (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 c.p.)

Le norme penali richiamate fanno riferimento a condotte che hanno ad oggetto monete, carte filigranate ed oggetti destinati al falso nummario. Oggetto materiale è la moneta sia estera che nazionale, avente corso legale nello stato o all'estero.

Nei casi più gravi, le pene per i soggetti che realizzino le suddette fattispecie di reato possono arrivare alla reclusione fino a dodici anni e multe fino a Euro 3098.

Circostanze aggravanti (art.456 c.p.), sono previste, nelle ipotesi di reato di cui agli artt. 453 e 455 c.p., se dai fatti ivi previsti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. (art. 473 c.p.)

L'art. 473 c.p. punisce la condotta di chi contraffà o altera i marchi o segni distintivi nazionali od esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, oppure fa uso di tali marchi, segni distintivi, opere dell'ingegno o prodotti industriali, contraffatti o alterati. (1)

Le prescrizioni di tale articolo si estendono anche alle condotte summenzionate che riguardino brevetti, disegni o modelli industriali nazionali od esteri. (2)

Si ritiene che la tutela assicurata da questa norma riguardi soltanto i marchi registrati ed operi entro i confini di efficacia del brevetto.

Tali delitti sono punibili solamente a condizione che siano state osservate le leggi interne, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale od industriale.

La pena per il soggetto che realizzi la condotta criminosa di cui al punto (1) è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 2.500 a Euro 25.000.

Se invece la condotta criminosa si realizza nelle condizioni di cui al punto (2) la reclusione è da uno a quattro anni e la multa da Euro 3.500 a Euro 35.000.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

L'art. 474 c.p. punisce, al di fuori dei casi previsti dall'art.473 c.p., con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da Euro 3.500 a Euro 35.000, il soggetto che introduca nel territorio italiano per farne commercio; con la reclusione da fino a due anni e la multa fino a Euro 20.000, il soggetto che detenga per vendere, o ponga in vendita, o metta altrimenti in circolazione, opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Tali delitti sono punibili solamente a condizione che siano state osservate le leggi interne, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale od industriale.

3. Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

Il Legislatore ha ampliato il campo di applicazione della responsabilità delineata dal D.Lgs. 231/2001 con l'emanazione della Legge n. 48 del 18 marzo 2008 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", che introduce, nel corpus del Decreto, il nuovo art. 24-bis che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati informatici. L'articolo 24-bis è stato modificato dai D.Lgs. n. 7 e 8 del 2016, dal D.L. n. 105/2019 e dalla L. 238/2021, nonché da ultimo dalla L. n. 90/2024.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Il delitto è commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegna o metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a due anni e la multa fino ad Euro 5.164;

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1.

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 51 a Euro 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 309.

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di

riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (art. 491 c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. La reclusione per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. La pena per i soggetti che realizzino la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a quattro anni. La pena aumenta nella reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617 quater.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere. La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico. La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a tre anni e la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

L'art. 9 del DL 14 agosto 2013 n.93 ha modificato l'art.24 bis del D.Lgs.231/01 richiamando, oltre il terzo comma dell'art.640 ter terzo comma, i delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."

Estorsione mediante reati informatici (art. 629 comma 3, c.p.)

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da Euro 6.000 a Euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Reato di cui al D.L. 105/2019 art. 1, comma 11 (convertito in legge con modifiche dalla L. 133 /2019) in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

4. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p., escluso sesto comma)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti.

Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);

La norma punisce i casi di associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, adescamento di minorenni, ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.). In queste fattispecie, la pena è aumentata rispetto a quelle del 416 c.p.

Associazioni di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Chi promuove, dirige od organizza l'associazione è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni. Nelle due fattispecie la pena è aumentata rispettivamente da dodici a venti anni e da quindi a ventisei anni se l'associazione è armata.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene appena esposte sono aumentate da un terzo alla metà.

È obbligatoria, nei confronti del condannato, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché quelle che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Il reato punisce chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407 c.p.p.)

Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

(Omissis)

- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Armi e munizioni comuni da sparo (art. 2 Legge 18 aprile 1975, n. 110)

(comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un' energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è

sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a Dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività di associazioni previste dallo stesso articolo (L. n. 203/91).

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle di cui all'art. 2, comma terzo, legge n. 110/1975 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) (vedi legge 110/1975).

5. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter)

Riportiamo qui di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. n. 231/2001 all'art. 25-ter (c.d. reati societari).

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

L'attuale articolo 2621 (e in modo analogo l'articolo 2622 del Codice Civile, salve le distinzioni che saranno descritte nel prosieguo) mira a sanzionare il comportamento di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che "espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti" nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, a condizione che tali comunicazioni siano imposte dalla legge; la norma vuole infatti impedire che tali soggetti traggano un ingiusto profitto da una falsa (o parziale, e dunque decettiva) descrizione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. Requisito fondamentale, tuttora vigente, è che tale falsa o parziale rappresentazione sia "concretamente" idonea a indurre in errore i destinatari della comunicazione falsificata.

Si precisa che:

- Le condotte di falsità contenute in dette disposizioni sono entrambe, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 69/2015, di tipo delittuoso e procedibili d'ufficio;
- Il bene giuridico meritevole di tutela sia stato individuato, in entrambi i casi, nella completa e corretta informazione societaria. Significativa è, a tal fine, l'esplicitazione secondo cui l'azione o omissione debba essere "concretamente" idonea a indurre i terzi in errore;
- Il dolo che la legge richiede sia verificato rimane sì specifico (ancor oggi finalizzato a "conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto"), ma non è più caratterizzato da alcun elemento di intenzionalità ingannatrice.

L'articolo 2622 è applicabile alle sole condotte che riguardano società: (i) emittenti strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati (italiani o di altri Stati Membri dell'Unione Europea); (ii) controllanti i soggetti indicati al punto precedente[14]; (iii) emittenti strumenti finanziari negoziati su *multilateral trading facilities* (italiani o di altri Stati Membri dell'Unione Europea); (iv) che abbiano fatto richiesta di ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati (italiani o di altri Stati Membri dell'Unione Europea); e (v) che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. In questo senso la Legge 69/2015 ha previsto una progressione sanzionatoria - la cornice edittale prevista dalla disposizione in oggetto prevede minimi e massimi superiori rispetto a quelli dell'articolo 2621 - basata non più sulla presenza/assenza dell'evento dannoso, bensì (esclusivamente) su caratteristiche oggettive della società in questione.

Ulteriore differenza riguarda l'assenza dell'inciso "previste dalla legge" con riferimento

alle comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico che paiono dunque ricomprendere una più vasta gamma di comunicazioni rilevanti ai fini della norma.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis)

L'articolo 2621-*bis* è idealmente composto da due differenti previsioni normative, pur strettamente legate. La prima, contenuta nel comma 1, introduce un'autonoma fattispecie di reato in caso di commissione di "fatti di lieve entità", da valutarsi "tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta";

La seconda previsione, contenuta nel comma successivo, dispone la presenza di un'ulteriore autonoma fattispecie di reato, i cui destinatari sono i piccoli imprenditori; in questo caso si applicano le medesime sanzioni previste in caso di "fatti di lieve entità" e riemerge la procedibilità a querela di parte-soci, creditori e altri destinatari della comunicazione sociale in oggetto – contenuta nel previgente articolo 2622 del Codice Civile.

Alle condotte integranti le fattispecie di cui agli articoli 2621 e 2621-*bis* si applica la causa di non punibilità contenuta nell'articolo 131-*bis* del Codice Penale in materia di "particolare tenuità del fatto". Con l'articolo 2621-ter il legislatore ha chiarito, ai fini della disciplina oggetto della presente analisi, quali siano i criteri valutativi che il giudice deve adottare e applicare per valutare se i fatti commessi siano di "particolare tenuità".

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nell'esporre, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:

- Deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- La condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto;
- La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- La sanzione è più grave se la condotta criminosa ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto.

L'art. 34, comma 2, della legge n. 262/2005 ha abrogato l'art. 2623 del codice civile, che puniva il reato in esame e la fattispecie criminosa – in precedenza sanzionata ai sensi della norma abrogata - è, attualmente, prevista e sanzionata dall'art. 173-*bis* del TUF.

Si precisa, con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa, che l'art. 25-ter del citato Decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, mentre

non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla L. n. 262/2005. Le modifiche legislative sembrerebbero, quindi, comportare il venir meno della responsabilità amministrativa della società ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto con riferimento al reato di falso in prospetto.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il primo comma dell'art. 2625 c.c. prevede un illecito amministrativo proprio degli amministratori, consistente nell'impedimento delle funzioni di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali. L'illecito amministrativo non genera la responsabilità diretta dell'Ente, che invece è prevista per l'ipotesi delittuosa, contemplata dal secondo comma dello stesso art. 2625 c.c., che è integrato quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. Precisato che il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena se il fatto riguarda società quotate, è da ricordare che la condotta punibile consiste nell'occultamento di documentazione, ovvero nella realizzazione di altri artifici idonei alla produzione dei due eventi costitutivi del reato (impedito controllo o impedita revisione). Si noti ancora che la norma comprende tra le forme di manifestazione della condotta vietata anche il semplice ostacolo, il che estende l'area del divieto sino al mero ostruzionismo.

Si noti, con riguardo alla fattispecie sopra richiamate, che l'art. 37, commi 34 e 35, D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nel modificare l'art. 2625² c.c., non ha fatto il coordinamento con l'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01; infatti, l'art. 25-ter richiama l'art. 2625 c.c., che nella nuova versione non comprende più l'impedito controllo dei revisori, il quale viene spostato nel D.Lgs. 39/2010, all'art. 29, il quale non è richiamato dall'art. 25 ter e prevede due nuove fattispecie (sotto forma di illecito amministrativo e penale) di impedito controllo relativamente alla medesima attività di revisione.

In particolare, il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 39/2010 punisce gli amministratori, che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale.³

Il secondo comma prevede l'ipotesi delittuosa quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. Il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena nel caso di

² L'art. 2625 c.c., in vigore prima della modifica disposta dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 era il seguente: Impedito controllo- *Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.*

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

³ Il decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016 ha depenalizzato, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato in oggetto.

revisione legale di enti di interesse pubblico.

Stando il principio di tassatività vigente nel diritto penale la sopra menzionata fattispecie oggetto del recente intervento legislativo non dovrebbero essere annoverate nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente; peraltro, in via prudenziale si ritiene di tenerne comunque conto nell'elaborazione del presente Modello.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- Soggetti attivi sono gli amministratori;
- Configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- Soggetti attivi sono gli amministratori;

- Configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- Soggetti attivi sono gli amministratori;
- Configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza che violi gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- Soggetti attivi sono i liquidatori;
- Costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici (anche mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale), concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione

del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- Soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi;
- Agli effetti della legge penale le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della dir.2014/59 UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

La norma punisce chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art.29 del D.Lgs. 19/2023, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 32-bis c.p.

6. Le fattispecie della corruzione tra privati (art. 25 ter lett. s bis)

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato in esame si configura allorché, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Si applica la stessa pena prevista nel primo comma se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le medesime pene. Tale caso è il solo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa delle società in quanto è espressamente richiamato dall'art.25ter del D.Lgs. 231/2001.

Le pene di cui sopra i sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

L'articolo 2635 bis c.c. introduce una nuova fattispecie, la quale consiste nell'offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti "agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà". In tale ipotesi, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, l'istigatore "soggiace alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 c.c., ridotta di un terzo".

7. Le fattispecie dei reati di contraffazione e dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati.

Per "violenza sulle cose" si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, 2 c., c. p. secondo cui "agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione". Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

Per "mezzi fraudolenti" devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.

La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l'attività stessa e sempre che l'uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a due anni e la multa da Euro 103 a Euro 1.032.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

La norma incriminatrice, introdotta nel codice penale dall'art. 8 della legge n. 646 del 1982, punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle.

Infatti, la fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, secondo la *voluntas legis*, è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardino un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma punisce la vendita o messa in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale. Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all'attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione, quale appendice necessaria all'attività di produzione.

Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i "nomi", identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.

Il nocumento all'industria nazionale, elemento costitutivo dell'art. 514, può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa non inferiore ad Euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella

dichiarata o pattuita. La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.

La fattispecie di reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a due anni o la multa fino a Euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore ad Euro 103.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La fattispecie delittuosa punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Questa fattispecie di reato è posta a tutela di un interesse sopraindividuale quale la buona fede negli scambi commerciali la cui violazione si risolve presuntivamente in un pregiudizio per l'ordine economico.

Per "porre in vendita" si intende offrire una determinata sostanza a titolo oneroso.

Per "mettere in circolazione" si intende, invece, qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito.

Oggetto dell'azione sono le sostanze alimentari non genuine.

La locuzione “sostanze alimentari” è idonea a ricomprendere sia i prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra (per coltura o allevamento) sia i prodotti manipolati, lavorati e trasformati e, quindi, provenienti dall’industria, qualsiasi sia il loro stato fisico (solido, liquido o gassoso).

La genuinità è la caratteristica fondamentale dei prodotti alimentari e può essere intesa in senso naturale e formale; la genuinità naturale indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica; la concezione formale di genuinità (c.d. genuinità legale) riflette, invece, la conformità della composizione di un prodotto ai requisiti formalizzati in un’apposita normativa. Pertanto, devono considerarsi non genuini sia i prodotti che abbiano subito un’alterazione nella loro essenza e nella loro composizione mediante la commistione di sostanze estranee o la sottrazione di principi nutritivi rispetto a quelli prescritti.

Per effetto della disposizione dell’art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a Euro 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto.

L’incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Il bene tutelato dalla disposizione è la buona fede e la correttezza commerciale, la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi della gran parte dei consumatori.

Sui concetti di “porre in vendita” o “mettere in circolazione” si veda commento alla norma precedente.

La messa in vendita o in circolazione delle opere dell’ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto.

Per “marchi o segni distintivi nazionali o esteri” si intendono segni emblematici o nominativi usati dall’imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l’art. 517 c.p., a differenza dell’art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

Per “nomi” si intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all’interno di uno stesso genere.

Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei a ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell'operare gli acquisti.

L'inganno deve riguardare l'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto, per i quali si rinvia a quanto già descritto con riferimento all'art. 515 c.p.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a due anni e la multa fino a Euro 20.000.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

La norma incriminatrice condanna, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a due anni e la multa fino a Euro 20.000.

Si applicano le disposizioni degli art.474-bis, 474-ter, secondo comma e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

La norma incriminatrice punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a due anni e la multa fino a Euro 20.000.

Si applicano le disposizioni degli art.474-bis, 474-ter, secondo comma e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

8. Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

La genericità dei richiami operati dall'art. 25-quater crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001. Si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, con riferimento alla categoria dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*", le seguenti fattispecie:

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Il reato punisce chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La pena è la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

Il reato punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Per tali condotte, è prevista la pena della reclusione da sette a quindici anni. La partecipazione a tali associazioni è punita con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis 1 c.p.)

Tale articolo, per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, prevede l'aumento della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma del medesimo articolo. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti

rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i *delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. *Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56*, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone indicate negli articoli 270 e 270-bis. È prevista la pena della reclusione fino a quattro anni; la pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente, mentre non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche con internazionale (art. 270-quater c.p.)

Il reato punisce chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. È prevista la pena della reclusione da sette a quindici anni. Sempre al di fuori dei casi dell'art. 270-bis c.p., e salvo il caso di addestramento, la persona la reclusione diminuisce, nel minimo, da sette a cinque anni e nel massimo, da quattordici ad otto anni.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.)

Il reato punisce chiunque, al di fuori dei casi previsti dagli articoli 270-bis e 270-quater, organizza, finanzia o propaganda viaggi nel territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies. È prevista la reclusione da cinque ad otto anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

Il reato punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche o nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. È prevista la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies c.p.; le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies 1 c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies 2 c.p.)

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 3.000 a Euro 15.000.

Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Ai fini di tale fattispecie sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Il reato punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona. La condotta è punita nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti in tale fattispecie sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis.)

Il reato punisce chiunque, Salvo che il fatto costituisca più grave reato, per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali. La pena prevista è la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena

si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter)

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altra materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis)

Il reato punisce chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona. La pena prevista è la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter)

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Quanto ai delitti previsti da leggi speciali:

- L'art. 1 della L. 15/1980 prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando lo stesso è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- La L. 342/1976 punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea;
- La L. 422/1989 punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

Il reato punisce più persone che si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

Banda armata: forma e partecipazione (art. 306 c.p.)

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda

armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (art. 435 c.p.)

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 L. n. 342/1976)

La norma punisce chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da sette a ventuno anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore ai dodici anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni

personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 L. n. 342/1976)

La norma punisce chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'art.1 della medesima legge.

Sanzioni (art. 3 L. n. 422/1989)

La norma punisce chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

- a) Distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;
- b) Distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
- c) Comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;
- d) Commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione;

Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lett. a), b) e d) è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque, nel commettere uno dei fatti sopra esposti cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

Chiunque, nel commettere uno dei fatti sopra esposti cagiona lesioni personali è punito ai sensi degli artt. 582 e 583 del c.p., ma le pene sono aumentate.

Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è di lieve entità, le pene sono ridotte da un terzo a due terzi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi

lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

9. Le fattispecie dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-quater 1)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

È punibile chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Il fatto è punibile anche quando è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

10. Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da Euro 15.000 a Euro 150.000 chiunque:

Recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

Favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 1.500 a Euro 6.000.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da Euro 24.000 a Euro 240.000 chiunque:

Utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

Recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è

punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 2.582 a Euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da Euro 1.549 a Euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da Euro 1.500 a Euro 6.000.

Ai fini del presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.)

Commette tale reato chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a Euro 1549.

La pena aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)

Tale norma prevede che le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Commette il reato chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da Euro 15.493 a Euro 154.937.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Il reato punisce chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno. La pena prevista è la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo capoverso, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. La pena prevista è la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Commette il reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater. 1*, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqüies* e 609-*octies*, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

11. Le fattispecie dei reati e illeciti di abusi di mercato (art. 25-sexies)

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)

Il soggetto attivo del reato è chiunque risulta in possesso di informazioni privilegiate in ragione: della sua qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo di una società emittente; della sua partecipazione al capitale dell'emittente o dell'esercizio della sua attività lavorativa, di una professione o di una funzione anche pubblica, o di un ufficio.

La condotta criminosa si sostanzia nel:

1. vendere, acquistare o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate;
2. comunicare ad altri le informazioni privilegiate al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o del proprio ufficio o nell'ambito di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento UE n. 596/2014;
3. raccomandare o indurre altri al compimento di una qualsiasi operazione su strumenti finanziari di cui al precedente n. 1.

Gli strumenti finanziari oggetto della condotta criminosa sono quelli di cui all'art. 180, comma 1, lett. a) e b) del T.U.F., ossia gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni, o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni, in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea ovvero ammessi alla negoziazione, o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

Per informazione privilegiata, la cui definizione è contenuta all'art. 7, paragrafi da 1 a 4, del Regolamento UE n. 596/2014, deve intendersi un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari derivati collegati.

L'elemento soggettivo è il dolo generico individuabile nella coscienza di avere informazioni privilegiate e nella volontà di farne uso nei modi illeciti descritti.

È punibile per la fattispecie in esame anche chi, in possesso di informazioni privilegiate, a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose pone in essere taluna delle condotte esaminate.

È previsto un aggravamento della pena quando il prodotto o il profitto conseguito dall'ente a seguito della commissione del reato risulti particolarmente rilevante.

Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)

La condotta sanzionata consiste nella diffusione di notizie false o nel porre in essere operazioni simulate o altri artifici (anche mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale) concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

È previsto un aggravamento della pena, con un aumento della multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false o di porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Il reato si consuma all'atto della diffusione di notizie false e della effettuazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-bis T.U.F.)

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, commette illecito amministrativo chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'art. 14 del Regolamento UE n. 696/2014.

Manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF)

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, commette illecito amministrativo chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'art. 15 del Regolamento UE n. 596/2014.

12. Le fattispecie dei reati transnazionali (L. 146/2006)

Riportiamo qui di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie richiamate dalla legge 16 marzo 2006 n.146.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluni dei diritti di cui agli artt. 600, 601, 601-*bis* e 602, nonché all'art.12, comma 3-*bis* del D.Lgs. del 25 luglio 1998, n. 286, nonché gli articoli 22 commi 2 e 3 e 22-*bis* comma 1 della Legge 91 del 1999, si applica la reclusione da cinque a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni sei casi previsti dal secondo comma.

L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti.

La norma punisce inoltre i casi di associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, adescamento di minorenni, ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.).

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis)

Sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della

violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di altra utilità”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-*bis* c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973)

L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-*bis* c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

A seguito del D.Lgs. n. 202/2016 è stato modificato il comma 7-bis dell'articolo in esame prevedendo la confisca delle cose che furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo il caso in cui essi appartengano a persona estranea al reato. È prevista inoltre la confisca per equivalente dei beni di cui il reo ha la disponibilità.

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. n. 286/1998)

L'art. 12 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286/1998 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi “in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero”. La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi “compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la

persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”.

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere “al fine di trarre profitto anche indiretto”.

Il comma 3-*bis* dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

“Il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

Per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

Per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

Il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”.

Il comma 3-*ter* dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate “se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento”.

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi “al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico”.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della corte internazionale penale, o a sottrarsi alle ricerche di queste, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il reato commesso è quello di cui al 416-*bis* c.p. la reclusione non è inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero una contravvenzione, la pena è la multa fino a Euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

È necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

13. Le fattispecie di delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a Euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi ad un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro.

14. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato".

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due ad otto anni e la multa da Euro 516 a Euro 10.329.

La pena per il soggetto è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 300 a Euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è, inoltre, aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a Euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a Euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi

dell'art. 629 secondo comma ovvero furto aggravato ai sensi dell'art. 625 primo comma n. 7 bis.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale reato consiste nel fatto di chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”. Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 2.500 a Euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

È il reato commesso da “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto”.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque

contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 5.000 ad Euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 2.500 a Euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Autoriciclaggio (art.648-ter 1 c.p.)

L'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186 pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2014 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio, inserisce nel codice penale, all'art. 648 ter 1, il reato di autoriciclaggio che punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due ad otto anni e la multa da Euro 5.000 ad Euro 25.000. Si applicano queste pene anche se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416 bis.1.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 2.500 a Euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Fuori dai casi sopra citati di autoriciclaggio, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata qualora commessa nell'esercizio di attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica anche in questo caso l'ultimo comma dell'art. 648.

15. Le fattispecie di delitti in materia di violazioni del Diritto d'Autore (art. 25-novies)

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha inserito nel Decreto 231 l'art. 25-novies che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Legge sulla protezione del diritto d'autore (L. 633/1941)

- **art. 171:** La riproduzione, la trascrizione, la recita in pubblico, la diffusione o l'immissione in commercio di un'opera altrui o la rivelazione del relativo contenuto prima che sia reso pubblico oppure l'introduzione e la messa in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero. La messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parti di essa. La riproduzione o l'estrazione di testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70 ter e 70 quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale. La rappresentazione, la recita in pubblico o la diffusione di una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La riproduzione di un numero di esemplari maggiore rispetto a quanto consentito, la riproduzione con qualsiasi processo di duplicazione di dischi o di altri apparecchi analoghi, ovvero l'introduzione nel territorio dello Stato delle riproduzioni così fatte all'estero. Inoltre, l'articolo punisce anche chi, in violazione dell'art. 79, ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
- **art. 171-bis:** La duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore ovvero l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione, sempre al fine di trarne profitto, di programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, ovvero di mezzi di qualsiasi tipo intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione in pubblico, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti dell'autore (artt. 64 quinquies e 64 sexies), ovvero l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti del titolare della banca di dati (artt. 102 bis e 102 ter), ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati.

- **art. 171-ter:** Se commesse a scopo di lucro e non a fini personali, la duplicazione

abusiva, la riproduzione, la trasmissione, la diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, ovvero, anche al di fuori delle ipotesi di concorso, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la distribuzione, il commercio, la concessione in noleggio o la cessione, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione, radio, la diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, nonché qualsiasi supporto contenente opere dell'ingegno per le quali è richiesta l'apposizione del contrassegno ai sensi della presente legge, ovvero di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto, la fissazione abusiva su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

La ritrasmissione o diffusione, in assenza di accordo con il legittimo distributore, con qualsiasi mezzo, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato. La fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per vendita o noleggio, la detenzione per scopi commerciali di qualsiasi mezzo o servizio idoneo a facilitare l'elusione delle misure tecnologiche poste a protezione delle opere o dei materiali protetti ovvero la rimozione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti.

- **art. 171-septies:** Falsa dichiarazione relativa all'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge..
- **art. 171-octies:** La produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, satellite, cavo, in forma sia analogica sia digitale.

16. Le fattispecie di reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Si precisa che la fattispecie, ora prevista quale reato presupposto anche in base all'art. 25-decies del decreto, era già prima sanzionato con la responsabilità amministrativa dell'ente - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146/2006 - soltanto qualora caratterizzato dalla transnazionalità.

17. Le fattispecie di reati Ambientali (art. 25-undecies)

Tutela delle specie animali o vegetali protette e habitat (artt. 727-bis e 733-bis c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o a deterioramento significativo di habitat all'interno di un sito protetto.

Reati in materia di gestione degli scarichi di acque reflue (art. 137 D.Lgs. 152/2006)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni dell'autorizzazione o dell'Autorità (art. 137, comma 3);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei valori limite di emissione (in concentrazione) (art. 137, comma 5, primo periodo);
- Apertura o mantenimento di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137 comma 2);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limite di emissione in massa (art. 137, comma 5, secondo periodo);
- Inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11)
- Scarico in mare da parte di navi o aeromobili (art 137, comma 13)

Reati in materia di gestione dei rifiuti (artt. 255, 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis, 258, 259, 259-ter 260-bis D.Lgs. n. 152/2006)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano rifiuti o che operano nel settore della gestione dei rifiuti. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- Abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi e pericolosi ovvero immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee, anche in casi particolari (artt. 255, 255-bis e 255-ter);
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi e pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 (art. 256, comma 1, lett. a);
- Realizzazione e/o gestione di discarica non autorizzata destinata allo smaltimento di

rifiuti pericolosi o non pericolosi (art. 256, comma 3);

- Inosservanza di prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 (art. 256 comma 4);
- Violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5);
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6);
- Combustione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata (art. 256-*bis*);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)
- Esecuzione di spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e del Regolamento (UE) 2024/1157 (artt. 259, comma 1 e 269-*ter*);
- Predisposizione di certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito di un sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. (art. 260-bis, comma 6);
- Trasporto di rifiuti con certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni (art. 260-bis, comma 7, terzo periodo);

Omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 D.Lgs. 152/2006)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla mancata effettuazione della comunicazione agli Enti in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche, e alla mancata conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'attuazione dei progetti di bonifica in caso di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee.

Reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279 D.Lgs. 152/2006)

La fattispecie di reato in esame si riferisce al superamento dei limiti di qualità dell'aria determinato dal superamento dei valori limiti di emissione in atmosfera.

Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8, 9 D.Lgs. 202/2007)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al versamento doloso o colposo di sostanze inquinanti dalle navi.

Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 Legge 549/1993)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui alla Legge 28/12/1993 n. 549, art. 3 in merito a impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercio di sostanze lesive per l'ozono stratosferico.

Commercio delle specie animali e vegetali protette (artt. 1, 2, 3-bis, e 6 Legge n. 150/1992)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a importazione, esportazione, commercio, detenzione, trasporto di specie animali e vegetali protette ai sensi del Regolamento 338/1997 CE e ss.mm.ii, alla detenzione di mammiferi o rettili pericolosi per la salute o l'incolumità pubblica, e all'alterazione dei certificati per l'introduzione di specie protette nella Comunità europea.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a condotte abusive che cagionino compromissione o deterioramento significativi e misurabili: (i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due a sei anni e la multa da Euro 10.000 ad Euro 100.000.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a condotte abusive che, alternativamente, determinino: (i) un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (ii) un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (iii) un'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da cinque a quindici anni.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in

danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

La fattispecie di reato in esame si verifica nel caso in cui taluno commette i reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale per colpa.

Se dalla commissione dei fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alle condotte abusive di cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, fornitura, detenzione, trasferimento, abbandono di materiale ad alta radioattività; è punito anche il detentore che si disfi illegittimamente di tale materiale.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due a sei anni e la multa da Euro 10.000 ad Euro 50.000.

La pena aumenta della metà se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative di suolo e sottosuolo, di un ecosistema, delle biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'art. 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo art. 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo art. 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che

esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da Euro 20.000 a Euro 80.000.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

Commette il reato chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena è la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli artt. 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter*, con la limitazione di cui all'art. 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

18. Le fattispecie del delitto di impiego di cittadini di paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)

Il 9 Agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2012) che ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Come si evince dalla formulazione dell'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, le condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono solo quelle relative all'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con il permesso di soggiorno scaduto per il quale non sia stato chiesto il rinnovo, o con il permesso di soggiorno revocato o annullato, soltanto qualora si siano verificate le condizioni previste all'art. 22 comma 12 del D.Lgs. 286/1998.

In particolare, si tratta del caso in cui:

- il datore di lavoro abbia impiegato un numero maggiore di tre di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno;
- il datore di lavoro abbia impiegato lavoratori minorenni in età non lavorativa;
- il datore di lavoro abbia esposto i lavoratori occupati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro;
- chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o di altro Stato di persone non cittadine o senza titolo di residenza permanente.

Inoltre, è punito chi traendo un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 D.Lgs. n. 286/1998, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5)

La norma punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di € 15.000 per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per

procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti (Comma 3).

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata (Comma 3-bis).

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto (Comma 3-ter).

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà (Comma 5).

19. Le fattispecie di reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a Euro 6.000 chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte Penale Internazionale.

20. Le fattispecie di reati di frode in competizione sportiva (art. 25- quaterdecies)

Frode in competizioni sportive (art. 1 L. n. 401/1989)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), all'Unione Italiana per l'incremento delle Razze Equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni a essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 le pene sono aumentate.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. n. 401/1989)

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione Italiana per l'incremento delle Razze Equine (UNIRE).

Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità

Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a istanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge.

Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità' di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da 'pubblicità' al loro esercizio. La stessa sanzione si applica a chiunque, in

qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

21. Le fattispecie di reati tributari (art. 25-*quiquiesdecies*)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-*quiquiesdecies* del Decreto.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2 bis D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura qualora la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Tale inesistenza può essere oggettiva (le prestazioni indicate non sono mai state eseguite) o soggettiva (le prestazioni indicate nei documenti sono riferite a soggetti diversi di quelli effettivi). L'inesistenza dell'operazione non deve essere necessariamente totale, la fittizietà dell'elemento passivo può derivare anche da una operazione solo parzialmente inesistente (es: sovrapproduzione; inesistenza relativa e quantitativa).

La pena prevista per tale ipotesi di reato è la reclusione da quattro a otto anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura qualora l'Ente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate ovvero sulla base di documenti falsi e avvalendosi di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi o passivi, generanti un'evasione superiore ad Euro trentamila, con elementi tassabili non dichiarati superiori al 5 per cento degli elementi attivi totali o comunque superiori ad Euro un 1.500.000. Per quanto attiene i crediti e le ritenute fittizie il limite di punibilità è fissato ove gli stessi siano superiori al 5 per cento dell'imposta o comunque ad Euro 30.000.

La pena prevista per tale ipotesi di reato è la reclusione da tre a otto anni.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura qualora l'una società emetta o rilasci fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere o consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Tale inesistenza può essere oggettiva (le prestazioni indicate non sono mai state eseguite) o soggettiva (le prestazioni indicate nei documenti sono riferite a soggetti diversi di quelli effettivi). L'inesistenza dell'operazione non deve essere necessariamente totale, la fittizietà può derivare anche da una operazione solo parzialmente inesistente (es: sovrapproduzione; inesistenza relativa e quantitativa).

La pena prevista per tale ipotesi di reato è la reclusione da quattro a otto anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura nei casi in cui la Società occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, non ponendole a disposizione degli organi di vigilanza in sede di verifica ispettiva, al fine di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto così impendendo la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

La pena prevista per tale ipotesi di reato è la reclusione da tre a sette anni.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti su beni propri o altrui, in modo da rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva delle imposte o delle sanzioni di ammontare superiore ad Euro 50.000.

Tale ipotesi di reato si configura altresì nel caso in cui, la Società, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare superiore ad Euro 50.000.

La pena prevista per tale ipotesi di reato è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura nei casi in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro 100.000; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a Euro due milioni.

La pena prevista per tale ipotesi di reato è la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1 dell'art.4, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs.74/2000)

Il reato si configura nei casi in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad Euro 50.000.

La pena prevista per tale ipotesi di reato è la reclusione da due a cinque anni.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura nei casi in cui l'esponente dell'Ente, non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila Euro.

La pena prevista per tale ipotesi di reato è la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a Euro 50.000. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a Euro 50.000.

È prevista l'esclusione della punibilità dell'agente qualora, per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

22. Le fattispecie di reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-sexiesdecies del Decreto e da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 141/2024.

Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)

Il reato punisce chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
- b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)

Il reato punisce chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato. La pena prevista è la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)

Il reato punisce il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

- a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
- b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
- c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

È prevista la pena della multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Alla stessa pena soggiace il:

- a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
- b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di

un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 241/2024)

Il reato punisce chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione dei diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)

Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)

Il reato punisce chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti. La pena prevista è la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)

Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di Euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a Euro 5.000.

Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

- a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni

- caso pari a Euro 500;
- b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a Euro 1.000.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)

Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di Euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando dei tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1, 62-*quater*.2 e 62-*quinquies* di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)

Per tutti i reati sopra menzionati previsti dal D.Lgs. n. 141/2024 e altresì quali reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, agli effetti della pena il reato tentato è equiparato a quello consumato.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)

Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83 del D.Lgs. n. 141/2024, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
- b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a Euro 100.000;
- e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di Euro 500.000.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:

- a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di Euro 50.000 e non superiore a Euro 100.000;
- b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di Euro 200.000 e non superiore a Euro 500.000.

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a Euro 7.746, chiunque:

- a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
- b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
- d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assoluta sui singoli componenti;
- e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
- f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
- g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata

eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a Euro 5.000.

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)

Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di Euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a Euro 5.000.

Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:

- a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di Euro 500;
- b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di Euro 1.000.

Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 3.000 a un massimo di Euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi (art. 40 ter D.Lgs n. 504/1995)

Se i fatti previsti dall'articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, si applica la multa di Euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40 quinquies D.Lgs. n. 504/1995)

Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.

Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.

Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da Euro 25 a Euro 64.

Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)

Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a Euro 7.746. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti

complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 258 a Euro 1.549.

Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)

Il reato punisce quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche. Ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a Euro 7.746, chiunque:

- a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.

L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a Euro 5.000 né superiore a Euro 50.000.

Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)

Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

Alterazioni di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

- a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;
- b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 258 a Euro 1.549.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art 47 D.Lgs. n. 504/1995)

Per le deficienze riscontrate nella verificaione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti

denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la multa fino a Euro 2.582. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.

Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.

Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.

Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto.

Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 304 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.

Irregolarità nella circolazione (art. 49 D.Lgs. n. 504/1995)

I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo spediteore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.

Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento

di una somma di denaro da Euro 516 a Euro 3.098, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti, in misura non superiore all'uno per cento, se in più, o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.

Nei casi di irregolare predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo spediteore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.

Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa è calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.

Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.

Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative alla documentazione prescritta ai fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.

23. Le fattispecie dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies 1)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-octies 1 del Decreto.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

La norma punisce chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 310 a Euro 1.550. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

La norma prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a Euro 1.000.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è

sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

La norma punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 600 a Euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

La norma prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce in modo fittizio ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, di beni o di altre utilità con la finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di Ricettazione (art. 648 c.p.), Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

24. Le fattispecie dei reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25-octies.2)

Si riporta di seguito la descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-octies.2 del Decreto.

Violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea (art. 275-bis, co. 1, 2 e 5 c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 25.000 a Euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:

- a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanZIA a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;
- b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;
- c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;
- d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;
- e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie. (comma 1)

La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:

- a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;
- b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento. (comma 2)

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false. (comma 5)

Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione Europea (art. 275-ter, co.1 e 2 c.p.)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da Euro 15.000 a Euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione. (comma 1)

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate. (comma 2)

Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater, co.1 c.p.)

Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione Europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da Euro 25.000 a Euro 150.000. (comma 1).

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di Euro 15.000 per ogni persona (comma 1).

25. Le fattispecie dei delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-septiesdecies del Decreto.

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

La norma prevede che chiunque si impossessi di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 927 a Euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da Euro 927 a Euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

La norma punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropri di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da Euro 516 a Euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da Euro 1.032 a Euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

La norma prevede che chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

La norma punisce:

- chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- chiunque essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

La pena prevista è reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da Euro 2.000 a Euro 80.000.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

La norma prevede che chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-*quater*, 518-*quinqüies*, 518-*sexies* e 518-*septies*, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 258 a Euro 5.165.

Uscita o esportazioni illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

La norma prevede che chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-*quater*, 518-*quinqüies*, 518-*sexies* e 518-*septies*, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 258 a Euro 5.165.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

La norma prevede che chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da Euro 2.500 a Euro 15.000.

Chiunque, fuori dai casi appena descritti, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito

con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 1.500 a Euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

La norma punisce:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni con una multa da Euro 3.000 a Euro 10.000.

É sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati sopra, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

26. Le fattispecie di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-duodevicies del Decreto.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena prevista è la reclusione da cinque a quattordici anni e con una multa da Euro 6.000 a Euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Il reato è perseguibile anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

La pena prevista è la reclusione da dieci a sedici anni.

27. Le fattispecie dei delitti contro gli animali (art. 25-undevicies)

Si riporta di seguito la descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-undevicies del Decreto.

Uccisione di animali (art. 544 bis c.p.)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 30.000.

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 10.000 a Euro 60.000.

Maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 30.000.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.

Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da Euro 15.000 a Euro 30.000.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Divieto di combattimenti tra animali (art. 544 quinquies c.p.)

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da Euro 50.000 a Euro 160.000.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1. se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2. se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3. se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 30.000. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da Euro

5.000 a Euro 30.000.

Circostanze aggravanti art. (544 septies c.p.)

Le pene previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 sono aumentate:

- a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;
- b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;
- c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso.

Uccisione o danneggiamento di animali altri (art. 638 c.p.)

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.